

**L'ESTENSORE:**

**DOTT. ING. RUGGERO RIGONI**

ISCRITTO AL N. 1023  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VICENZA

**IL COMMITTENTE:**

**PROVINCIA DI VICENZA  
COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA**

**MORETTO S.r.l.**

Sede attuale:

**Via Cartigliana, n. 188  
BASSANO DEL GRAPPA (VI)**

Tel. e Fax 0424/566203  
C.F. e P.IVA 03116290242  
moretto.srl@morettorottami.com

Impianto in progetto:

**P.P. D1-24 in Via Tre Case, Lotto 4A  
(Via Einaudi)  
TEZZE SUL BRENTA (VI)**

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

*RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI UN*

**IMPIANTO DI RECUPERO  
RIFIUTI METALLICI**

*IN*

**COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA  
PROVINCIA DI VICENZA**

**ELABORATI TECNICI**

**RELAZIONE GENERALE**

**2A**

elaborato:

**SIA**

APRILE 2012

data:

**STUDIO DI INGEGNERIA AMBIENTALE ING. RUGGERO RIGONI**

36100 VICENZA - VIA DIVISIONE FOLGORE, 36 - TEL.: 0444.927477 - FAX: 0444.937707 - EMAIL: RIGONI@ORDINE.INGEGNERI.VI.IT

**- INDICE -***della****RELAZIONE GENERALE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE***

<b>0. PREMESSA.....</b>	<b>1</b>
<b>1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A. ....</b>	<b>3</b>
<b>2. INQUADRAMENTO NORMATIVO .....</b>	<b>6</b>
2.1 NORMATIVA DI SETTORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
2.2 NORMATIVA PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .....	10
2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (e Provinciale).....	11
2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale).....	13
<b>3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE .....</b>	<b>17</b>
<b>4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....</b>	<b>20</b>
4.1 FINALITÀ DEL PROGETTO .....	20
4.2 LOCALIZZAZIONE DEL SITO – INFRASTRUTTURE DELL'IMPIANTO DI RECUPERO .....	20
4.2.1 L'involucro edilizio dell'impianto (capannone).....	22
4.2.2 Reti di drenaggio delle acque e di raccolta dei colaticci interni .....	22
4.3 LAY-OUT ED OPERAZIONI PREVISTE .....	25
4.4 TIPOLOGIE DI RIFIUTI "ACCETTABILI" .....	26
4.5 POTENZIALITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO E CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO DELL'IMPIANTO .....	27
4.5.1 Potenzialità massima di trattamento .....	27
4.5.2 Capacità massima di stoccaggio .....	28
4.6 VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEI RIFIUTI IN INGRESSO (DA RECUPERARE) E DEI MATERIALI (NON RIFIUTI/M.P.S.) IN USCITA.....	29
<b>5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>31</b>
5.1 ATTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONSIDERATI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....	32
5.2 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI (P.R.G.R.S.).....	33
5.3 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) VIGENTE.....	34
5.4 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.) ADOTTATO .....	38
5.5 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) VIGENTE .....	42
5.6 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) ADOTTATO.....	44
5.7 PIANO (REGIONALE) DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.).....	47
5.8 PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA .....	49
5.9 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) DEL COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA .....	52
<b>6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>57</b>

---

<b>7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....</b>	<b>65</b>
7.1 DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE.....	65
7.1.1 Il Sistema Insediativo .....	66
7.1.2 Il Sistema Viario .....	67
7.1.3 Atmosfera - Clima .....	69
7.1.4 Suolo - Sottosuolo.....	74
7.1.5 Idrogeologia - Acque Sotterranee.....	77
7.1.6 Idrografia - Acque Superficiali.....	81
7.1.7 Clima Acustico .....	83
7.1.8 Vegetazione, Flora e Fauna .....	85
7.1.9 Paesaggio .....	86
7.1.10 Salute Pubblica .....	87
7.1.11 Traffico, trasporti .....	88
7.1.12 Attività Socio-Produttive.....	89
7.2 METODO DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI.....	89
7.3 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - FASE DI COSTRUZIONE.....	91
7.3.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI COSTRUZIONE .....	93
7.3.2 Stima degli impatti - FASE DI COSTRUZIONE .....	96
7.4 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE - FASE DI ESERCIZIO.....	99
7.4.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI ESERCIZIO .....	101
7.4.2 Stima degli impatti - FASE DI ESERCIZIO .....	108

---

# STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

relativo al TRASFERIMENTO di un  
**IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI METALLICI**

*in*

**Comune di Tezze sul Brenta**

*PROVINCIA DI VICENZA*

---

## RELAZIONE GENERALE

<b>0.   PREMESSA</b>
----------------------

La ditta Moretto s.r.l. gestisce un **impianto di recupero rifiuti metallici** (attività R13 - R4) sito in Via Cartigliana, n.188 in Comune di Bassano del Grappa, legittimato in “*regime di comunicazione*”, ai sensi dell’art. 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come da *iscrizione* nel *Registro provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato* della Provincia di Vicenza al n.54 (ultimo rinnovo in data 06/06/08, con scadenza al 09/06/13).

Poiché l’impianto esistente ricade in zona impropria (Z.T.O. agricola E2 così come classificata dal vigente strumento urbanistico del Comune di Bassano del Grappa) e stante l’assenza di siti alternativi all’uopo individuati nell’ambito dello stesso territorio comunale di Bassano del Grappa, la ditta ha acquisito un lotto produttivo di una nuova lottizzazione artigianale-industriale nel limitrofo Comune di Tezze sul Brenta in cui intende trasferire la propria attività di recupero.

La realizzazione dell’impianto di Tezze sul Brenta è quindi finalizzata al trasferimento dell’attività di recupero esistente in un sito idoneo per garantirne la prosecuzione. Nel nuovo impianto vengono previste operazioni di recupero (R4) delle stesse tipologie di rifiuti metallici trattati nell’attuale sito per produrre:

- materie prime secondarie (M.P.S. – non rifiuti) / metalli selezionati per l’industria siderurgica / metallurgica,
- rifiuti metallici (pretrattati) da avviare a successive specifiche operazioni di recupero presso Terzi autorizzati.

L’impianto comprende la “messa in riserva” (R13) dei rifiuti in entrata (da recuperare) e il deposito dei metalli ottenuti (con operazioni di selezione e riduzione volumetrica) nonché dei rifiuti da avviare a successive operazioni di recupero presso altri impianti autorizzati.

Il nuovo impianto, che sarà realizzato nell'ambito della nuova lottizzazione artigianale – industriale di Via Tre Case, in Comune di Tezze sul Brenta, avrà una potenzialità di 25'000 t/anno, corrispondente ad una potenzialità media giornaliera (su 250 giorni/anno di attività) di 100 t/giorno, e una capacità complessiva di messa in riserva (di rifiuti in ingresso) pari a 3'670 t.

Poiché la potenzialità dell'impianto di recupero (pari a 100 t/giorno) corrisponde alla soglia già indicata alla lett. h) dell'Allegato A1 bis della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii., il progetto dell'impianto viene (volontariamente) assoggettato alla procedura di V.I.A., nonostante per impianti di recupero rifiuti non pericolosi - con potenzialità superiore a 10 t/giorno - la normativa vigente preveda soltanto la procedura di "verifica di assoggettabilità" (Allegato B alla D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09 e corrispondenza con lettera z.b. dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs.N. 152/06 e ss.mm.ii.); a questo proposito, per eliminare i tempi di svolgimento della verifica di assoggettabilità, Moretto s.r.l. ritiene più conveniente assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. e avvalersi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all'art. 23 della L.R. n.10/99 e ss.mm.ii. (ancora applicabile ai sensi della D.G.R.V. N. 327/09 del 17/02/09) secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

La procedura "ordinaria" ex art. 208, in luogo della procedura "semplificata" ex art. 216 del D.Lgs. N. 152/06, risulta peraltro obbligata per il fatto che necessita una variante urbanistica, quantunque alle sole N.T.A. del P.R.G. che nel sito di progetto escludono la possibilità di insediamento di attività insalubri di 1<sup>a</sup> classe quale quella in discussione (B100: "depositi ed impianti di depurazione e trattamento" di "rifiuti solidi e liquami"). Questa circostanza rafforza la scelta del Proponente di assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. contestuale alla procedura di approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi. Così facendo, infatti, il provvedimento di approvazione del progetto, previo esperimento favorevole della V.I.A., costituisce (anche) automatica adozione di variante allo strumento urbanistico legittimando la realizzazione dell'intervento.

Con queste premesse MORETTO s.r.l. ha affidato allo scrivente Studio l'incarico professionale per la contestuale redazione del progetto dell'impianto (di recupero) e dello Studio di Impatto Ambientale secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. n. 10/99 e ss.mm.ii. per l'approvazione con la procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

## 1. VERIFICA DELL'OBBLIGATORIETÀ DELLA V.I.A.

La V.I.A. nasce e viene introdotta inizialmente negli U.S.A., con la denominazione di “Environmental Impact Statement” (E.I.S.) e scaturisce sostanzialmente dalla constatata insufficienza dell’analisi “costi/benefici” nel prevedere gli effetti negativi sull’ambiente e sulle risorse naturali, spesso non facilmente monetizzabili, provocati dagli interventi antropici.

Successivamente anche l’Europa ha abbracciato questo metodo, dapprima come supporto decisionale, poi come strumento fondamentale per l’impiego ottimale delle risorse, naturali e umane, utile non solo quale controllo dell’ambiente ma anche per approfondire e migliorare l’efficienza delle scelte progettuali.

La normativa in materia di V.I.A. (in particolare nel nostro Paese) è relativamente recente e, per certi aspetti, ancora in evoluzione. La normativa nazionale si è particolarmente arricchita negli ultimi anni con le disposizioni relative ai progetti delle opere contenute nell’allegato II della direttiva comunitaria con delega alle Regioni.

Va peraltro ricordato che la Regione del Veneto si è dotata di una propria normativa in materia di V.I.A. fin dal 1999, con la Legge Regionale 26 Marzo 1999, N.10. Questa Norma, con opportune successive modifiche ed integrazioni, ha mantenuto la sua efficacia anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N.152/06 che fin dalla sua versione originaria, dando attuazione alla legge-delega N.308/04, nella Parte Seconda reca la disciplina relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC)”.

Peraltro, sempre in attuazione della legge-delega N.308/04, è stato emanato ed il 13/02/08 è entrato in vigore il D.Lgs. N.04/08 (il cd. “correttivo ambientale”) che ha sostituito l’intera Parte Seconda dell’originario D.Lgs. N.152/06 ed i relativi allegati. Il titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06, così come sostituita dal D.Lgs. N.04/08, ha (ri)disciplinato i principi generali della materia stabilendo (fra l’altro) quali sono i progetti soggetti alla procedura di V.I.A. (quelli compresi negli allegati II, III, IV) e ha introdotto, per così dire, una novità per determinati progetti (in particolare quelli rientranti nell’allegato IV) relativamente ai quali viene previsto (art. 20) il previo svolgimento di una “verifica di assoggettabilità” a termine della quale l’Autorità competente (per la V.I.A.) si esprime sulla necessità o meno della V.I.A.. A fronte delle modifiche introdotte dal “secondo correttivo ambientale”, la Regione avrebbe dovuto provvedere nel termine di un anno dalla sua entrata in vigore e cioè entro il 13/02/09, ad adeguare (“tarare”) la propria norma, la qual cosa non è (ancora) avvenuta, ragion per cui trovano (ad oggi) diretta applicazione la disciplina prevista dalla nuova Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., ovvero la disposizione regionale vigente per quanto compatibile.

Medio tempore, la Regione del Veneto, con la D.G.R.V. N.1998 del 22/07/08, aveva deliberato di “*continuare ad applicare a far data dal 13/02/08, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di*

*V.I.A., in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del D.Lgs. N.152/06, così come sostituito dal D.Lgs. N.04/08, la Legge Regionale 26/03/99 n.10 e ss.mm.ii.”.*

Il 27/01/09 la Giunta Regionale del Veneto ha adottato il disegno di legge concernente *“Modifiche ed integrazioni alla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N.152/06 come modificato dal D.Lgs. N.4/08”*, senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia, procedendo ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Nelle more di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del suddetto disegno di legge, nel mese di febbraio 2009, la Giunta Regionale è intervenuta con DUE atti di indirizzo (la D.G.R.V. N.308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N.327 del 17/02/09) applicativi in materia di V.I.A. di coordinamento della normativa regionale (la L.R. N.10/99) con la norma nazionale, con i quali:

- sono state definite (sostanzialmente confermandole) le competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del “correttivo” anche comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N.327/09);
- sono state elencate le disposizioni della L.R. N.10/99 non più applicabili a decorrere dal 13/02/09 riportando altresì (Allegato A alla D.G.R.V. N.327/09) gli articoli (della L.R. N.10/99) ancora applicabili a decorrere dal 13/02/09, fra i quali l’art. 23 concernente la “semplificazione amministrativa” che, per determinati progetti, consente al Proponente di avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l’approvazione del progetto (nella forma definitiva).

Nel mese di Agosto 2010, sempre in attuazione della legge-delega N.308/04, la normativa nazionale in materia di V.I.A. è stata ulteriormente arricchita a seguito dell’entrata in vigore (il 26/08/10) del D.Lgs. N.128/10 (il cd. “terzo correttivo ambientale”), che ha ulteriormente modificato la Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06, introducendo all’interno della stessa la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente regolamentata dal D.Lgs. N.59/2005 e ss.mm.ii..

Ne consegue che l’obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere ad oggi verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 (così come sostituita dal D.Lgs. N.04/08 e modificata dal D.Lgs. N.128/10), tenendo conto di quanto previsto dalla L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

Nei confronti di quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii., il progetto di cui si discute risulta rientrare in allegato IV e in particolare alla lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, N.152*, cui corrisponde (cfr. allegato B alla D.G.R.V. N.327/09) la tipologia previste alla lettera h) dell’Allegato A1 bis della L.R. N. 10/99 e

ss.mm.ii.: *“Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. N.22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. N.22/97”*), per la cui fattispecie è prevista la verifica di assoggettabilità.

Per quanto sopra, se da un lato sarebbe legittimo (ai sensi della norma vigente) attivare (soltanto) la procedura di “verifica di assoggettabilità”, d’altro canto (anche in caso di esiti non assoggettamento), per quanto già esposto in premessa, permarrebbe la necessità di attivare successivamente la procedura di “approvazione del progetto” ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii.. Inoltre, in considerazione della capacità nominale di recupero dell’impianto, che risulta pari a 100 t/giorno (corrispondente alla soglia già indicata alla lett. h) dell’Allegato A1 bis della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii.), si ritiene peraltro improbabile un esito dello “screening” diverso dall’assoggettamento a V.I.A..

In definitiva, per evitare i tempi che richiede lo svolgimento di uno screening, Moretto s.r.l. ritiene più opportuno assoggettarsi direttamente alla procedura di V.I.A. (la cui autorità competente è la Provincia di Vicenza secondo quanto stabilito dall’art. 4 – punto 2 della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii.) avvalendosi della facoltà di presentare il progetto (nella forma definitiva) con le modalità di cui all’art. 23 della L.R. N.10/99 e ss.mm.ii. (ancora applicabile ai sensi della D.G.R.V. N.327/09 del 17/02/09) secondo cui, per iniziativa del Proponente, può essere intrapreso un procedimento unitario per la valutazione di impatto ambientale e la contestuale approvazione del progetto stesso richiedendo, oltre al giudizio di V.I.A., l’autorizzazione unica di cui all’art.208 del D.Lgs. N.152/06 e ss.mm.ii..



## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

In termini generali, la gestione dei rifiuti, ivi compreso il loro recupero, è disciplinata:

- a livello statale:
  - dal D.Lgs. 03/04/06, N. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” - parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (i cui contenuti sono stati recentemente rivisitati con il cosiddetto “quarto correttivo ambientale” dato dal D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010);
  - dal D.M. 05/02/98 come modificato e integrato dal D.M. 05/04/06, N. 186: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- a livello regionale Veneto, dalla Legge 21/01/00, N. 3, recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” (con la quale la normativa veneta è stata confermata al previgente D.Lgs. N. 22/97), la cui vigenza è stata confermata, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06, con la D.G.R. Veneto n. 2166 del 11/07/06.

Come già detto al paragrafo precedente, peraltro, l’approvazione di progetti quali quello cui si riferisce il presente studio è subordinata

non solo al rispetto della normativa (statale e regionale) sulla gestione dei rifiuti,

ma anche alla (previa) valutazione del relativo impatto ambientale, secondo quanto disposto dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 (così come modificata dal D.Lgs. N. 04/08 e dal D.Lgs. N. 128/10) e dalla Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 e ss.mm.ii. per quanto compatibile.

Nel seguito e preliminarmente allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) vero e proprio, articolato nei *quadri di riferimento* che sono:

- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO,
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE,
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE,

anche in considerazione dei contenuti divulgativi che deve avere il SIA per consentire una qualificata e produttiva partecipazione del pubblico, si ritiene di utilità una breve sintesi di inquadramento normativo costituente una sorta di

- *Quadro di Riferimento Normativo.*

## 2.1 Normativa di Settore per la Gestione dei Rifiuti

---

Con il D.Lgs. N. 152/06 è stata abrogata e sostituita praticamente tutta la disciplina previgente in materia, salvo in particolare:

- le «disposizioni specifiche particolari o complementari ... adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti» (art. 177, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06);
- nonché, sino all'adozione di quelle di attuazione del medesimo D.Lgs. N. 152/06, «le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti» (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Con il D.Lgs. N. 284 del 08/11/2006 (il cosiddetto “primo correttivo ambientale”) è stato abrogato l'art. 207 del D.Lgs. N. 152/06 ed è stato ricostituito l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, a cui sono state attribuite (restituite) le stesse funzioni previste dal previgente art. 26 del D.Lgs. N. 22/97.

Con il D.Lgs. N. 04/2008 (il cosiddetto “secondo correttivo ambientale”) sono state (ulteriormente) apportate alcune modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 (rifiuti e bonifiche) ed in particolare:

- è stato reintrodotta l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (modifica all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato reintrodotta l'obbligo della comunicazione annuale dei rifiuti (M.U.D.) anche per i produttori (iniziali) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con esclusione delle imprese e degli enti con meno di 10 dipendenti (modifica art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- è stata riformulata la norma che regola le modalità di iscrizione, in apposita sezione, delle imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché delle imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità non superiori a 30 Kg/giorno o a 30 l/giorno (modifica art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
- è stato inserito il nuovo art. 181-bis dedicato alla definizione delle “*materie prime, sostanze e prodotti secondari*”;
- è stata riformulata la definizione di “*sottoprodotto*” (modifica art. 183, comma 1 lettera p), del D.Lgs. 152/2006);
- è stata totalmente riscritta la disciplina delle “*terre e rocce da scavo*”;
- sono stati ridefiniti i criteri di “*assimilabilità*” dei rifiuti ai “*rifiuti urbani*” (modifica all' art. 195, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006);

- è stata individuata nella “*Provincia*” l’autorità destinataria della comunicazioni di inizio attività e competente per l’iscrizione e la tenuta del “*registro delle imprese che effettuano attività di recupero in regime semplificato*” (modifica agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006).

Con l’entrata in vigore della Legge del 25 Febbraio 2010, n.136 sono state apportate alcune modifiche all’art. 137 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 128 del 29/06/2010 (il cosiddetto “terzo correttivo ambientale”) sono state apportate modifiche alla Parte I (“Disposizioni comuni e principi generali”), alla Parte II (“Procedure per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), per la Valutazione d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”) e alla Parte V (“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”) del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 04/2008).

Con il D.Lgs. N. 205 del 03/12/2010 (il cosiddetto “quarto correttivo ambientale”) sono state apportate consistenti modifiche alla parte IV del D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (rifiuti e bonifiche); tra le modifiche introdotte sono da sottolineare, in particolare, le seguenti:

- è stata introdotta la responsabilità estesa del produttore del rifiuto (introduzione dell’art. 178 bis e modifiche all’art. 188);
- è stato riformulato, con maggior chiarezza, l’ordine gerarchico delle azioni (operazioni) di gestione dei rifiuti (modifica all’art. 179) così definito:
  - 1) Prevenzione,
  - 2) Preparazione per il riutilizzo,
  - 3) Riciclaggio,
  - 4) Recupero di altro tipo (compreso quello energetico),
  - 5) Smaltimento;per ciascuna azione sono state inoltre introdotte e/o ridefinite (modifiche agli artt. 180, 181 e 182 ed introduzione degli artt. 180 bis e 182 bis) le iniziative che dovranno intraprendere le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali al fine di promuovere e regolamentare le azioni stesse;
- sono state ampliate e modificate le definizioni di cui al previgente art. 183;
- sono stati eliminati dall’elenco dei rifiuti speciali (modifiche all’art. 184):
  - i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti,
  - i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso,
  - il combustibile da rifiuti;

- è stata specificata compiutamente la definizione di “sottoprodotto” e sono stati definiti i criteri mediante i quali un materiale “perde” la qualifica di rifiuto ed assume quella di “sottoprodotto” (introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- è stata ridefinita tutta la previgente normativa in merito alle “Terre e rocce da scavo” (modifiche agli artt. 183, 185 e 186 ed introduzione degli artt. 184 bis e 184 ter);
- sono state apportate alcune modifiche alle previgenti disposizioni in merito ai seguenti aspetti:
  - “Oneri dei produttori e detentori” dei rifiuti (modifiche all’art.188),
  - “Catasto dei rifiuti” (modifiche all’art. 189),
  - “Registri di carico e scarico” (modifiche all’art. 190),
  - “Trasporto dei rifiuti” e “Spedizioni transfrontaliere” (modifiche agli artt. 193 e 194),e sono state dettate nuove disposizioni in materia di “Controllo della tracciabilità dei rifiuti” (art.188 bis) ed è stato introdotto il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRi)” (art.188 ter);
- sono state apportate sostanziali modifiche all’art. 212, che istituisce l’“Albo nazionale dei gestori ambientali” e specifica le attività con obbligo di iscrizione e le modalità di iscrizione;
- sono state dettate nuove disposizioni per quanto riguarda gli “Oli usati” e la “Comunicazione alla Commissione UE” (artt. 216 bis e 216 ter) e modificato quanto precedentemente disposto in merito ai rifiuti da manutenzione fognaria (modifica all’art. 230);
- sono state introdotte nuove “sanzioni” (artt. 260 bis e 260 ter).

Con il D.Lgs. N. 219 del 10/12/2010 sono state apportate alcune modifiche ed introdotte nuove disposizioni in materia di “Tutela delle acque dall’inquinamento” (Parte III – Sezione II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.) senza comunque modificare quanto precedentemente disposto in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 205/2010).

In generale i testi normativi di riferimento in materia di disciplina generale della gestione dei rifiuti sono i seguenti:

- D.Lgs. N. 152/06 - parte IV, così come modificato dai vari “correttivi ambientali”;
- d.m. 5 febbraio 1998 come modificato e integrato dal d.m. 05/04/06, N. 186, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- d.m. 12 giugno 2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- d.m. 1 aprile 1998, n. 145, relativo al formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

- d.m. 1 aprile 1998, n. 148, relativo ai registri di carico e scarico;
- d.m. 28 aprile 1998, n. 406, relativo all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. 24 giugno 2003, N. 209 relativo ai veicoli fuori uso;
- D.Lgs. 25 luglio 2005, N. 151 relativo alle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, N. 36 relativo alle discariche di rifiuti;
- D.Lgs. 11 maggio 2005, N. 133 relativo all'incenerimento dei rifiuti;
- Legge 23/03/2001, n. 93 contenente disposizioni in campo ambientale;
- Legge 21/12/2001, N. 443, per la parte relativa (art. 1, comma 15) all'adeguamento delle autorizzazioni e delle iscrizioni relative ad attività di smaltimento, di recupero e di trasporto;
- leggi ed altre disposizioni regionali di adeguamento o comunque complementari al previgente D.Lgs. N. 22/1997 ed ai relativi decreti di attuazione, vale a dire, nella Regione Veneto, la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii..

Vanno inoltre ricordate le norme tecniche e regolamentari destinate ad essere sostituite ma che temporaneamente mantengono la loro efficacia. In particolare è rimasta in vigore la deliberazione interministeriale 27 luglio 1984, per le parti compatibili con la nuova normativa e non ancora oggetto di nuova regolamentazione (art. 265, comma 1 del D.Lgs. N. 152/06).

Devono essere infine considerate le norme vigenti che ineriscono la classificazione e la codifica dei rifiuti conformemente al "CER 2002", ossia la Direttiva Ministeriale 09/04/02: Indicazione per la corretta e piena applicazione del Regolamento comunitario N. 2557/2001 (Elenco dei rifiuti), ed i Regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili, senza necessitare di atti formali di recepimento nell'ordinamento giuridico nazionale; fra questi, si evidenzia il Regolamento U.E. n. 333/2011 del 31/03/2011, direttamente applicabile in Italia a partire dal 09/10/2011, che stabilisce (art. 1): *"i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti"*.

## **2.2 Normativa per la Valutazione di Impatto Ambientale**

---

L'incipit normativo della Valutazione di Impatto Ambientale in Europa si è avuto con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 (successivamente modificata nel 1997), che ha fatto da principale riferimento per tutte le Leggi in materia, definendo alcuni principi fondamentali, di seguito riassunti:

- Integrazione procedurale. I progetti che possono avere un effetto rilevante sull'ambiente devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale integrando le esistenti procedure di autorizzazione alla realizzazione dell'opera.
- Campo di applicazione. La direttiva comprende due allegati che elencano diverse tipologie progettuali. I progetti compresi nelle tipologie elencate nell'allegato I devono in ogni caso essere sottoposti a V.I.A.; per i progetti compresi nell'allegato II gli Stati membri, in relazione a particolari condizioni territoriali, possono stabilire criteri e soglie per individuare quali categorie progettuali devono essere sottoposte alla procedura.
- Informazioni ambientali. Attraverso la V.I.A. devono essere identificati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto sull'ambiente.
- Informazione del pubblico. L'iter procedurale deve prevedere un adeguato processo di informazione e consultazione del pubblico i cui pareri devono essere tenuti in debita considerazione.
- Tiering. Il processo di informazione e consultazione deve essere esteso a tutte le autorità eventualmente interessate e competenti in materia di ambiente, nonché agli Stati membri interessati.
- La decisione e la sua pubblicità. Le informazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, le risultanze delle procedure di consultazione delle autorità competenti e della partecipazione del pubblico devono essere considerate al momento del rilascio dell'autorizzazione. La decisione, le motivazioni della stessa ed eventuali prescrizioni o condizioni devono essere messe a disposizione del pubblico e delle autorità interessate.

La direttiva 85/337/CEE ha rappresentato la linea guida che tutti gli Stati membri hanno considerato nella stesura delle rispettive norme.

In Italia, l'introduzione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, prevista dalla direttiva 85/337/CEE, risale

- all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente,
- ed ai relativi provvedimenti ministeriali di attuazione.

### **2.2.1 V.I.A. in sede Statale e V.I.A. in sede Regionale (e Provinciale)**

---

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, erano state individuate le opere che, «in attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale», dovevano essere sottoposte a valutazione in sede statale secondo la procedura, i criteri e le norme tecniche dalle medesime norme previsti. I progetti, opere ed interventi al tempo individuati e sottoposti a V.I.A. statale essenzialmente corrispondevano a quelli previsti nella versione originaria dell'allegato I alla direttiva 85/337/CEE.

Successivamente, ma sempre «in attesa della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale», con l'articolo 40 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1993»), è stato demandato al Governo il compito di definire, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, «condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione [da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano] della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE».

In attuazione dell'articolo 40 della legge n. 146/1994 è stato, quindi, emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante, per l'appunto, il previsto «Atto di indirizzo e coordinamento».

Questo era lo stato di fatto legislativo sul quale è intervenuta la normativa regionale veneta in materia di VIA, ossia la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, recante la «disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale» in attuazione del suddetto atto governativo di indirizzo e coordinamento.

L'atto di indirizzo governativo, è stato successivamente modificato ed integrato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999) per adeguarlo alle sopravvenute variazioni normative comunitarie (direttiva 97/11/CE che ha modificato la direttiva 85/337/CEE); le modifiche ed integrazioni hanno riguardato l'individuazione e la suddivisione delle tipologie progettuali da sottoporre a VIA, hanno riguardato, cioè, gli allegati al D.P.R. 12 aprile 1996. Pertanto anche quanto già disposto dalla Regione del Veneto ha subito i necessari conseguenti aggiornamenti con la legge regionale 27/12/2000, n. 24, modificativa e integrativa della L.R. N. 10/99.

Successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. N. 152/06 che riprendeva e riconsiderava praticamente tutte le disposizioni in materia di V.I.A., venivano abrogate gran parte delle norme previgenti (in particolare anche il D.P.R. 12/04/96 e il D.P.C.M. 03/09/99); va peraltro precisato che alcune norme mantenevano la propria efficacia e in particolare:

- il D.P.C.M. 27/12/88, in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche integrative della disciplina di cui al titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 che regolamentava la procedura di V.I.A.;
- il D.P.C.M. N. 377/88, efficace almeno fino al 31/01/07 stante quanto previsto dall'art. 1 - septies della Legge 12/07/06, N. 228;
- le norme regionali che disciplinavano le procedure per la VIA, vale a dire, nel ns. caso, la Legge Regionale 26/03/99, N. 10 e ss.mm.ii. che in un certo senso anticipava quanto previsto dal comma 1 dell'art. 43 del D.Lgs. N. 152/06.

In seguito, con l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 04/08 (“secondo correttivo ambientale”) che ha rivisitato completamente la parte II del D.Lgs. N. 152/06, sono state abrogate e praticamente sostituite integralmente tutte le disposizioni in

materia di V.I.A. previgenti (in particolare tutta la “precedente” parte II del D.Lgs. 152/06 ed il D.P.C.M. N. 377/88).

Infine il D.Lgs. N. 128/10 (“terzo correttivo ambientale”), nel rivisitare la parte II del D.Lgs. N. 152/06, ha apportato alcune modifiche alle previgenti disposizioni in materia di V.I.A. ed inserito, nel corpo del D.Lgs., tutta la disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) precedentemente contenuta nel D.Lgs. N.59/2005 (che è stato abrogato).

Va peraltro precisato che alcune norme mantengono a tutt’oggi la propria efficacia e in particolare:

- il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 rimane ancora in vigore fino all’emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A. (ai sensi dell’art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. n .128/10);
- le norme regionali che disciplinavano le procedure per la V.I.A. rimangono in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. N. 128/10, per le parti compatibili con la (nuova) disciplina nazionale, vale a dire nel ns. caso, ancora le disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. confermate con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e con la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09.

### **2.2.2 Procedura di V.I.A. in sede Regionale (Provinciale)**

Come si è già avuto modo di dire nel precedente paragrafo, il D.Lgs. N. 04/08 ha esercitato una profonda rivisitazione (di fatto la completa riscrittura) della “precedente” parte II del D.Lgs. N. 152/06 regolamentante la materia della V.I.A.; su questa sostanziale modifica si è successivamente innestato il D.Lgs. N. 128/10. Particolare importanza hanno assunto ed assumono tutt’oggi le “Disposizioni transitorie e finali” previste dall’art. 35 del D.Lgs. N. 152/06 ancorchè modificato da entrambi i “correttivi”; in base alle stesse (disposizioni), infatti, le Regioni dovevano prima, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08 e poi, ove necessario, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. N. 128/10, adeguare il proprio ordinamento in materia di V.I.A. a quanto disposto dai suddetti Decreti: trascorso tale termine (fissato) trovano diretta applicazione le disposizioni regionali in materia di V.I.A. (in quanto “compatibili” con quanto previsto dai “correttivi”) ovvero le disposizioni del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgs. N. 04/08 e N. 128/10.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. N. 04/08, la Regione Veneto, con D.G.R.V. n. 1998 del 22/07/08 aveva previsto *“di continuare ad applicare a far data 13 febbraio 2008, nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento legislativo regionale in materia di VIA, in virtù della disposizione transitoria di cui al nuovo art. 35 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come sostituito dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed*



*integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152», la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10 ss.mm.ii.”, mantenendo di fatto in vigore la L.R. N. 10/99 fino al 13/02/09 ed istituendo una sorta di “periodo transitorio” nel quale il Proponente poteva avvalersi della procedura a lui “più conveniente”, optando per le disposizioni della norma nazionale o per quelle della norma regionale.*

Successivamente (all'avvicinarsi della scadenza del 13/02/09) la Giunta Regionale del Veneto adottava il disegno di legge concernente *“Modifiche ed integrazioni alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. - Disciplina dei contenuti e delle procedure di V.I.A. - in attuazione del D.Lgs. N. 152/06 come modificato dal D.Lgs. N. 4/08”* e quindi, nelle more di approvazione da parte del Consiglio Regionale del suddetto disegno di legge, emanava (nel mese di febbraio 2009) due Deliberazioni (la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e la D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09) con l'obiettivo di individuare provvisoriamente un “ambito di compatibilità” fra la L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. e la nuova normativa nazionale, data dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come sostituita dal D.Lgs. N. 04/08, per quant'altro non potendo che confermare quanto disposto dalla norma nazionale.

Con la D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09: *“Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”* è stata confermata la “struttura impiantistica” della L.R. N. 10/99 ed in particolare:

- il campo di applicazione [art. 3, comma 1 - lettere a, b, c];
- l'iter procedimentale [art. 13 “Istruttoria preliminare”; art. 14 commi 1,2,4 “Deposito e pubblicità”; art. 15 “Presentazione al pubblico”; artt. 19-19 bis “Giudizio di compatibilità”; artt. 20 -21 “Procedure per i progetti con impatti ambientali interregionale e transfrontaliero”; art. 22 “Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349”];
- le competenze e la composizione delle Commissioni V.I.A. Regionale e Provinciale [art. 4 commi 1,2,4 ed artt. 5 e 6];
- la semplificazione dei procedimenti [artt. 23 e 24];
- la decorrenza dell' efficacia [art. 27].

Con la successiva D.G.R.V. N. 327 del 17/02/09: *“Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”* sono stati ulteriormente confermati (e dettagliati in Allegato A: *“Articoli della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 applicabili a decorrere dal 13/2/2009”*) gli articoli della Legge Regionale già indicati nella D.G.R.V. N. 308 del 10/02/09 e riallineate le categorie

degli impianti soggetti a V.I.A. (confermando le competenze provinciali e/o regionali) previste dalla L.R. 10/99 con le disposizioni del D.Lgs. N. 04/08 (Allegato B: “*Tabelle di individuazione delle competenze in materia di V.I.A. progetti sottoposti a VIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 a decorrere dal 13 febbraio 2009 [in tutto il territorio regionale]*”).

Gli interventi della Giunta Regionale del Veneto si possono quindi riassumere in una sostanziale conferma delle competenze (regionale e provinciale) con riferimento alle tipologie di interventi così come individuate negli allegati III e IV del D.Lgs. N. 04/08 comparandole (per quanto possibile) con le tipologie (corrispondenti) degli allegati alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. (Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09) e in una definizione delle disposizioni della L.R. N. 10/99 compatibili con la norma nazionale e quindi ancora applicabili dopo il 13/02/09 (Allegato A alla D.G.R.V. N. 327/09).

Le disposizioni regionali suddette sono quindi ancora in vigore e pertanto, ad oggi, l’obbligatorietà della V.I.A. per un determinato progetto deve essere verificata alla luce di quanto disciplinato dalla Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 così come modificato dai D.Lgss. N. 04/08 e N. 128/10, tenendo conto delle disposizioni della L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii. “compatibili” col D.Lgs. in base a quanto disposto dalla D.G.R.V. N. 327/09.

Il progetto di cui si discute rientra nella tipologia indicata nell’Allegato IV del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. alla lettera z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera da R1 a R9 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, per la cui fattispecie risulterebbe necessaria (soltanto) la “verifica di assoggettabilità” ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.. In base a quanto stabilito nell’Allegato B alla D.G.R.V. N. 327/09 del 17/02/09 la medesima tipologia progettuale viene fatta corrispondere alla lettera h) dell’Allegato A1-bis alla L.R. N. 10/99 e ss.mm.ii.: “*Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all’allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97*” per le cui fattispecie è individuato (confermato) come Ente Competente la Provincia.

In base a quanto stabilito dalla D.G.R.V. N. 327/09 sono ancora applicabili le “norme di semplificazione dei procedimenti” previste dagli art. 23 e 24 della Legge Regionale N. 10/99 e, nello specifico, poichè il progetto ricade fra le tipologie previste dall’Allegato A1-bis, l’art. 23 consente al Proponente di avvalersi della facoltà di richiedere, contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale, anche l’approvazione del progetto (nella forma definitiva), attivando un procedimento unitario (semplificato) la cui conclusione (se favorevole) è l’autorizzazione “unica” in forza di quanto previsto dall’art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii..

Poiché, come già spiegato, il Proponente ha deciso di avvalersi della facoltà di presentare contestualmente le due domande, alle stesse vengono allegati:

- lo «SIA» (di cui all’art. 22 del D.Lgs. N. 04/08),
- «il progetto definitivo dell’impianto»,

in luogo:

- dello «studio preliminare ambientale»,
- del «progetto preliminare dell'impianto»,

richiesti dalla procedura di “verifica di assoggettabilità”.

A questo proposito va precisato come nel caso di specie, così come per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti sottoposti ad “autorizzazione unica” (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.), una volta ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale, l'unico ulteriore provvedimento necessario e sufficiente è per l'appunto quello di approvazione del progetto e, in uno, autorizzazione all'esercizio dell'impianto, che (secondo quanto previsto dall'art. 24 della L.R. N. 03/00 ma anche secondo l'ancora applicabile art. 19-bis della L.R. N. 10/99) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nel caso in questione, poiché contestualmente alla domanda di V.I.A. viene richiesta anche l'approvazione del progetto (l'autorizzazione unica dell'impianto):

- la commissione VIA:
  - è appositamente integrata dai rappresentanti del Comune interessato, nonché dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti (art. 23 - comma 1 - lettera b della L.R. N. 10/99 ancora applicabile);
  - svolge le funzioni dell'apposita conferenza già prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.);
  - provvede all'istruttoria ai fini dell'assunzione dei provvedimenti richiesti, che sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- il giudizio di compatibilità ambientale è integrato nel provvedimento di autorizzazione;
- l'autorizzazione costituisce, ove occorra (come nel caso in esame), variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art. 23 - comma 2 della L.R. N. 10/99 ancora applicabile).

A conferma di quanto sopra si veda anche l'art. 24, comma 5 della L.R. N. 03/2000, ai sensi del quale «qualora l'approvazione sia stata richiesta per progetti di impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano gli articoli 11 e 23 della Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10, ove il proponente esperisca la procedura ivi disciplinata»; per contro «qualora diversamente il proponente abbia esperito la procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale..., le funzioni della conferenza di cui all'articolo 23, comma 2, lettera e), sono svolte dalla commissione VIA integrata dai rappresentanti degli enti locali interessati e dai responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti».

### 3. CONTENUTI, STRUTTURAZIONE, ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE

Lo Studio di Impatto Ambientale è un documento di «*carattere interdisciplinare*» che, in base all'art. 22 , comma 2, del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., «*è predisposto secondo le indicazioni dell'Allegato VII*» del Decreto medesimo ossia deve contenere le seguenti informazioni:

1. *Descrizione del progetto, comprese in particolare:*
  - a) *una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;*
  - b) *una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;*
  - c) *una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;*
  - d) *la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.*
2. *Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.*
3. *Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.*
4. *Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente:*
  - a) *dovuti all'esistenza del progetto;*
  - b) *dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;*
  - c) *dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;**nonché la descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente.*

5. *Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull'ambiente.*
- 5-bis. *Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.*
6. *La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell'impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie.*
7. *Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti.*
8. *Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4.*

L'inapplicabilità di numerosi articoli della Legge Regionale N.10/99, così come delineato nelle D.G.R.V. N. 308/09 e N. 327/09 già citate ed in particolare dell'art. 9 che disponeva: *“il SIA è predisposto ... con le modalità ed i criteri di cui all'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e secondo le direttive di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4”*, desta non poche perplessità in merito alle modalità con cui si debba strutturare lo S.I.A. di competenza regionale (e provinciale). Va peraltro riconosciuto che l'inapplicabilità dell'art. 9 della L.R. N. 10/99 è del tutto in linea con quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii che riporta, fra le norme abrogate (alla lettera s)), proprio il D.P.R. 12 aprile 1996 richiamato dalla Legge Regionale.

Il riferimento normativo ad oggi ancora applicabile (mai venuto meno dalla sua emanazione), in merito alle modalità ed ai criteri con cui predisporre uno Studio di Impatto Ambientale, è il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 che, in base a quanto stabilito dall'art. 34 della disciplina di cui al titolo V della Parte Seconda del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., rimane (ancora) in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme tecniche organizzative ed integrative che regolamentano la procedura di V.I.A..

Occorre tuttavia rilevare che, come peraltro evidenziato nella D.G.R.Veneto n. 1624/1999, *tali norme* (in particolare il D.P.C.M. 27 Dicembre 1988) *“sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull'ambiente particolarmente rilevante”* e che *“sarà quindi opportuno assumere tali norme con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”*.

Si è optato quindi per la stesura dello Studio di Impatto Ambientale articolato nei tre quadri di riferimento: *programmatico, progettuale ed ambientale* di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 27/12/88 ritenendo che i medesimi rappresentino una struttura standard di riferimento dalla quale è opportuno evitare il più possibile di discostarsi, fermo restando, come espressamente previsto dalla D.G.R.V. N. 1624/1999:

- che «tali norme [ossia quelle che disciplinano i contenuti dei tre quadri di riferimento] sono riferite a progetti di opere che, per le loro caratteristiche tipologiche e dimensionali, possono avere un impatto complessivo sull'ambiente particolarmente rilevante»,

e che pertanto

- tali norme vengono assunte «con le semplificazioni e gli adeguamenti di approfondimento correlabili alla diversa scala di importanza delle tipologie progettuali assoggettate a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale»,

e comunque

- opportunamente integrandole, ove necessario, con i contenuti specifici richiesti per l'impianto di recupero in discussione a norma della D.G.R.V. N. 995/2000 "*Specifiche tecniche e sussidi operativi per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale [espressamente] per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti*",

premettendovi

- «la descrizione del progetto con indicazione dei (principali) parametri ubicativi, dimensionali e strutturali e le finalità dello stesso» espressamente prevista come contenuto dello SIA (Allegato VII del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.), e che logicamente deve precedere anche il quadro di riferimento programmatico.

## 4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Così come previsto dall'Allegato VII alla parte II del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., nel presente capitolo viene descritto il progetto (dell'impianto di recupero), indicandone le finalità e riportandone i (principali) parametri ubicativi, dimensionali, strutturali e funzionali.

### 4.1 Finalità del progetto

Come si è già avuto modo di dire, il progetto è finalizzato al *trasferimento* di un (esistente) *“impianto di recupero rifiuti (metallici) non pericolosi” (attualmente sito in zona impropria in Comune di Bassano del Grappa) in Comune di Tezze sul Brenta* di cui è proponente la ditta Moretto s.r.l. titolare dell'impianto stesso.

Il trasferimento richiesto (il nuovo impianto di Tezze sul Brenta) consentirà a Moretto s.r.l. di proseguire la propria attività in un sito idoneo (zona produttiva), rispondendo in modo adeguato alla richiesta dell'utenza a cui si rivolge, potendo in tal modo dismettere l'attuale impianto nel sito di Bassano del Grappa, che potrà quindi essere destinato ad altri usi consentiti, con indubbi benefici anche sotto il profilo dell'impatto ambientale sull'area interessata.

### 4.2 Localizzazione del sito – Infrastrutture dell'impianto di recupero

Il nuovo impianto di recupero rifiuti metallici in discussione verrà realizzato nell'ambito della nuova lottizzazione artigianale-industriale di Via Tre Case in Comune di Tezze sul Brenta; la zona è classificata “D1/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso ” dal vigente P.R.G. comunale; il sito dista circa 1 Km dal centro della frazione “Stroppari” ed è accessibile direttamente da Via Einaudi, innestata (attraverso Via Matteotti) sulla viabilità principale rappresentata dalla Strada di Tre Case (via Tre Case) che collega Tezze sul Brenta a Rossano Veneto e interseca (ad est del sito) la S.P. 47.

Il sito di progetto, che ha una **superficie (del lotto)** pari a **12'095 mq**, insiste in area catastalmente censita in Comune di Tezze sul Brenta al foglio n. 2, mappali nn. 1982, 1986, 1990, 1993, 1996, 1998, 2033, 2071, 2073 e 2075, confinante a est con la strada di lottizzazione, a nord e a sud con altri lotti industriali ineditati e ad ovest con area agricola (lungo il cui margine orientale è previsto di realizzare una strada di collegamento fra la S.S. 53 e l'innesto con la S.P.V.).

Nelle vicinanze del sito di progetto non sono presenti nuclei abitativi.

Per quanto concerne l'area vasta, il sito di progetto si colloca a circa 2 Km a est del sito SIC/ZPS “Grave e Zone umide del Brenta”; in considerazione della distanza e della tipologia dell'impianto, è da ritenersi esclusa, per ogni componente ambientale, qualsiasi forma di impatto generato dal progetto sugli Habitat e sulle specie presenti nella zona suddetta. Per i relativi approfondimenti, si rinvia all'**Elaborato IG** del Progetto definitivo (“*Attestazione di non necessità della V.inc.A.*”).

L'area di impianto sarà adeguatamente recintata con rete metallica sorretta da muratura in cls lungo perimetro di confine ovest e, sugli altri lati, con grigliato tipo "Orsogrill" sorretto da muro in cls.

L'impianto disporrà di due ampi passaggi carrai dalla strada di lottizzazione.

Il fabbricato industriale (*involucro edilizio dell'impianto*) avrà una **superficie coperta di 5'800 mq.**

L'area dell'impianto sarà perimetrata (sui lati nord, sud ed ovest) da una fascia verde piantumata di protezione ambientale avente un profondità minima di 3 m (sui lati nord e sud) opportunamente raccordata e aumentata fino ad un massimo di 10 m sul lato ovest a confine con l'area agricola; la **superficie a verde** risulta così complessivamente pari a **1'305 mq.**

Sulla la fascia verde perimetrale (lati nord, sud ed ovest d'impianto) sarà messa a dimora una siepe arborea di carpino bianco (*Carpinus betulus*) costituita inizialmente da esemplari di altezza non inferiore a 1,80 m (piantumati con distanza d'impianto di circa 1 m) che saranno successivamente sottoposti a potatura di contenimento, in modo da privilegiarne lo sviluppo in verticale. Sul lato ovest, a confine con l'area agricola, la siepe arborea sarà rinforzata con la messa a dimora, in posizione arretrata, di un filare di esemplari della stessa specie (*Carpinus betulus*) aventi un'altezza iniziale non inferiore a 3 metri che saranno coltivati liberi, senza potatura, in modo da sviluppare una chioma espansa a tutto vantaggio della mitigazione visiva.

Tutta l'area scoperta di pertinenza dell'impianto in progetto, a meno della fascia arborea perimetrale di "protezione ambientale", verrà pavimentata con calcestruzzo armato. Il **piazzale pavimentato scoperto** di pertinenza (spazi di movimentazione e parcheggio), che avrà un'estensione complessivamente pari a **4'990 mq**, sarà presidiato da un sistema di captazione delle acque meteoriche con caditoie all'uopo raccordate ad appositi collettori di esaurimento.

Il sistema fognario delle acque meteoriche comprende due distinte reti di drenaggio:

- quella delle acque pluviali (del tetto del fabbricato) corrviate ad una trincea disperdente negli strati subsuperficiali del suolo;
- quella delle acque scolanti dall'area pavimentata scoperta, afferente ad un impianto di raccolta e trattamento della "prima pioggia", quest'ultima prudenzialmente recapitata in fognatura pubblica; le acque di "seconda pioggia" saranno recapitate nella trincea disperdente di cui sopra.



#### **4.2.1 L'involucro edilizio dell'impianto (capannone)**

---

Il fabbricato in progetto che avrà, come detto, una superficie coperta pari a 5'800 mq, avrà un'altezza utile (interna) pari a 10,50 m, al netto dell'ingombro dei volumi tecnici *“costituiti dai carri ponte per tutta l'estensione del loro movimento”* conformemente a quanto previsto dall'art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. e come ribadito dall'art. 9 delle N.T.A. del Piano di Lottizzazione approvato.

Per la realizzazione delle strutture portanti (pilastri e travi) e del solaio di copertura saranno utilizzati elementi prefabbricati in c.a.p..

Il tetto del fabbricato sarà costituito da elementi prefabbricati poggianti su apposite architravi; la copertura sarà del tipo a shed (con ampie superfici illuminanti).

Il fabbricato sarà tamponato con muratura in calcestruzzo armato dello spessore di 50 cm fino ad una quota di 8 m dal pavimento e con una pannellatura di elementi metallici precoibentati in lamiera di acciaio grecata preverniciata, per la restante altezza di prospetto.

La finestratura sarà del tipo a nastro, con ampie superfici apribili motorizzate.

Il pavimento del capannone sarà realizzato in calcestruzzo armato corazzato liscio al quarzo per usi industriali.

#### **4.2.2 Reti di drenaggio delle acque e di raccolta dei colaticci interni**

---

Sono previste reti separate per la regimentazione:

- delle acque nere,
- delle acque meteoriche, come già detto, distinguendo tra pluviali e acque scolanti dal piazzale pavimentato,
- dei colaticci (eventualmente) insistenti sul pavimento del capannone in corrispondenza delle aree di stoccaggio dei *“trucioli ferrosi”* (che possono appunto percolare colaticci oleosi).

La superficie del pavimento delle aree di deposito dei trucioli ferrosi sarà sagomata in modo utile a corrivare eventuali *colaticci* (oleosi) entro una canaletta grigliata confluyente in una vasca di raccolta a tenuta in c.a.v. internamente rivestita con resina epossidica resistente all'aggressione chimica di volume utile pari a 2 mc. La vasca di raccolta sarà munita di indicatore di livello con visualizzazione a quadro dello stato di riempimento (mediante led luminosi) e di allarme visivo di massimo livello (rotofaro).

Le acque meteoriche dei pluviali della copertura e quelle scolanti dall'area pavimentata scoperta saranno allontanate con collettori a gravità e recapitate rispettivamente:

- direttamente negli strati subsuperficiali del suolo mediante una trincea disperdente,
- ad un impianto di raccolta e trattamento della “prima pioggia” (che sarà scaricata nella rete fognaria pubblica delle acque nere che serve la zona produttiva), con sfioro e recapito della “seconda pioggia” nella trincea disperdente di cui sopra.

L'impianto di raccolta e trattamento della “prima pioggia” viene previsto in via prudenziale (il piazzale pavimentato non rientrerebbe infatti fra le tipologie di superfici per le quali il P.T.A. prescrive la raccolta ed il trattamento delle acque di dilavamento) ritenendosi quindi sufficiente la raccolta e il trattamento di un volume di acque meteoriche corrispondente ad una altezza di precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sulla superficie impermeabilizzata scoperta, convenzionalmente considerata “prima pioggia”. Poiché la superficie pavimentata scoperta (presidiata) ascende a 4'990 mq, il volume utile minimo da assicurare alla vasca di raccolta della “prima pioggia” risulta pari a 25 mc.

L'impianto di raccolta e trattamento della “prima pioggia” sarà costituito, nell'ordine, dai seguenti manufatti (interrati):

- vasca di raccolta-decantazione-disoleazione statica, in c.a.v. a pianta rettangolare che assicura un volume utile (di raccolta) pari a 25 mc;
- pozzo di sollevamento (svuotamento della vasca di raccolta) nel quale è prevista l'installazione di una pompa sommergibile con funzionamento controllato da un dispositivo sensore di pioggia-temporizzatore oltrechè da un regolatore di livello (per arresto pompa al raggiungimento del livello minimo),
- disoleatore con filtro a coalescenza.

Le acque meteoriche (di “prima pioggia”) saranno convogliate nella vasca di raccolta mediante una tubazione la cui generatrice superiore risulterà alla quota - di sfioro - della generatrice inferiore del collettore di esaurimento (della “seconda pioggia”) nella trincea disperdente; in questo modo si avrà lo sfioro (della “seconda pioggia”) soltanto a seguito del completo riempimento della vasca di raccolta; per prevenire il rigurgito di sostanze flottanti nel collettore di esaurimento della “seconda pioggia”, la tubazione di adduzione alla vasca di raccolta sarà opportunamente sifonata.

La vasca di raccolta della “prima pioggia” sarà dotata di una paratia di contenimento di eventuali sostanze flottanti spinta fino alla quota di 15 cm dal fondo vasca realizzata sul lato opposto a quello di adduzione; in questo modo la vasca svolge anche la funzione di una prima “sgrassatura” statica delle acque raccolte.

L'estrazione della “prima pioggia” accumulata (e decantata) nella vasca di raccolta avverrà mediante una tubazione (sul lato opposto a quello di adduzione) ad una quota rialzata di 30 cm rispetto al fondo della vasca in modo da garantire il trattenimento (oltre che delle sostanze flottanti) anche di eventuali sedimenti (che potranno essere espurgati all'occorrenza e smaltiti come rifiuti). L'escursione di livello della vasca di raccolta, sopra il livello della generatrice inferiore della tubazione di estrazione assicura un volume netto di raccolta di circa 25 mc, corrispondente a 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sulla superficie presidiata.

L'acqua raccolta verrà convogliata, per vasi comunicanti, in un pozzo di sollevamento in cui sarà installata una pompa sommergibile avente una portata di 5 mc/h che assicura quindi lo svuotamento della vasca di raccolta in 5 ore; sulla mandata della pompa, entro apposito pozzetto (di misura), sarà installato un contatore per la contabilizzazione dei volumi scaricati; l'acqua (pre-decantata) sarà quindi prudenzialmente convogliata ad un disoleatore con filtro a coalescenza ed infine ad un pozzetto di ispezione da cui si dipartirà il collettore di scarico (della "prima pioggia" trattata) nella fognatura comunale acque nere. Per non gravare idraulicamente la condotta fognaria pubblica durante ed immediatamente dopo la cessazione dei singoli eventi meteorici e, soprattutto, per consentire la decantazione di eventuali corpi solidi e l'affioramento di eventuali sostanze flottanti nella vasca di raccolta, l'attivazione della pompa di svuotamento della vasca di raccolta della "prima pioggia" dovrà avvenire con un congruo ritardo rispetto alla cessazione dell'evento meteorico; per far ciò, un apposito sensore di pioggia SP, all'incedere della precipitazione meteorica, attiva un controllo di livello LC installato nel pozzo di sollevamento; al cessare della precipitazione meteorica, il sensore di pioggia attiva un temporizzatore T che inizia il conteggio del tempo di decantazione preimpostato (sul temporizzatore programmabile) trascorso il quale si avvia automaticamente la pompa di svuotamento che estrae l'acqua fino al livello minimo del pozzo di sollevamento. Tenendo conto della definizione di "nuovo evento meteorico" data dall'art.39 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Veneto e considerato che lo svuotamento della vasca di raccolta può completarsi in un tempo di 5 ore, il ritardo (programmabile) di attivazione della pompa di svuotamento non potrà superare le 40 ore; poiché è auspicabile che la vasca torni ad assolvere il suo ruolo di raccolta nel più breve tempo possibile compatibilmente con le esigenze dell'Ente gestore del servizio di fognatura, si ritiene congruo un "ritardo" di 24 ore. Ovviamente, qualora nell'ambito del ritardo impostato, la precipitazione meteorica dovesse riprendere (trattandosi in questo caso dello stesso evento meteorico), il sensore di pioggia provvederà automaticamente all'azzeramento del temporizzatore che effettuerà quindi nuovamente il conteggio del tempo (ritardo) alla definitiva cessazione dell'evento.

Qualora l'intensità e/o il prolungarsi della precipitazione dovessero comportare il superamento del volume di raccolta della "prima pioggia", il volume eccedente di precipitazione verrà scolmato, attraverso il collettore di sfioro, nella trincea disperdente per lo scarico negli strati subsuperficiali del suolo, così come avviene per le acque meteoriche dei pluviali della copertura del fabbricato.

In assenza di precipitazioni meteoriche il sensore di pioggia disabilita il funzionamento del controllo di livello LC (che attiva il funzionamento della pompa di svuotamento) e quindi, in assenza di pioggia, la vasca svolge il ruolo di raccolta (di emergenza) di eventuali spanti (accidentali) di liquidi sul piazzale presidiato (ad esempio per rottura di serbatoio di vettore di trasporto).

### 4.3 Lay-out ed operazioni previste

---

L'attività di recupero (messa in riserva e trattamento) è prevista esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio dotato di pavimentazione impermeabile e resistente (massetto di calcestruzzo armato). L'area esterna, pure integralmente pavimentata con calcestruzzo armato, è adibita unicamente alla manovra dei vettori e a parcheggio di autovetture e di vettori. Nell'area esterna saranno eventualmente parcheggiati, all'occorrenza, soltanto cassoni container vuoti e ripuliti.

Le operazioni di recupero riguardano, oltre alla messa in riserva, la cernita preliminare, la selezione manuale e con caricatore a polipo, eventuali operazioni di tranciatura e smontaggio manuali e la pressatura/cesoiatura. A parte le operazioni di pressatura/cesoiatura per le quali la ditta dispone di apposita macchina, le varie operazioni di cernita-selezione-smontaggio-tranciatura (con utensili manuali) vengono effettuate "in cumulo".

L'organizzazione dell'impianto prevede le seguenti operazioni:

- a) controllo radiometrico e pesatura,
- b) conferimento in impianto,
- c) cernita manuale/con caricatore a polipo per differenziare la qualità dei materiali e separare eventuali materiali non metallici/sostanze estranee ed eventuali altre operazioni manuali (di tranciatura e smontaggio),
- d) pressatura e cesoiatura (eventuale),
- e) messa in riserva del metallo selezionato,
- f) caricamento vettori con destinazione agli impianti di riutilizzo delle M.P.S. e dei "non rifiuti" ottenuti (conformi alle specifiche richieste) e/o ad ulteriori impianti di recupero dell'aliquota di rifiuti ceduti come tali (soltanto messi in riserva ovvero preselezionati).

L'involucro edilizio è suddiviso in due aree: una (di dimensioni prevalenti) destinata all'attività di recupero di rifiuti ferrosi, l'altra destinata all'attività di recupero dei rifiuti non ferrosi, entrambe servite da un "settore conferimento".

Per le operazioni di pressatura-cesoiatura viene (e verrà) utilizzata una pressa-cesoia HYDROMEC mod. T650L della potenza di 120 KW che ha una spinta di 650 t ed una sezione di uscita 800 x 600 mm e può funzionare in modalità:

- "pressa" per produrre pacchi di sezione 800 x 600 mm e lunghezza regolabile fino a 2.000 mm,
- "cesoia passo-passo" con intervalli di cesoiatura regolabili a partire da qualche centimetro.

#### 4.4 Tipologie di rifiuti “accettabili”

I rifiuti che si prevede di trattare (ai fini del recupero) sono i medesimi già gestiti, in regime semplificato, nell’attuale sito di Bassano del Grappa, ossia alcuni ben definiti rifiuti non pericolosi metallici (ferrosi e non ferrosi).

Le tipologie di rifiuti “accettabili” sono elencate nella **tabella a)** che segue con i rispettivi codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (di cui alla Decisione 2000/532/CE e s.m.i.) unitamente: alla specifica descrizione “merceologica” e provenienza, alle tipologie corrispondenti (paragrafi) dell’allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. e alle operazioni di recupero previste (di cui all’allegato C del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.).

**Tab. a) Tipologie di rifiuti “accettabili” ed operazioni di recupero effettuate e previste**

<i>Codice C.E.R.</i>	<i>Nome del rifiuto</i>	<i>Descrizione “merceologica” dei rifiuti e provenienza</i>	<i>Tipologie corrispondenti del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.</i>	<i>Operazioni di recupero Allegato C D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.</i>
10 02 10	Scaglie di laminazione	Scaglie di laminazione (e stampaggio) ferro	3.1	R13
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Cascami di lavorazione metalli ferrosi (residui minerali di ferro)	3.1	R13
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Cascami di lavorazione metalli non ferrosi e loro leghe	3.2	R13
11 05 01	Zinco solido	Zinco solido residuo da processi di zincatura	3.2	R13 - R4
12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Trucioli di metalli ferrosi residuati da attività (industriali / artigianali) di lavorazione (con macchine utensili) di ferro, acciaio e ghisa	3.1	R13 - R4
12 01 02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	Sfridi di lamierino di ferro / acciaio residuati da attività (industriali / artigianali) di tranciatura (con presse), taglio laser e al plasma, carpenteria	3.1	R13 - R4
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Trucioli di metalli non ferrosi (ottone, rame, alluminio) residuati da attività (industriali / artigianali) di lavorazione (con macchine utensili)	3.2	R13 - R4
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	Sfridi di lamierino di metalli non ferrosi (ottone, rame, alluminio) residuati da attività (industriali / artigianali) di tranciatura (con presse), taglio laser e al plasma, carpenteria	3.2	R13 - R4
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	Sfridi di lamierino di metalli ferrosi residuati da attività (industriali / artigianali) di tranciatura (con presse), taglio laser e al plasma, carpenteria	3.1	R13 - R4
15 01 04	Imballaggi metallici	Imballaggi di metallo ferroso nuovi (fuori specifica) e/o bonificati residuati da attività industriali / artigianali / commerciali	3.1	R13 - R4
		Imballaggi in alluminio comprese lattine in alluminio e scarti di imballaggi di alluminio residuati da attività industriali / artigianali / commerciali	3.2	R13 - R4
16 01 17	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi e parti di veicoli fuori uso bonificati provenienti da autofficine e da impianti di autodemolizione autorizzati	3.1	R13 - R4
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	Metalli non ferrosi residuati da attività di demolizione	3.2	R13 - R4
17 04 02	Alluminio	Alluminio e cavo di alluminio	3.2	R13 - R4
17 04 04	Zinco	Zinco proveniente da attività di demolizione	3.2	R4
17 04 05	Ferro e acciaio	Metalli ferrosi provenienti da attività di demolizione	3.1	R13 - R4
		Attrezzature e macchinari obsoleti da dismissioni industriali / artigianali	3.1	R13 - R4
17 04 06	Stagno	Stagno proveniente da attività di demolizione	3.2	R4
17 04 07	Metalli misti	Metalli misti provenienti da attività di demolizione	3.2	R13 - R4
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	Rifiuti di metalli non ferrosi provenienti da operazioni di separazione metalli di rifiuti triturati	3.2	R13 - R4
19 12 02	Metalli ferrosi	Metalli ferrosi provenienti dal trattamento meccanico (separazione frazione ferrosa) dei rifiuti	3.1	R13 - R4
19 12 03	Metalli non ferrosi	Metalli non ferrosi provenienti dal trattamento meccanico (separazione metalli) dei rifiuti	3.2	R13 - R4
20 01 40	Metallo	Metalli ferrosi e non ferrosi provenienti dalla raccolta differenziata / ecocentri comunali	3.1	R13 - R4

---

## 4.5 Potenzialità massima di trattamento e Capacità massima di stoccaggio dell'impianto

---

### 4.5.1 Potenzialità massima di trattamento

---

La potenzialità massima di un impianto di recupero, che utilizza un complesso di operazioni/sistemi di trattamento diversificati per le specifiche tipologie di rifiuti da recuperare, può essere determinata con riferimento alle singole operazioni o alla loro sequenza ordinata per le tipologie di rifiuti che richiedono più di un'operazione; in questo caso il "collo di bottiglia" della potenzialità di recupero è costituito dall'operazione più lenta. Le operazioni di recupero da considerare per l'impianto in discussione sono le seguenti:

- 1) operazioni manuali/con caricatore a polipo:
  - cernita con caricatore a polipo/selezione manuale "negativa" (per separare le componenti indesiderate),
  - differenziazione materiali/separazione metalli (con caricatore a polipo),
  - smontaggio, eliminazione di rivestimenti (da cavi), tranciatura, ecc...;
- 2) pressatura e cesoiatura con pressa-cesoia.

La potenzialità delle operazioni manuali/con caricatore a polipo non può essere univocamente definita a priori, essendo correlata alla tipologia e alle caratteristiche di rifiuti da trattare e quindi alle operazioni nello specifico richieste, in particolare se sono richieste operazioni di smontaggio (ad esempio di macchinari) la cui complessità e quindi durata dipendono dalla specifica situazione che si presenta. Per le operazioni di cernita - selezione manuali /con caricatore a polipo di lamierino ferroso può essere stimata approssimativa-mente una potenzialità di 50 t/h mentre le altre operazioni manuali richiedono tempi variabili ma comunque più lunghi con potenzialità dell'ordine di 10 t/h.

La pressa – cesoia ha una potenzialità variabile da 50 a 100 t/h a seconda della tipologia di rifiuto e della dimensione richiesta al cesoiato. Ne consegue che questo macchinario, per la potenzialità prevista, risulterà significativamente sottoutilizzato e sarà quindi impiegato in modo discontinuo per durate molto limitate nell'arco della giornata lavorativa.

Come già detto in premessa, per l'impianto in progetto, si prevede una potenzialità massima complessiva di trattamento pari a **25'000 t/anno**, cui corrisponde una potenzialità media giornaliera, considerando 250 giorni/anno di attività, di 100 t/giorno.

## 4.5.2 Capacità massima di stoccaggio

La capacità massima di stoccaggio (messa in riserva di rifiuti da recuperare) può essere determinata sulla base delle aree e quindi dei volumi disponibili dell'impianto, individuati con lo studio del lay-out che deve garantire uno sfruttamento ottimale delle strutture nel rispetto di criteri di sicurezza, assicurando in primo luogo adeguati spazi di manovra/movimentazione dei mezzi e percorsi sicuri per il personale. Alle diverse tipologie di rifiuti sono state assegnate specifiche aree di stoccaggio; in base alle dimensioni di queste aree, alle modalità di stoccaggio e alla densità (apparente) dei rifiuti, è possibile calcolare la massima capacità di stoccaggio di ciascuna area; i risultati del calcolo sono riportati nella *tabella b*) che segue (l'ID area fa riferimento alle sigle riportate nel lay-out argomento dell'*Elaborato 1E5* del *Progetto definitivo*).

Risulta in definitiva una capacità complessiva massima di stoccaggio/ messa in riserva di rifiuti da trattare pari a **3.670 t** (al netto dei rifiuti prodotti).

Per quanto concerne i rifiuti prodotti, si ritiene sufficiente prevedere una capacità di deposito (preliminare), entro containers e casse metalliche, di rifiuti esitati dalle operazioni di cernita/selezione (negativa) complessivamente pari a 100 t.

**Tab. b) Capacità massima di stoccaggio rifiuti (in ingresso) dell'impianto**

ID. AREA	Tipologie corrispondenti del D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.	CODICI C.E.R.	DIMENSIONI STOCCAGGIO			VOLUME m <sup>3</sup>	RIDUZIONE PER CUMULO %	VOLUME EFFETTIVO m <sup>3</sup>	DENSITA' t/m <sup>3</sup>	Capacità max effettiva di stoccaggio t
			Lungh. m	Largh. m	Altezza m					
<b>R1</b>	3.1	12 01 01	9,20	10,50	7,00	<b>676,20</b>	35%	<b>440</b>	1,0	<b>440</b>
<b>R2</b>	3.1	12 01 02	10,50	10,40	7,00	<b>764,40</b>	15%	<b>650</b>	1,0	<b>650</b>
	3.1	12 01 99								
<b>R3</b>	3.2	12 01 04	7,50	8,00	5,00	<b>300,00</b>	15%	<b>255</b>	1,2	<b>306</b>
<b>R4</b>	3.2	12 01 03	6,75	3,60	5,00	<b>121,50</b>	15%	<b>103</b>	1,2	<b>124</b>
<b>R5</b>	3.1	10 02 10	20,00	10,75	7,00	<b>1'505,00</b>	20%	<b>1'204</b>	0,7	<b>843</b>
	3.1	10 02 99								
	3.1	16 01 17								
	3.1	17 04 05								
	3.1	19 12 02								
<b>R6</b>	3.2	17 04 01	7,50	9,60	5,00	<b>360,00</b>	15%	<b>306</b>	1,2	<b>367</b>
<b>R7</b>	3.2	17 04 02	10,00	5,60	5,00	<b>280,00</b>	15%	<b>238</b>	1,0	<b>238</b>
<b>R8</b>	3.1	20 01 40	4,00	10,75	5,00	<b>215,00</b>	15%	<b>183</b>	1,0	<b>183</b>
<b>R9</b>	3.2	17 04 07	5,80	2,20	2,40	<b>30,60</b>	0%	<b>31</b>	1,8	<b>56</b>
<b>R10</b>	3.3	15 01 04	6,80	3,50	4,00	<b>95,20</b>	20%	<b>76</b>	0,5	<b>38</b>
<b>R11</b>	3.2	10 08 99	10,00	10,00	5,00	<b>500,00</b>	15%	<b>425</b>	1,00	<b>425</b>
	3.2	11 05 01								
	3.2	17 04 04								
	3.2	17 04 06								
	3.2	19 10 02								
	3.2	19 12 03								
<b>TOTALI</b>								<b>3'911</b>		<b>3'670</b>

## 4.6 Verifiche di conformità dei rifiuti in ingresso (da recuperare) e dei materiali (NON RIFIUTI/M.P.S.) in uscita

L'attività di recupero, che si riferisce a rifiuti rientranti nelle tipologie (paragrafi) 3.1 e 3.2 dell'allegato 1 - suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., è subordinata, non solo alla certificazione di "non pericolosità" (analisi di classificazione) per i rifiuti aventi codici "a specchio", ma anche ad una serie di verifiche delle caratteristiche "di recuperabilità" da effettuarsi sui rifiuti "in ingresso".

Le verifiche sui rifiuti "in ingresso" vengono effettuate presso il (dal) produttore preliminarmente al 1° conferimento e successivamente ripetute ogni due anni o ad ogni modifica della filiera e/o delle caratteristiche del rifiuto. Le analisi devono riferirsi a campioni rappresentativi dei rifiuti da conferire; per i rifiuti aventi codici "a specchio" le analisi, sottoscritte da un chimico abilitato, dovranno attestare inequivocabilmente la non pericolosità del rifiuto; le analisi di "caratterizzazione" (ai fini del recupero) dovranno prevedere la determinazione analitica (su campioni rappresentativi) di: concentrazione di PCB e PCT, percentuale di inerti e materiali non metallici (anche non ferrosi per la tipologia 3.1), percentuale di olii; dovrà essere inoltre attestata la non radioattività del rifiuto. Nei casi dubbi e comunque a discrezione del Gestore dell'impianto, prima del conferimento, quest'ultimo potrà procedere, anche tramite propri tecnici di fiducia, a sopralluoghi presso il Produttore e al prelievo di campioni rappresentativi dei rifiuti da conferire per successive determinazioni analitiche di controllo.

Le analisi di classificazione comprovanti la non pericolosità dei rifiuti effettuate a cura del Produttore, per gli "imballaggi metallici bonificati", devono essere accompagnate da una dichiarazione di avvenuta bonifica sottoscritta dal responsabile della procedura di bonifica stessa.

Per particolari tipologie di rifiuti di complessa caratterizzazione analitica, quali i "macchinari dismessi", i "cavi elettrici" e "parti di macchine" è ammesso il ricorso alla caratterizzazione merceologica, comunque sottoscritta da Tecnico abilitato.

Per i "metalli provenienti da ecocentri comunali", le analisi dei rifiuti in ingresso sono integrate da una scheda di verifica periodica attestante l'assenza di componenti pericolose sottoscritta dal responsabile dell'ecocentro.

Le verifiche sui rifiuti "in ingresso" comprendono i seguenti controlli:

- misure di radioattività con strumentazione portatile,
- verifica dell'assenza di: rifiuti gocciolanti e/o polverosi, odori anomali, contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Ad esito non favorevole dei suddetti controlli i rifiuti saranno respinti al mittente.



Per i “rottami di ferro” e i “rottami di alluminio”, il Gestore applica (necessariamente) le procedure di gestione e di verifica previste dal recente Regolamento Comunitario N.333/2011 cogente a far data dal 09/10/11; in particolare, come per l’impianto in essere, anche per l’impianto in progetto sarà adottato il “*sistema di gestione della qualità*” previsto dall’art.6 del Regolamento Europeo, certificato da Ente accreditato.

Per le “Materie Prime Seconde” ottenute dal recupero di rifiuti metallici non ferrosi e non di alluminio, continuano ad applicarsi (soltanto) le procedure di verifica di rispondenza alle caratteristiche di cui al punto 3.2.3 dell’Allegato 1 – Suballegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. comprendenti i seguenti controlli:

- misure di radioattività con strumentazione portatile;
- prelievo di campioni rappresentativi da partite omogenee da avviare agli impianti di destinazione e successiva determinazione analitica (sui campioni prelevati) presso laboratori convenzionati di: percentuale di olii e grassi, percentuale di inerti e materiali indesiderati, percentuale di solventi organici, percentuale (riferita alle polveri totali) di polveri con granulometria inferiore a 10 µm.

Sulle M.P.S. non si ritiene necessaria la determinazione di PCB e PCT in quanto la massima concentrazione ammessa di questi composti nelle M.P.S. corrisponde alla massima concentrazione ammessa nei rifiuti in ingresso che, in tal senso, vengono già controllati.

Di tutte le attività di verifica sarà tenuta apposita registrazione.

## 5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

In base al punto 4.2.1. della D.G.R. n. 1624/1999, che fedelmente riproduce l'articolo 3 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988,

*«il quadro di riferimento programmatico per lo Studio di Impatto Ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (...)».*

In dettaglio, *«il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende»:*

- a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;*
- b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:
  - 1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;*
  - 2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;**
- c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari».*

Ove ricorra il caso, *«il quadro di riferimento descrive inoltre:*

- a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;*
- b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori».*

Da quanto sopra si ricava come nel “quadro di riferimento programmatico” vengano presi in considerazione gli “obiettivi” degli strumenti pianificatori pertinenti all'opera od intervento progettato (come si è detto il primo e fondamentale contenuto del “quadro” è «la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso»).

Per contro, le prescrizioni ed i vincoli contenuti negli atti di pianificazione generale o attinenti ad altri settori vanno considerati nel “quadro di riferimento progettuale” essendo quello il contesto nel quale deve essere tra l'altro descritto *«l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:*

- 1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;*

- 2) *le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesaggistici e territoriali e piani di settore;*
- 3) *i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, storico-culturali, demaniali e idrogeologici, servitù e altre limitazioni alla proprietà»;*

come è espressamente indicato all'art. 4, comma 4, lett. b), del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (testualmente riprodotto al punto 4.2.2 della D.G.R. n. 1624/1999).

## **5.1 Atti di Pianificazione e Programmazione considerati nel Quadro di Riferimento Programmatico**

Trattandosi di un progetto relativo ad un impianto di recupero rifiuti, chiaramente gli *“atti di pianificazione e programmazione settoriale”* da prendere in considerazione nel quadro di riferimento programmatico sono in primo luogo quelli relativi alla gestione dei rifiuti, ossia, nello specifico, il piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali. Infatti:

- per gli impianti di recupero dei rifiuti, il fatto che siano conformi al relativo piano di gestione (ma per poter essere conformi è necessario che dallo stesso siano in qualche modo previsti) è una condizione necessaria (ancorché non sufficiente) di approvabilità (o addirittura di procedibilità delle domande di approvazione);
- il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, al pari degli altri piani ambientali di settore, è subordinato al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (detto per inciso, l'originario art. 16 delle norme di attuazione del PTRC, contenente le *«Direttive in materia di smaltimento dei rifiuti»*, è stato integralmente abrogato dall'art. 58, comma 4, della L.R. n. 3/2000), ma, rispetto ai piani territoriali e urbanistici, ha la stessa efficacia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (art. 20, comma 2, della L.R. n. 33/1985, tuttora applicabile);
- vero è che, ove ne ricorra la necessità, *«il quadro di riferimento descrive inoltre ... le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori»*, ma tale disposizione riguarda tutt'altre ipotesi e non è certo applicabile agli interventi previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, posto che per detti interventi *«le eventuali disarmonie [di detto piano] rispetto alle previsioni contenute in distinti strumenti programmatori»*, salvo comportino l'illegittimità del piano stesso, non possono precludere l'attuazione degli interventi medesimi, ma possono eventualmente solo condizionarne le modalità di realizzazione e quindi hanno rilievo solo nell'ambito del quadro di riferimento progettuale. Altri atti di pianificazione possono eventualmente rilevare solo condizionamenti progettuali, salvo che altri atti di pianificazione e programmazione contengano prescrizioni e vincoli inderogabili ed al contempo incompatibili con le previsioni del Piano di settore.

Ai fini del presente studio sono stati presi nel debito esame, oltre al suddetto piano per la gestione dei rifiuti speciali, peraltro al momento solo adottato (la vecchia versione), anche:

- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato con D.G.R.V. n. 327 del 17/02/09;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato con D.C.P. n. 40 del 20/05/2010, appena approvato dalla competente Commissione Regionale (alla data del presente Studio non è ancora stato pubblicato il relativo provvedimento, per cui lo stato del “Piano” è ancora a livello di “adozione”);
- Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto;
- il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Tezze sul Brenta.

Come documentazione ulteriore sono allegate al presente studio anche le carte tematiche relative:

- al P.R.T.R.A.,
- al P.R.R.A.,
- all’uso del suolo,
- ai temi geologici,
- ai temi idraulici/idrologici.

## **5.2 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.)**

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali viene redatto in attuazione degli articoli 19 (comma 1, lett. a), e 22 del (previgente) D.Lgs. 22/97 e dell’articolo 11 della Legge Regionale N. 03/2000. Secondo la normativa di riferimento, il piano deve in particolare:

- promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori di produzione e ai principali poli di produzione;
- dettare i criteri per l’individuazione dei siti, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- definire le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.

Per il calcolo del fabbisogno regionale di smaltimento in relazione all'effettiva produzione di rifiuti, viene utilizzato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti) che permette di raccogliere e informatizzare i dati relativi ai produttori di rifiuti, alle quantità prodotte e smaltite; i dati vengono elaborati al fine di individuare gli interventi effettivamente necessari da approvare, il tutto al fine di garantire l'autosufficienza regionale.

Il progetto qui discusso si riferisce al TRASFERIMENTO di un'attività di recupero esistente in un sito urbanisticamente più idoneo rispetto a quello attualmente utilizzato, nell'ambito di un Comune limitrofo a quello in cui è oggi insediata. Il trasferimento consentirà quindi la "sopravvivenza" dell'attività in relazione al servizio che la stessa presta a favore di un bacino d'utenza che rimarrà sostanzialmente lo stesso di quello attuale. È evidente che la strutturazione del nuovo impianto di recupero, dotato di tutte le strutture e degli apprestamenti impiantistici atti a garantire la potenzialità e le capacità di messa in riserva richieste nonché dei necessari presidi ambientali e sicurezze, ne favorirà il consolidamento, consentendo all'azienda di garantire al meglio un utile servizio in un ambito che localmente conferma una considerevole richiesta di recupero, proponendo soluzioni conformi alle norme e al passo con la migliore tecnica oggi disponibile. Il trasferimento consentirà inoltre a Moretto s.r.l. di dismettere l'attuale impianto, collocato in sito improprio (in area classificata Z.T.O. agricola E2), che potrà quindi essere destinato ad altri usi consentiti, con indubbi benefici anche sotto il profilo dell'impatto ambientale. In definitiva il progetto proposto non ha alcuna significativa incidenza sul fronte del fabbisogno regionale ed è pienamente allineato ai principi del P.R.G.R.S., in particolare per quanto riguarda la promozione delle iniziative dirette a favorire ogni possibile forma di recupero dei rifiuti speciali.

### **5.3 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente**

Il Piano Territoriale di Coordinamento è lo strumento regionale (la cui nuova versione è in iter di approvazione alla data di stesura del presente studio) che, sul versante fisico, unitamente al Programma Regionale di Sviluppo sul versante economico, organizza e predispone le condizioni territoriali per lo "sviluppo", nella salvaguardia dei valori fondamentali, del territorio regionale.

Tale strumento, già in ossequio alla Legge 431/85, assume l'assetto di "piano urbanistico – territoriale con rilevanza paesistica" in quanto:

- individua il sistema degli "ambiti naturalistico – ambientali";
- formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e dell'ambiente immediatamente prevalenti, specificati in sede di pianificazione successiva (piani di area, piani provinciali, piani di settore) e subordinata (piani regolatori comunali);
- stabilisce quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteristiche ambientali e paesaggistiche di interesse regionale, debbano essere pianificati a livello di Piano di Area o di settore;

- regola quelle iniziative di pianificazione paesaggistica successiva e/o subordinata che possono essere adottate dalle Province o dai Comuni o loro Consorzi mediante opportune forme di coordinamento.

Il P.T.R.C. del Veneto vigente è articolato in quattro grandi sistemi:

- 1) il “sistema ambientale” che costituisce il quadro di riferimento per le aree di più rigida tutela del territorio regionale (in cui sono compresi i beni sottoposti a diversi gradi di protezione ed i relativi processi di incentivazione e sviluppo) e per il territorio agricolo di cui si considerano, in questo contesto, gli aspetti che formano parte integrante del sistema ambientale;
- 2) il “sistema insediativo”, nel quale vengono trattate le questioni attinenti all’armatura urbana ed ai servizi (generali ed alla persona), alle politiche della casa, alla forma urbana, agli standards urbanistici;
- 3) il “sistema produttivo”, nel quale vengono definite le modalità per la regolazione degli insediamenti produttivi, per la riorganizzazione di quelli esistenti e per le eventuali e/o necessarie rilocalizzazioni, nonché le linee e gli indirizzi per il loro sviluppo o la loro migliore organizzazione;
- 4) il “sistema relazionale”, nel quale vengono trattati i diversi programmi e deliberazioni nazionali e regionali relativi al trasporto e alle comunicazioni e vengono formulate le direttive per il riordino delle reti.

Per ciascun Sistema il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per il raggiungimento di un equilibrio naturale generale, il P.T.R.C. assegna alle risorse naturali una destinazione “sociale”, oltre che produttiva, che comporta:

- la conservazione del suolo, mediante prevenzione attiva del dissesto idrogeologico e la sistemazione degli ambiti degradati;
- il controllo dell’inquinamento delle risorse primarie quali aria, acqua, suolo;
- la tutela e la conservazione degli ambienti naturali;
- la tutela e la valorizzazione dei beni storico-culturali;
- la valorizzazione delle aree agricole, nel loro ruolo di equilibrio e protezione dell’ambiente;
- l’individuazione delle aree a rischio ecologico e ad alta sensibilità ambientale secondo l’art.30 della L.R. N.33/85.

Il P.T.R.C. in particolare, per quanto riguarda la procedura di V.I.A., nel quadro delle indicazioni della L.R. N. 33/85, ne impone l’applicazione alle aree “ad alta sensibilità ambientale” o ad “alto rischio ecologico” e a quelle nelle quali i valori storici e paesaggistici risultino rilevanti.

Il P.T.R.C. definisce un primo elenco di aree “ad alto rischio ecologico” e “ad alta sensibilità ambientale”, richiamate dall’art.30 della L.R. n.33/85.

Le zone ad alto rischio ecologico sono:

- le zone soggette a vincolo idrogeologico, in attesa della definitiva conclusione delle indagini in corso sulle zone di dissesto potenziale;
- le aree costiere soggette ad erosione;
- le aree di pianura a scolo meccanico e quelle nelle quali sono documentati fenomeni ciclici di esondazione;
- le aree soggette a rischio sismico;
- la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili;
- le aree indiziate di presenza di risorse idrotermali.

Sono zone ad alta sensibilità ambientale:

- le aree di interesse naturalistico;
- gli ambiti di interesse faunistico;
- le aree indiziate della presenza di monumenti geologici e/o naturalistici;
- gli ambiti di alta collina e di montagna;
- gli ambiti di interesse storico, connotati dalla presenza di centri storici, monumenti isolati, ambiti di interesse archeologico, aree interessate dalla centuriazione romana, manufatti difensivi e siti fortificati, documenti della civiltà industriale, itinerari storici ambientali;
- parchi e riserve naturali.

Per quanto attiene all'inquadramento territoriale (riferito al P.T.R.C. vigente) dell'impianto in discussione, l'area ricade nella fascia pedemontana di ricarica degli acquiferi (a nord del limite settentrionale delle risorgive). Il Comune di Tezze sul Brenta è inquadrato in un sistema caratterizzato da relazioni di tipo metropolitano a struttura diffusa e ricade in un'area classificata ad eterogenea integrità agricola. L'area di progetto non ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Zone a rischio sismico;
- Zone soggette a rischio idraulico;
- Ambiti naturalistici di livello regionale, aree di tutela paesaggistica vincolate ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, zone umide e zone selvagge;
- Centri storici di particolare rilievo, zone archeologiche vincolate ai sensi della Legge 1089/39 e della Legge 431/85, ambiti per l'istituzione di riserve archeologiche di interesse regionale, ambiti per l'istituzione di parchi naturali-archeologici, principali itinerari di valore storico e storico ambientale;
- Ambiti di istituzione di parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali;
- Ambiti da sottoporre a Piani d'Area, Piani di settore, ambiti di pianificazione di interesse regionale ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e ss.mm.ii..

Il Sito di Importanza Comunitaria più vicino è il SIC/ZPS “Grave e Zone umide del Brenta” che dista circa 2 Km (ad ovest) dall’area di progetto; in considerazione della distanza e della tipologia dell’impianto in discussione è da ritenersi esclusa, per ogni componente ambientale, qualsiasi forma di impatto generato dal progetto sugli habitat e sulle specie presenti nelle zone suddette, come si evince dalla Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A. argomento dell’*elaborato IG* del Progetto Definitivo.

L’*elaborato 2C1a* del presente Studio di Impatto Ambientale riporta le tavole del P.T.R.C. vigente con ubicato il sito di progetto.

In definitiva il P.T.R.C. non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione. Al contrario, in termini generali, il progetto risulta in accordo tanto con le disposizioni del Piano in merito alla collocazione degli impianti per rifiuti speciali (ovvero che gli impianti per rifiuti speciali siano ubicati in aree industriali -zone D- previste dai P.R.G. comunali) quanto con quegli obiettivi previsti dal Piano (in particolare per i Sistemi Produttivo e Insediativo) volti ad incentivare la dotazione di servizi da offrire al tessuto produttivo, prime fra tutte le imprese.

Poichè il sito in esame ricade all’interno della fascia di ricarica degli acquiferi, il progetto è stato sviluppato ponendo particolare attenzione alla tutela delle falde sotterranee; in particolare non è ipotizzabile alcuna pressione sugli acquiferi sotterranei in quanto:

- il processo di recupero in questione non dà luogo alla formazione di acque reflue di processo, di lavaggio e di raffreddamento;
- l’impianto di recupero è installato all’interno di un involucro edilizio, su superfici pavimentate, dove necessario presidiate da sistemi di captazione e raccolta a tenuta degli eventuali colaticci;
- l’area scoperta esterna, adibita esclusivamente a parcheggio e alla manovra dei vettori, è impermeabilizzata con un massetto di calcestruzzo armato ed è compartimentata idraulicamente da una cordona in c.a.v. lungo tutto il suo perimetro;
- l’ingresso di acque meteoriche nell’involucro edilizio è impedito dalla sagomatura dei piazzali pavimentati scoperti, la cui pendenza è tale da corrivare le acque insistenti verso una rete di caditoie al perimetro dell’area pavimentata;
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni, raccolte dalle caditoie grigliate, sono convogliate ad un impianto di controllo (trattamento) e accumulo di un volume corrispondente ad un’altezza di precipitazione di 5 mm (“prima pioggia”) che, dopo trattamento, viene recapitata nel collettore fognario pubblico delle acque nere; soltanto il volume di acque meteoriche (di seconda pioggia) eccedente la capacità di accumulo suddetta viene scolmato ad un sistema di disperdente negli strati sub-superficiali del suolo unitamente alle acque meteoriche dei pluviali (acque incontaminate) della copertura.



## 5.4 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato, ai sensi della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; trattasi, in buona sostanza, di una riformulazione (attualizzata) del P.T.R.C. vigente che, in coerenza con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. N. 42/04), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio veneto nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, nella salvaguardia dei valori fondamentali del territorio regionale.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 della L.R. 11/2004, il P.T.R.C.:

- a) *acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale generale;*
- b) *indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;*
- c) *indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico – culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici;*
- d) *indica il sistema delle aree naturali protette di interesse regionale;*
- e) *definisce lo schema delle reti infrastrutturali e il sistema delle attrezzature e servizi di rilevanza nazionale e regionale;*
- f) *individua le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici di cui all'articolo 26 (della L.R. 11/2004);*
- g) *formula i criteri per la individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali, delle grandi strutture di vendita e degli insediamenti turistico-ricettivi;*
- h) *individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra comuni che interessano il territorio di più province ai sensi dell'articolo 16 (della L.R. 11/2004).*

Il nuovo P.T.R.C. è vincolante per tutti gli altri Piani (territoriali, di settore e di sviluppo delle reti di servizio) allo stesso subordinati; il comma 5 dell'art 12 della L.R. 11/2004, infatti, prescrive che: *l'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano*

*degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno, mentre il comma 2 dell'art. 24 della medesima L.R. cita testualmente: i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizio sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi.*

Il nuovo P.T.R.C. del Veneto è articolato in sei grandi tematismi (sottosistemi) così costituiti:

- 1) “Uso del suolo”, che comprende le azioni previste dal Piano per gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti, per la cosiddetta “matrice agricola” del territorio e per il sistema insediativo. Più in particolare il tematismo riporta le specifiche misure di tutela per gli ambiti collinari, montani e per le aree pianiziali di pregio nonché le misure di salvaguardia dei “varchi” liberi da edificazione lungo le coste marine, lacuali e nelle aree aperte periurbane; si individuano inoltre le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano. Nel caso specifico della frammentazione insediativa, tipica dell'area centro-veneta (città diffusa), si prevede una estesa opera di riordino territoriale, volta a limitare l'artificializzazione e l'impermeabilizzazione dei suoli mentre nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica antica e/o recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare, lungo le principali aste fluviali. Vengono inoltre indicate, in funzione del controllo delle criticità dei suoli, le possibilità di densificazione edilizia per particolari aree e vengono previste specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.
- 2) “Biodiversità”, che contiene le azioni previste dal piano per tutelare e accrescere la diversità biologica. Più in particolare il tematismo individua e definisce i sistemi ecorelazionali (corridoi ecologici) estesi all'intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea e riporta le specifiche misure previste per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità; vengono inoltre individuati gli ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione e, per le aree di montagna, vengono indicate le azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, di tutela dei prati e pascoli alpini esistenti, di ripristino delle praterie storiche, di valorizzazione degli ambiti vocati all'agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree “urbanorurali” di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.
- 3) “Energia, risorse, ambiente”, che raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse, anche per contrastare il “cambiamento climatico”. E' incentivato l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia e sono promossi il risparmio e l'efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). Il tematismo riporta gli specifici interventi previsti dal Piano per la riduzione dell'inquinamento e per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) nonché le specifiche politiche per gli ambiti interessati dalle maggiori concentrazioni di

inquinanti del suolo, dell'aria e dell'acqua (nitrati, CO<sub>2</sub>, ecc.) e per le aree interessate dalla risalita del cuneo salino; sono inoltre riportate le misure di tutela per le acque superficiali e profonde e sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon, per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.

- 4) “Mobilità”, che raccoglie le azioni del Piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l'opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell'asse viario della Pedemontana. Il Piano prevede, anche attraverso il meccanismo della perequazione territoriale, che il riordino delle aree in fregio all'asse viario principale possa avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali. Il tematismo individua tutta la rete viabilistica (collegamenti primari, secondari, intervallivi, tra pianura e montagna, in ambito alpino transergionale e transfrontaliero) e quella ferroviaria (sistema ferroviario metropolitano regionale - SFMR).
- 5) “Sviluppo economico”, che è trattato in due tavole denominate “sviluppo economico produttivo” e “sviluppo economico ricettivo, turistico e rurale”. La prima tavola raccoglie i principali “cluster” riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività, e si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale, con funzione di “piazze di socializzazione del Terzo Veneto”, anche prevedendo una articolazione della “offerta”, una integrazione con le strutture insediative e una minimizzazione del consumo energetico e degli effetti sul sistema ambiente-territorio. Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all'impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio per le attività produttive specialistiche (nei quali intervenire favorendo l'innovazione e il marketing) e si individuano le aree da specializzare per l'attività dell'artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle “strade mercato” e si individuano “luoghi del sapere”, finalizzati anche alla promozione dello sviluppo economico (mediante promozione del rapporto tra ricerca e impresa). La seconda tavola raccoglie invece gli elementi e i contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente le diverse tipologie di turismo (ridefinendo il legame tra ospitalità e l'armatura culturale e ambientale del territorio). Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate; si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico; si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell'offerta turistica. Si prevede lo sviluppo del turismo termale, congressuale, musicale, teatrale, diportistico (quali nuovi “focus” di specializzazione turistica); si evidenzia la rete delle aviosuperfici esistenti quale fattore di competitività.

- 6) “Crescita sociale e culturale”, che raccoglie i possibili scenari di piano per disegnare il cosiddetto “Terzo Veneto”, che si distingue così attraverso progetti d’ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e nuove politiche imprenditive. Nelle piattaforme urbane di Treviso e Vicenza si evidenziano due specializzazioni di eccellenza legate, la prima, all’essere “magnete” dal quale hanno origine e si ripartono tipologie “slow” di fruizione del territorio legate all’acqua, alla natura e al gusto; la seconda, anche per la presenza massiccia di monumenti dell’architettura, quale luogo dell’armonia e per i giovani. Si individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale, nel sistema lineare verde polifunzionale sull’Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta. La trama dei percorsi ciclopedonali permette la conoscenza capillare del territorio, delle ville e dei loro contesti, delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali – letterari e dei territori di terra ed acqua del Polesine.

Per ciascun tematismo il Piano fornisce le direttive da osservare nella redazione dei Piani di Settore, dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici comunali, nonché le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei Piani di Settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici.

Per quanto concerne l’inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.R.C. adottato, riportate nell’*elaborato 2C1b* (con individuato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Tavola 01a – USO DEL SUOLO-TERRA: il sito di progetto ricade in un’area “agropolitana” che si sviluppa in prossimità del tessuto urbanizzato (la Z.A.I. esistente);
- 2) Tavola 01b – USO DEL SUOLO-ACQUA: il sito di progetto ricade nel territorio di un “comune con falde vincolate per l’utilizzo idropotabile” e in area di “produzione idrica diffusa di importanza regionale”, di “primaria tutela quantitativa degli acquiferi” e “vulnerabile ai nitrati” ;
- 3) Tavola 02 – BIODIVERSITA’: il sito di progetto ricade all’interno di un’area con “diversità dello spazio agrario medio alta”;
- 4) Tavola 03 – ENERGIE E AMBIENTE: il sito di progetto ricade all’interno di un’area con possibili livelli eccedenti di Radon e con un livello di NOx compreso fra i 20 e i 30 mg/m<sup>3</sup>;
- 5) Tavola 04 – MOBILITA’: il sito di progetto ricade in un’area avente densità territoriale compresa fra 0,30 e 0,60 abitanti/ettaro;
- 6) Tavola 05a – SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO: il sito di progetto ricade fra i “territori, piattaforme ed aree produttive” comprese negli “ambiti di pianificazione coordinata” ed in una zona in cui l’incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale è  $\geq 0,05$ ;

- 7) Tavola 05b – SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO: il sito di progetto ricade in un Comune con numero di produzioni DOC, DOP, IGP comprese fra 4,1 e 6 ed in un territorio con presenza di ville venete sparse;
- 8) Tavola 06 – CRESCITA SOCIALE E CULTURALE: il sito di progetto ricade in un'area di pianura su cui non insistono particolari vincoli e/o prescrizioni;
- 9) Tavola 07 –MONTAGNA DEL VENETO: il sito di progetto ricade in un'area con elevata presenza di rustici sparsi su cui non insistono vincoli e/o prescrizioni;
- 10) Tavola 08 – CITTA' MOTORE DEL FUTURO: il sito di progetto ricade in un'ambito pedemontano di riequilibrio territoriale.

In definitiva il P.T.R.C. adottato, come quello vigente, non contiene alcuna preclusione al progetto in discussione; l'impianto di recupero verrà infatti realizzato in un'area di una nuova lottizzazione artigianale-industriale approvata dal Comune di Tezze sul Brenta e sarà dotato di tutti i presidi ambientali e di sicurezza atti a scongiurare qualsivoglia potenziale pericolo per l'ambiente (in particolare per le falde sotterranee) e per la popolazione, fornendo invece un utile servizio per le imprese di un importante "bacino produttivo" a livello provinciale qual'è quello rappresentato dall'interland del bassanese.

## 5.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente

---

Il Piano Territoriale Provinciale (adottato - nella passata versione - dalla Provincia di Vicenza fin dal 1998) disciplina la gestione e la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio provinciale, nel quadro di uno sviluppo sostenibile, salvaguardando le risorse naturali ed ambientali per le generazioni future. Al pari del P.T.R.C. esso si esprime tramite:

- Direttive, che impegnano la Provincia ed i soggetti subordinati ad indirizzare la propria azione secondo le finalità strategiche del Piano. Le direttive rappresentano la guida per la redazione, la variazione o l'adeguamento dei piani di iniziativa provinciale e dei programmi e degli strumenti urbanistici attuativi degli Enti locali.
- Prescrizioni e vincoli, direttamente cogenti dall'adozione del Piano per i soggetti pubblici e privati.

Il vigente P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), elaborato dalla Provincia di Vicenza secondo quanto disposto dall'art. 22 e con le procedure di cui all'art. 23 della Legge Urbanistica e adottato con Delibera di Consiglio Provinciale N. 78 di Reg. del 20/12/06, formula direttive anche per gli impianti di gestione dei rifiuti che è opportuno considerare ai fini della valutazione del progetto in discussione. Nello specifico, le norme tecniche del P.T.C.P. contengono precise prescrizioni riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti speciali:

*La gestione dei rifiuti speciali deve altresì rispondere ai requisiti richiesti per una qualsiasi attività di tipo industriale, con alcune particolari specificità:*

*- i siti produttivi interessati in via esclusiva da attività di impianti di recupero e/o trattamento, indipendentemente dal fatto che operino in regime autorizzativo semplificato o ordinario, dovranno essere localizzati unicamente nelle zone classificate come produttive. La corrispondente attività di recupero e/o trattamento dovrà svolgersi esclusivamente su superfici impermeabilizzate e coperte, e non dovrà comportare alcun tipo di scarico in corso d'acqua superficiale, lo scarico in acque superficiali potrà avvenire nel caso sia previsto l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT). Sarà consentito l'eventuale scarico in fognatura nel rispetto dei limiti previsti dalla norma.*

Con gli apprestamenti previsti dal progetto, l'impianto in discussione risponde ai requisiti richiesti per una qualsiasi attività di tipo industriale e risulta conforme a quant'altro prescritto in quanto:

- è localizzato in zona produttiva (così come classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Tezze sul Brenta);
- gli stoccaggi e le operazioni di recupero dei rifiuti vengono effettuati all'interno di un capannone dotato di superfici impermeabili e resistenti presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione-raccolta degli eventuali colatici;
- le attività di stoccaggio e di recupero dei rifiuti non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue "industriali" quali reflui di lavaggio, processo, raffreddamento.

Per quanto concerne le acque meteoriche, tutta l'area esterna scoperta, interessata praticamente soltanto dal transito dei vettori, è pavimentata e presidiata da un sistema di captazione costituito da una rete di caditoie grigliate; le acque di prima pioggia vengono convogliate in una vasca di raccolta (avente capacità utile corrispondente a 5 mm di pioggia distribuiti sull'intera superficie pavimentata scoperta) dove avviene un primo trattamento di sedimentazione e disoleazione; successivamente le acque vengono (ulteriormente) disoleate e scaricate in pubblica fognatura (collettore acque nere); il volume di acque meteoriche (di seconda pioggia) eccedente la capacità di accumulo della vasca di raccolta viene scolmato ad un sistema di dispersione negli strati sub-superficiali del suolo unitamente alle acque meteoriche dei pluviali (acque incontaminate) della copertura.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., argomento dell'**elaborato 2C2a** (con individuato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Elaborato 1.1.A - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale NORD: gli interventi in progetto non ricadono in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 2) Elaborato 2.1.A - Carta della fragilità NORD: gli interventi in progetto non ricadono in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 3) Elaborato 3.1.A - Carta del sistema ambientale NORD: gli interventi in progetto non ricadono in alcuna zona di tutela o vincolo;

- 4) Elaborato 4.1.A - Sistema insediativo - infrastrutturale NORD: gli interventi in progetto ricadono in una porzione di territorio ad ovest dell'area produttiva ampliabile n.21, delimitata (ad ovest) da un tracciato stradale compreso nella viabilità di progetto di secondo livello;
- 5) Elaborato 5.1.A - Sistema del paesaggio - Reti fruibili per l'utilizzo delle risorse naturalistiche, storiche ed architettoniche NORD: il sito non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo.

Gli interventi proposti non ricadono in ambiti oggetto di pianificazione provinciale e si inseriscono in una zona idonea all'insediamento di attività produttive. Collocandosi nella fascia di ricarica degli acquiferi, l'impianto è dotato di presidi atti a scongiurare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in definitiva non risulta in contrasto con quanto previsto/prescritto dal P.T.C.P.. In ogni caso, stante la tipologia di acque scaricate negli strati sub-superficiali del suolo (acque incontaminate delle coperture dei fabbricati e, in caso di eventi meteorici quantitativamente eccedenti il volume della vasca di raccolta, acque meteoriche di seconda pioggia scolanti dai piazzali pavimentati adibiti soltanto a parcheggio e a manovra dei mezzi), è da ritenersi esclusa qualsivoglia possibilità di interessamento delle matrici suolo - sottosuolo - acque sotterranee da parte dell'attività di recupero rifiuti in progetto.

In adempimento alle direttive del P.R.G. e del P.A.T. del Comune di Tezze sul Brenta, viene previsto il mantenimento di una fascia verde alberata sui lati nord, sud ed ovest dell'impianto.

## **5.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato**

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20 maggio 2010, la Provincia di Vicenza ha adottato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Al pari del nuovo P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto, anche il nuovo P.T.C.P. è essenzialmente una rivisitazione del P.T.C.P. vigente che, in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale e in conformità con le diverse strategie e i nuovi strumenti di pianificazione sovraordinati, delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. In particolare il nuovo P.T.C.P.:

- a) acquisisce, previa verifica, i dati e le informazioni necessarie alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale;
- b) recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;
- c) definisce gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti determinando, con particolare riferimento al rischio geologico, idraulico e idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse del territorio, le condizioni di fragilità ambientale;

- d) indica gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di valorizzazione del patrimonio agro-forestale e dell'agricoltura specializzata in coerenza con gli strumenti di programmazione del settore agricolo e forestale;
- e) detta le norme finalizzate alla prevenzione e difesa dall'inquinamento prescrivendo gli usi espressamente vietati in quanto incompatibili con le esigenze di tutela;
- f) riporta le aree a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", così come individuate e perimetrare dalla Regione ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni;
- g) riporta i vincoli territoriali previsti da disposizioni di legge;
- h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;
- i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;
- j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti figurativi;
- k) indica gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale;
- l) formula i criteri per la valorizzazione dei distretti produttivi di cui alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 "Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale";
- m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g) della L.R. N. 11/2004, gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;
- n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni;
- o) individua i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti i cui PAT possono essere redatti in forma semplificata.

Il nuovo P.T.C.P. è stato formulato secondo le disposizioni della L.R. Veneto n. 11 del 23/04/2004 "Norme per il governo del territorio", dell'art. 20 del D.Lgs n. 267/2000, del P.T.R.C. vigente e di quello adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09; esso si esprime tramite:

- Direttive, che impegnano la Provincia ed i soggetti subordinati ad indirizzare la propria azione secondo le disposizioni del Piano. Le direttive rappresentano la guida per la redazione, la variazione o l'adeguamento dei piani di iniziativa provinciale e dei programmi e degli strumenti urbanistici attuativi degli Enti locali.



- Prescrizioni, che regolamentano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite nel territorio, incidendo direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati. Le prescrizioni devono essere inserite negli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, avendo efficacia precettiva e prevalente sugli strumenti stessi ed avendo anche valenza di vincolo sulle proprietà immobiliari.
- Vincoli, ovvero indicazioni sugli effetti prodotti da norme (fonti giuridiche) diverse dal P.T.C.P., che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati e regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, secondo le modalità previste dalle singole normative istitutive dei vincoli stessi.

Per quanto riguarda gli impianti di gestione rifiuti speciali:

- il comma 3 dell'art. 29 del nuovo P.T.C.P. della Provincia di Vicenza prescrive che, per le aree di ricarica della falda, devono *“essere evitati potenziali rischi di inquinamento, quali ad esempio la localizzazione di nuovi siti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla classificazione del D. Lgs. 36/2003 o di industrie a rischio di incidente rilevante (con depositi di sostanze pericolose per l'ambiente);*
- il comma 3 dell'art.31 *“rinvia ... al Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi (art. 11 L.R. 3/2000)”*;
- il comma 3 dell'art. 36 prescrive il divieto di realizzare qualsiasi attività di gestione dei rifiuti entro una fascia di protezione di 20 m dal ciglio superiore delle ripe o delle risorgenze presenti nell'area delle risorgive;
- il comma 2 dell'art. 69 prescrive che l'accordo territoriale relativo agli interventi di ampliamento delle aree produttive comprese nel territorio di due o più comuni preveda *“la definizione delle linee evolutive del territorio coinvolto nell'accordo, con l'individuazione dei limiti dell'area sovracomunale ampliabile, ivi compresa la fissazione di eventuali limiti riguardanti le tipologie di attività insediabili e in particolare i limiti all'ammissibilità dell'insediamento di attività commerciali e di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti per la gestione dei rifiuti.”*

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti metallici in un'area di una nuova lottizzazione artigianale-industriale (zona D) del Comune di Tezze sul Brenta non interessata dalla presenza di corsi d'acqua; poiché, come già detto, il sito di progetto si colloca all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi, l'impianto è dotato di tutti i presidi atti a scongiurare qualsiasi rischio per le falde sotterranee e in particolare:

- le attività di deposito e di recupero dei rifiuti non danno luogo ad alcuno scarico di acque reflue “industriali” quali reflui di lavaggio, processo, raffreddamento;

- le operazioni di deposito e quelle di recupero dei rifiuti sono previste unicamente all'interno di un capannone su superfici impermeabili e resistenti, presidiate, dove necessario, da sistemi di captazione e raccolta degli eventuali colatici;
- le acque meteoriche di prima pioggia scolanti dalle aree esterne impermeabilizzate (adibite unicamente a parcheggio e manovra dei mezzi) vengono raccolte in una vasca e trattate (decantate e disoleate) per essere successivamente recapitate nel collettore acque nere della rete fognaria pubblica e soltanto la frazione di pioggia (seconda pioggia) eccedente il volume della vasca di raccolta viene scolmata (sfioro "di troppo pieno") ad un sistema disperdente negli strati sub-superficiali del suolo unitamente alle acque meteoriche (incontaminate) dei pluviali della copertura.

Per quanto concerne l'inquadramento del progetto in relazione alle tavole del P.T.C.P., argomento dell'*elaborato 2C2b* (con individuato il sito di progetto), si evidenzia quanto segue:

- 1) Tavola 1 NORD - Elaborato 1.1.A - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: l'intervento in progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 2) Tavola 2 NORD - Elaborato 2.1.A - Carta della fragilità: l'intervento in progetto non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo;
- 3) Tavola 3 NORD - Elaborato 3.1.A - Carta del sistema ambientale: l'intervento in progetto è compreso fra le aree del tessuto agropolitano; il sito non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo.
- 4) Tavola 4 NORD - Elaborato 4.1.A del P.T.C.P. - Sistema insediativo - infrastrutturale: il sito di progetto ricade in un ampliamento di un'area produttiva ampliabile ed è compreso all'interno degli ambiti per la pianificazione coordinata fra più comuni – Bassano e prima cintura; il sito non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo.
- 5) Tavola 5 NORD - Elaborato 5.1.A - Sistema del paesaggio: il sito ricade in un'area del tessuto agropolitano; il sito non ricade in alcuna zona di tutela o vincolo.

L'intervento proposto non ricade in ambiti oggetto di pianificazione provinciale e in definitiva, così come per il P.T.C.P. vigente, non risulta in contrasto con quanto previsto/prescritto dal P.T.C.P. adottato.

## **5.7 Piano (regionale) di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), elaborato dalla Regione Veneto secondo quanto disposto dall'art. 121 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/09, contiene norme, direttive e prescrizioni per la tutela quantitativa e qualitativa del sistema idrico (e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del suddetto Decreto Legislativo) che devono essere considerate nell'elaborazione

del progetto di un impianto di recupero rifiuti, in quanto rientrante fra le tipologie di “insediamenti” elencati nell’allegato F (al punto 6) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.. In particolare, le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.T.A. della Regione Veneto contengono definizioni e prescrizioni riguardanti lo scarico delle acque reflue industriali e di quelle *meteoriche di dilavamento* nel suolo, nel sottosuolo, in fognatura e in corpi idrici superficiali.

Dato che l'attività di recupero in progetto, come già spiegato, non dà luogo a scarichi di acque reflue industriali quali reflui di processo e/o di lavaggio e/o di raffreddamento, rimane da analizzare unicamente l'aspetto “acque meteoriche”, in relazione a quanto previsto e disciplinato dall'art. 39 del P.T.A. Veneto; a questo proposito, va peraltro evidenziato che la superficie scoperta (impermeabilizzata) dell'impianto di recupero in progetto si ritiene non rientri nella casistica di cui al comma 1. dell'art.39, in quanto in area scoperta:

- a) *non vi sono depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici,*
- b) *non si effettuano lavorazioni,*
- c) *non vi è altra attività o circostanza che possa comportare il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. N. 152/06.*

Per quanto sopra, nemmeno le “acque di prima pioggia” possono veicolare sostanze pericolose e quindi le superfici scoperte in parola non rientrerebbero nemmeno nella casistica di cui al comma 3. - lett. c) dell'art. 39 del P.T.A..

A conferma di quanto sopra, si richiama quanto stabilito dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente della Provincia di Vicenza nel documento (verbale della seduta del 17/11/2011) riportante i “*Criteri operativi per la gestione delle acque meteoriche di cui al comma 1 dell'art.39 del P.T.A. della Regione Veneto*”, di cui si riporta il punto b) di interesse:

- b) *Conseguentemente a quanto disposto alla precedente lettera a) gli obblighi in essa disposti (obblighi di collettamento ed autorizzazione allo scarico nel rispetto dei limiti di emissione per le acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia) NON sussistono se, pur essendo compresi nell'elenco di cui all'allegato F, per alcuni insediamenti si verificano tutte le seguenti condizioni:*
  - *l'attività viene condotta esclusivamente all'interno di un edificio (es. capannone);*
  - *nel piazzale esterno non vi è presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti;*
  - *il piazzale esterno è inferiore a 5000 mq;*
  - *nel piazzale esterno avviene solo il transito dei mezzi paragonabile alla viabilità stradale;*
  - *le acque dei tetti non sono contaminate da eventuali emissioni in atmosfera originate dall'attività.*

Queste condizioni sono tutte verificate per l'impianto in progetto.

A prescindere dalle suddette considerazioni, in via prudenziale (rispondendo ad un criterio conservativo), sono stati previsti la raccolta ed il trattamento della "prima pioggia" (corrispondente ad una precipitazione di 5 mm) e il suo recapito in pubblica fognatura.

Per quanto sopra, anche ammettendo in via cautelativa l'inquadramento del progetto nella casistica disciplinata dal comma 3. dell'articolo 39, viene rispettato quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. poiché le acque di prima pioggia sono opportunamente raccolte, trattate e scaricate nel collettore fognario pubblico, subordinandosi ad autorizzazione e relative prescrizioni dell'Ente Gestore. Le acque di seconda pioggia e quelle dei pluviali della copertura (che non necessitano di autorizzazione) vengono invece recapitate ad sistema disperdente negli strati sub-superficiali del suolo.

In definitiva, le emissioni liquide dell'impianto di recupero in progetto (unicamente acque meteoriche) avvengono nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., anche ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.39, poiché le acque di prima pioggia (che restrittivamente potrebbero essere ricondotte al caso di cui alla lett.c)), vengono prudenzialmente raccolte (in un bacino a tenuta), trattate con processi di sedimentazione-disoleazione e successivamente recapitate in pubblica fognatura. Le acque di seconda pioggia, vengono scaricate negli strati sub-superficiali del suolo ("immediato sottosuolo") come ammesso dal comma 13 dell'art.39 delle N.T.A. del P.T.A.. In questo modo, il progetto risulta anche in accordo con le disposizioni del P.T.A. in merito alla riduzione dell'incidenza delle superfici impermeabilizzate sulla ricarica della falda dato che prevede di restituire negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche di seconda pioggia (incontaminate) così come quelle dei pluviali delle coperture, nel rispetto dei criteri della *compatibilità idraulica* (come da verifica argomento dell'*elaborato ID* del Progetto Definitivo).

## 5.8 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Tezze sul Brenta

L'area di progetto è catastalmente censita in Comune di Tezze sul Brenta al foglio 2, mappali nn. 1982, 1986, 1990, 1993, 1996, 1998, 2033, 2071, 2073 e 2075, e si colloca in una zona classificata dal P.R.G. del Comune medesimo (come approvato con D.C.C. n. 11 del 02/03/2009) come "Z.T.O. D1/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso, con obbligo di strumento urbanistico attuativo di iniziativa popolare" rientrante all'interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo 05.1 "Zona Produttiva Baracche". Una porzione del sito di progetto ricade all'interno delle fasce di rispetto delle "aree di servizio stradale/ferroviario".

Lo strumento urbanistico attuativo per l'area interessata dal progetto, strumento denominato "Piano Particolareggiato Produttivo D1/24 in Località Baracche, in Via Tre Case", è stato approvato dal Consiglio Comunale di Tezze sul Brenta con D.C.C. N. 11 del 02/03/2009; successivamente, con D.C.C. N. 27 del 26/04/2010 e con D.C.C. N. 76 del 20/12/2010, il Consiglio Comunale ha approvato rispettivamente la Prima e la Seconda Variante al Piano Particolareggiato anzidetto.

Con l'approvazione del Piano Particolareggiato D1/24 e delle relative varianti sono state apportate alcune modifiche alla viabilità di progetto rappresentata nelle tavole grafiche del P.R.G. comunale; in particolare il tracciato stradale (in progetto) previsto per il "collegamento tra la variante alla SS 53 e l'innesto con la S.P.V.", nel tratto che interessa la porzione ovest del lotto di Moretto s.r.l., è stato spostato leggermente ad ovest e rettificato rispetto alle originarie previsioni del P.R.G.; sono state conseguentemente anche modificate le fasce soggette a vincolo stradale. L'analisi dei vincoli e delle previsioni del P.R.G. deve quindi essere effettuata con riferimento alla Variante n. 2 del Piano Particolareggiato (D1/24) e alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Progetto Urbanistico Esecutivo del P.P. e del P.R.G..

L'area interessata dal progetto è il lotto identificato come "4A" nel "Piano Particolareggiato Produttivo D1/24 ...." e confina a est con una strada di lottizzazione, a nord e a sud con altri lotti industriali ineditati e ad ovest con un'area agricola (al cui margine orientale il Piano Particolareggiato prevede di realizzare la strada di collegamento fra la S.S. 53 e l'innesto con la S.P.V.).

Per quanto riguarda i vincoli e i parametri edificatori relativi al lotto, il progetto rispetta quanto prescritto dallo strumento urbanistico e segnatamente:

- la superficie coperta del fabbricato in progetto è inferiore al 60% della superficie fondiaria;
- l'altezza del fabbricato, con esclusione del volume tecnico "*costituito dai carri ponte per tutta l'estensione del loro movimento*", è pari a 10, 50 m;
- il progetto rispetta la distanza minima di 10 m del fabbricato dalle strade circostanti il lotto (inclusa la viabilità di progetto);
- il perimetro esterno del fabbricato dista non meno di 5 m dai confini del lotto e disterà non meno di 10 m dalle facciate degli edifici che possono essere realizzati nei lotti attigui;
- l'area di progetto sarà adeguatamente recintata con rete metallica sorretta da uno zoccolo in cls alto 50 cm sul perimetro di confine ovest e, sugli altri lati, con grigliato tipo "Orsogrill" sorretto da uno zoccolo in cls alto 50 cm; questa tipologia di recinzioni è trasparente e la loro altezza complessiva non supera la massima altezza prescritta dalle N.T.A.;
- l'area dell'impianto sarà perimetrata (sui lati nord, sud ed ovest) da una fascia verde alberata di protezione ambientale avente un profondità minima di 3 m (sui lati nord e sud) opportunamente raccordata e aumentata fino ad un massimo di 10 m sul lato ovest a confine con l'area agricola.

Come già si è avuto modo di dire, nonostante la realizzazione dell'impianto di recupero venga prevista in un'area classificata dal P.R.G. come "zona D1/24 - Zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso....", stante quanto previsto dalle N.T.A. del Piano Particolareggiato di lottizzazione dell'area e dal P.R.G., l'attività in questione non potrebbe essere insediata in forza di quanto stabilito all'art. 1 delle N.T.A. del Progetto Urbanistico esecutivo (del P.P. anzidetto): *«all'interno del P.P. è escluso*

*l'insediamento di attività insalubri indicate nella variante al P.R.G. N. 4/2002 Settore produttivo»; la variante in parola riporta un elenco di attività insalubri (di cui è escluso l'insediamento) fra cui l'attività B 100: «depositi ed impianti di depurazione e trattamento» di «rifiuti solidi e liquami».*

È evidente che questa restrizione pianificatoria è stata determinata dalla volontà dell'Amministrazione comunale di preservare il territorio dall'insediamento di (nuove) attività che potrebbero causare inconvenienti igienico-sanitari, richiamandosi all'uopo all'unico riferimento normativo disponibile, seppure "semplicistico" e poco sostanziato tecnicamente, dato dall'art. 216 del T.U.L.L.SS. risalente al R.D. 27/07/34.

È però altrettanto evidente che la procedura di V.I.A., che analizza lo specifico progetto, può evidenziare l'assenza di quei fattori negativi, anche sotto il profilo igienico-sanitario, che hanno ispirato l'adozione della norma restrittiva; ciò considerato, ritenendo che:

- per lo specifico progetto, lo Studio di Impatto Ambientale possa ampiamente dimostrare come l'impianto sia compatibile col sito previsto non potendo comportare effetti diversi da quelli correlati a qualsiasi altro insediamento produttivo "ammissibile",

e dato che:

- le norme settoriali (prevalenti) che disciplinano la gestione di rifiuti (il D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. e la L.R. N. 03/2000) espressamente prevedono la possibilità di approvazione di progetto (anche) in variante agli strumenti urbanistici,

l'iter autorizzativo in Conferenza dei Servizi, previo riconoscimento della compatibilità ambientale, può superare il vincolo determinato dalla specifica N.T.A. dello strumento urbanistico.

Essenzialmente per questo motivo il progetto viene assoggettato all'iter autorizzativo di cui all'art. 208 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii. (e anche agli artt. 23 e seguenti della L.R. N. 03/00), con una procedura che espressamente prevede l'approvazione in Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia. Così operando il progetto viene sottoposto ad una valutazione tecnica specifica con una modalità che, in caso di approvazione (del progetto), produce gli effetti di una variante dello strumento urbanistico comunale per la realizzazione dello specifico progetto.

Poichè, per la propria programmazione urbanistica, il Comune di Tezze sul Brenta ha adottato il "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.), nel paragrafo successivo se ne riportano gli aspetti significativi in relazione al progetto proposto.

Stralci delle tavole grafiche del P.R.G.C. e del "Piano Particolareggiato Produttivo D1/24 di Via Tre Case" (con individuato il sito di progetto) sono riportati in ***elaborato 2C3***.

## 5.9 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Tezze sul Brenta

La nuova Legge Regionale in materia Urbanistica (L.R. 11/2004) ha ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto all'originaria L.R. 61/1985; dove la L.R. 61/1985 prevedeva l'obbligo per ogni Comune di dotarsi del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) per pianificare il governo del territorio, la L.R. 11/2004 ha confermato un modello di pianificazione urbanistica comunale fondato sul Piano Regolatore Comunale da articolare in:

- disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.),
- disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale.

Di rilevante importanza per la carica innovativa rispetto alla precedente normativa regionale sono i principi della partecipazione e della concertazione introdotti nell'art. 5 della L.R. 11/04 dove si dispone che: *“I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”*.

Per la predisposizione del P.A.T., l'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta ha preliminarmente richiesto di attivare la procedura di pianificazione concertata con la Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/04.

Banditi gli avvisi di gara per l'affidamento dei vari incarichi (di redazione del P.A.T., della V.A.S., delle indagini geologiche e agronomiche e della valutazione di compatibilità idraulica), il Comune di Tezze sul Brenta ha curato la redazione del documento preliminare del P.A.T. e approvato il medesimo (documento preliminare), unitamente ad uno schema di accordo di coopianificazione con la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 10/04/2006. Col medesimo provvedimento veniva avviato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2004, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) concernente la valutazione degli effetti del Piano di Assetto Territoriale sull'ambiente.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 05/06/2006 venivano definite le modalità di svolgimento e veniva attivata la fase di concertazione e partecipazione con gli altri Enti pubblici territoriali ed Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi pubblici e diffusi sul territorio e con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico; la conclusione e gli esiti della fase di concertazione e partecipazione, che hanno portato alla definizione del P.A.T., sono stati deliberati dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 94 del 25/05/2007. Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/06/2010, il Comune di Tezze sul Brenta ha adottato il P.A.T., che è stato quindi regolarmente pubblicato e depositato.

La commissione regionale V.A.S., con provvedimento n. 41 del 07/07/2011, ha quindi espresso il parere favorevole (con prescrizioni) sul Rapporto Ambientale e sulla Valutazione di Incidenza Ambientale previsto della D.G.R.V. n. 3262 del 24/10/2006 e il Dirigente della Direzione Urbanistica, con decreto n. 63 del 10/08/2011, ne ha validato il Quadro Conoscitivo dei P.A.T. ai sensi dell'art. 11 della LR n. 11/2004 e della D.G.R.V. n. 3958 del 12/12/2006. Il P.A.T. è stato quindi sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale prevista dalla D.G.R.V. n. 3090 del 03/10/2006; questa valutazione si è conclusa con il parere favorevole rilasciato con nota n. 57 del 19/08/2011 dal dirigente della Direzione Urbanistica della Regione Veneto.

Al fine di adempiere alle prescrizioni e rispondere alle osservazioni effettuate, il Comune di Tezze sul Brenta ha quindi aggiornato e corretto gli elaborati del P.A.T., che sono stati presentati alla Conferenza Servizi riunita, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, in data 29/09/2011 presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione Veneto. La Conferenza Servizi ha quindi approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Tezze sul Brenta; ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. n. 11 del 23/04/2004, la Giunta Regionale della Regione Veneto ha infine ratificato l'approvazione del P.A.T. con D.G.R.V. n. 1786 del 08/11/2011.

Il P.A.T. del Comune di Tezze sul Brenta è quindi lo strumento di pianificazione urbanistica che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il "governo del territorio" al fine di perseguire la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché dell'identità culturale e paesaggistica dello stesso; le strategie e gli obiettivi del Piano possono essere sintetizzati in rapporto ai 4 sistemi definiti dal Documento Preliminare stilato dall'Amministrazione Comunale, che sono:

- *Sistema ambientale*
- *Sistema insediativo*
- *Sistema produttivo*
- *Sistema dei servizi e della viabilità*

Per conseguire gli obiettivi prefissati, sulla base del quadro conoscitivo ed in relazione alla ricognizione delle prescrizioni dei piani territoriali in essere, attraverso un insieme di elaborati e di norme tecniche, il P.A.T. definisce:



- a) VINCOLI derivanti dall'applicazione di specifiche normative;
- b) DIRETTIVE consistenti in disposizioni di indirizzo, indicazioni di obiettivi e definizioni di strategie da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa;
- c) PRESCRIZIONI di carattere direttamente precettivo ed operativo da rispettare nella predisposizione della parte gestionale/operativa;

con efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al P.A.T.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del P.A.T.: la relazione di progetto, le norme tecniche di attuazione, la banca dati alfa-numerica e vettoriale, la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), la Valutazione di Compatibilità Idraulica e gli elaborati grafici in seguito elencati:

- tav. 1 – Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale;
- tav. 2 – Carta delle Invarianti;
- tav. 3 – Carta delle Fragilità;
- tav. 4a – Carta degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.);
- tav. 4b – Carta delle Trasformabilità.

Relativamente al sito di progetto si rilevano i seguenti vincoli, invarianti e caratteristiche previsti dal P.A.T. (vedasi raccolte cartografiche riportate nell'*elaborato 2C4* dello S.I.A.):

- nella Tavola 1 - "**Carta dei vincoli e della Pianificazione territoriale**": una porzione residuale dell'area è compresa all'interno delle fasce di rispetto soggette a vincolo stradale mentre sulla rimanente (prevalente) porzione non insiste alcun vincolo;
- nella Tavola 2 - "**Carta delle invarianti**": l'area non è soggetta ad alcun vincolo;
- nella Tavola 3 - "**Carta della fragilità**":
  - l'area rientra fra le "Aree idonee ai fini edificatori";
  - l'area rientra, come peraltro tutto il territorio comunale, fra le aree di tutela della falda acquifera;
- nella Tavola 4a - "**Carta degli A.T.O.**": l'area rientra in "A.T.O. 05 – Ambito produttivo – Servizi" e precisamente in "A.T.O. 05.1 – Zona Produttiva Baracche";
- nella Tavola 4b - "**Carta della trasformabilità**": l'area rientra fra le "Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva".

Per quanto riguarda le aree incluse nelle fasce di rispetto stradale, l'art. 22 delle N.T.A. prescrive che: "*in sede di elaborazione del primo P.I. il Comune, in accordo con gli Enti competenti, provvede a sviluppare e precisare le scelte strategiche delineate dal P.A.T., definendo specificamente gli interventi riguardanti la riorganizzazione e la gerarchizzazione della rete viaria e le*

*soluzioni dei principali elementi di criticità del sistema stradale anche individuando opportune fasce di rispetto e/o valutando la possibilità di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica”.*

Per quanto riguarda le aree idonee ai fini edificatori, l'art. 5 delle N.T.A. prescrive che: *“in queste aree il P.I. potrà prescrivere in rapporto alle caratteristiche ed all'importanza degli interventi previsti la predisposizione di una apposita indagine geologica e/o geotecnica in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. In tal caso le indagini vanno spinte fino alla profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie e le ubicazioni relative ai sondaggi e alle prove in sito. Nel caso di costruzioni di modesto rilievo la caratterizzazione geotecnica può essere ottenuta per mezzo di indagini speditive (trincee, indagini geofisiche, ecc.) e/o sondaggi meccanici con prelievo di campioni e/o prove penetrometriche”.* L'**Elaborato IC** del Progetto Definitivo, a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti, riporta gli esiti di una serie di indagini geologiche e geotecniche effettuate in sito.

In merito alle aree di tutela della falda acquifera, l'art. 6 delle N.T.A. prescrive che: *“il P.I. dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e delle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 e s.m.i.”* e che *“nelle aree di tutela della falda acquifera sono vietati l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o l'accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti. Negli interventi edilizi ed urbanistici deve essere previsto l'allacciamento alla rete fognaria. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, dovranno essere depurate e smaltite nel rispetto della normativa vigente. L'art. 6 richiama inoltre “le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Piano Regionale di Tutela delle Acque” e impone il rispetto delle “indicazioni e prescrizioni contenute nella apposita Valutazione di Compatibilità idraulica allegata alle presenti Norme”.*

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica, l'art. 40 delle N.T.A. individua l'intervento proposto (che prevede l'impermeabilizzazione di una superficie di poco superiore all'ettaro) come *“significativa impermeabilizzazione potenziale”* e prescrive, in questa eventualità, che siano *“dimensionati i tiranti idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della portata massima defluente dall'area in trasformazione ai valori precedenti l'impermeabilizzazione. Qualora le condizioni del suolo lo consentano e nel caso in cui non sia prevista una canalizzazione e/o scarico delle acque verso un corpo recettore, ma i deflussi vengano dispersi sul terreno, non è necessario prevedere dispositivi di invarianza idraulica in quanto si può supporre ragionevolmente che la laminazione delle portate in eccesso avvenga direttamente sul terreno. Si richiama comunque “l'obbligatorietà di produrre studi di compatibilità idraulica in caso di trasformazioni territoriali superiori ai 0,1 ha”.* L'**Elaborato ID** del Progetto Definitivo, a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti, riporta la *Valutazione di compatibilità idraulica* dell'intervento in progetto.

Le zone ricadenti all'interno delle "aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva" sono soggette all'art. 14 delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.), che non prescrive particolari obblighi per l'intervento in progetto, demanda al P.I. (Piano degli Interventi) la definizione delle norme di realizzazione degli interventi di nuova edificazione e fa espressamente salve le previsioni del P.R.G. vigente (relative alle zone produttive e per servizi) fino all'approvazione del primo Piano degli Interventi.

Il progetto proposto ricade in definitiva in un ambito di compatibilità fra P.R.G.C. vigente (che classifica l'area come "Z.T.O. D1/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso" e P.A.T. (che classifica l'area come "Ambito produttivo - Servizi" e precisamente come "A.T.O. 05.1 - Zona Produttiva Baracche" e "e idonea ai fini edificatori") e con le norme tecniche, le prescrizioni e vincoli del P.A.T. del Comune di Tezze sul Brenta. Per quanto riguarda l'applicazione delle norme e dei vincoli previsti dal P.R.G. vigente si rimanda al paragrafo precedente (in particolare per quanto concerne il rispetto delle fasce soggette a vincolo stradale); per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.A. della Regione Veneto si rimanda alle considerazioni effettuate al par. 5.7; per la valutazione di Compatibilità Idraulica si rinvia all'**Elaborato 1D** del *Progetto definitivo*. La previsione di una fascia verde alberata all'interno del perimetro aziendale sui lati nord, sud ed ovest del lotto si configura inoltre come un elemento pienamente in linea con quanto previsto dalle norme tecniche del P.A.T..

## 6. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Per l'intervento di che trattasi, il Proponente si avvale della "semplificazione" prevista dall'art.23 della L.R. 26/03/99, N.10 (ancora applicabile) ovvero dell'opportunità di presentare contestualmente allo S.I.A. il progetto dell'intervento nella forma definitiva. In questa logica lo S.I.A. e il progetto sono fra loro coerenti nel senso che il progetto già incorpora tutte le soluzioni utili a minimizzare l'impatto complessivo dell'intervento. Per la descrizione del progetto si fa riferimento ai contenuti del capitolo 4, mentre di seguito si espongono le dovute considerazioni in ordine "all'*inquadramento nel territorio* (inteso come sito e come area vasta interessata)", in relazione alle "*caratteristiche dell'opera progettata*".

### 1) *Inquadramento nel territorio dell'opera in progetto*

Nell'inserimento di un'opera in un territorio, è necessario perseguire, oltre agli obiettivi economici, anche quelli ambientali e sociali, in accordo con lo sviluppo sostenibile. Nello studio di impatto ambientale deve pertanto essere compresa una valutazione di idoneità del sito sia da un punto di vista normativo (legislazione vigente, pianificazione del territorio), sia da un punto di vista ambientale e sociale privilegiando quei siti che forniscono il massimo beneficio al minimo costo, tenendo conto di tutti gli aspetti citati. Si tratta in altre parole di effettuare un'analisi costi-benefici allargata agli aspetti ambientali e sociali, con particolare riferimento alle modifiche significative che la realizzazione dell'opera comporta.

In linea generale, i nuovi impianti di gestione dei rifiuti sono ubicati, come previsto dalla norma, "nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici" (art. 21 – comma 2 della L.R. N. 03/2000 e ss.mm.ii.); ciò vale anche per il caso in esame, quantunque il progetto proposto si riferisca al trasferimento di un'attività di recupero esistente; nello specifico, è opportuno che il "nuovo" impianto venga collocato nell'ambito del medesimo bacino (di utenza) di quello esistente al fine di soddisfare il principio di "prossimità" ai luoghi di produzione dei rifiuti se non altro per ottimizzarne i trasporti; questo aspetto rientra peraltro anche nelle strategie regionali del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali (P.R.G.R.S.) laddove esso deve "*definire, ..., le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento (ma anche il recupero) dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti*" (art. 11 – comma 1, lett. e della L.R. N. 03/2000 e ss.mm.ii.). In ogni caso, l'individuazione di un "sito" idoneo rimane condizionata dalla reperibilità di aree aventi estensione, contorni e servizi a rete adeguati alle specifiche necessità e, in primo luogo, dalla disponibilità delle aree stesse; la possibilità di scegliere un sito, fra diverse *alternative di localizzazione*, è infatti concretizzabile soltanto qualora si abbiano a disposizione le alternative stesse, facoltà che rientra nei poteri delle pubbliche Amministrazioni (impianti pubblici) ma, diversamente, non degli operatori privati, dovendosi questi ultimi trovarsi nelle condizioni di avere titolo sull'area per poter progettare un impianto. In particolare, ricordando che il progetto si riferisce al trasferimento di un'attività di recupero esistente e che l'azienda non è stata in grado di reperire un altro sito

nell'ambito del territorio comunale in cui è attualmente insediata, la ricerca (di un sito idoneo) si è indirizzata in un Comune limitrofo per soddisfare il citato criterio "di prossimità" in maniera da poter servire il proprio bacino di utenza in essere garantendo l'ottimizzazione dei trasporti. La scelta operata per il trasferimento in discussione appare comunque, oltretutto legittima in una logica di continuità imprenditoriale, anche sostenibile sotto il profilo ambientale per i seguenti motivi:

- il sito è collocato nel medesimo ambito territoriale del bacino di utenza attualmente servito da Moretto s.r.l.;
- il sito ha dimensioni e servizi a rete adatti a strutturare l'impianto in funzione della potenzialità prevista, con tutte le pertinenze;
- le dimensioni di ingombro dell'impianto sono compatibili con il contesto locale nello specifico ambito di pianificazione urbanistica produttiva.

Quanto sopra è già sufficiente ad escludere la necessità di valutazione delle alternative che la norma prevede, tra cui, oltre all'ipotesi di realizzare il progetto in altro sito, anche l'ipotesi "zero" (di non realizzazione dell'opera).

Concretamente le suddette alternative non sono comunque praticabili né proponibili; la prima contrasta con il diritto di Moretto s.r.l. di poter legittimamente sfruttare, per il proseguimento della propria attività, un terreno di proprietà compatibile sotto il profilo urbanistico, la seconda con il diritto legittimo (costituzionale) di poter continuare ad esercitare la propria attività in ossequio alle normative vigenti in materia ambientale, producendo peraltro un indubbio beneficio anche collettivo (qual'è il recupero di rifiuti).

Da un punto di vista strettamente ambientale, la localizzazione del sito è in ogni caso molto buona perché nell'ambito di un'area "industriale-artigianale" relativamente defilata dai centri urbani e ben raccordata alla rete viabilistica primaria.

Per quanto concerne l'ambito territoriale, l'iniziativa in discussione risulta ben contestualizzata, dato che:

- prevede il proseguimento di un'attività di recupero in un ambito locale caratterizzato da un'elevata produzione di rifiuti metallici,
- propone un utile servizio a dei settori (produttivo, di servizio ed assimilati) di importanza strategica per il territorio, garantendo il recupero di rifiuti che vengono in questo modo reimmessi nel sistema produttivo.

## ***2) Caratteristiche dell'opera progettata con particolare riferimento a:***

- a) natura dei beni e/o dei servizi offerti;
- b) grado di copertura della domanda;
- c) prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda/offerta;

- d) articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
- e) criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;
- f) caratteristiche tecniche e fisiche del progetto ed aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;
- g) insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto;
- h) motivazioni tecniche della scelta progettuale tra le possibili alternative prese in esame;
- i) eventuali misure anche di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio;
- j) interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi.

#### ***a) Natura dei beni e dei servizi offerti***

Come già detto, il progetto in discussione si riferisce al trasferimento di un'esistente attività di recupero di rifiuti metallici in un sito "più idoneo" di quello attualmente utilizzato.

Nel nuovo sito (in Comune di Tezze sul Brenta) è prevista la realizzazione di un impianto di recupero (R4) delle stesse tipologie di rifiuti metallici trattati nell'attuale sito per produrre:

- materie prime secondarie (M.P.S. – non rifiuti) / metalli selezionati per l'industria siderurgica / metallurgica,
- rifiuti metallici (pretrattati) da avviare a successive specifiche operazioni di recupero presso altri impianti autorizzati.

L'impianto comprende tanto la "messa in riserva" (R13) dei rifiuti in entrata (da recuperare) quanto il deposito dei prodotti ottenuti (con operazioni di selezione e riduzione volumetrica) da avviare ad utilizzo o a successive operazioni di recupero.

Le operazioni di recupero effettuate si possono distinguere in:

- 1) operazioni manuali/con caricatore a polipo:
  - cernita con caricatore a polipo/selezione manuale "negativa" (per separare le componenti indesiderate),
  - differenziazione materiali/separazione metalli (con caricatore a polipo),
  - smontaggio, eliminazione di rivestimenti (da cavi), tranciatura, ecc..;
- 2) pressatura e cesoiatura con pressa-cesoia.

L'impianto in progetto:

- è strutturalmente dimensionato e dotato impiantisticamente in funzione della potenzialità prevista;
- è dotato di tutti gli accorgimenti e le attrezzature necessari a garantire il conseguimento delle specifiche richieste per le M.P.S. e/o per i prodotti finali e per operare con cautele tali da prevenire la formazione di scarichi idrici, inquinamento di suolo, sottosuolo e acque superficiali, scarichi incontrollati di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera ed emissioni acustiche.

Le tipologie di rifiuti che si prevede di trattare (ai fini del recupero) sono gli stessi rifiuti metallici non pericolosi già trattati dall'impianto autorizzato, di cui alla **tabella a)** riportata nel *par. 4.4*.

Si prevede una potenzialità massima complessiva di trattamento pari a **25'000 t/anno** con una capacità complessiva massima di stoccaggio / messa in riserva di rifiuti da trattare pari a **3'670 t**. La massima potenzialità di recupero dell'impianto, sulla base di (almeno) 250 giorni lavorativi/anno, corrisponde pertanto ad un flusso giornaliero di circa **100 t/giorno**.

#### ***b) Grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento***

Come per una qualsiasi attività di recupero rifiuti, l'analisi dello specifico "grado di copertura" della domanda, con particolare riferimento alle tipologie (codici C.E.R.) che è previsto di trattare, consente di stabilire il fabbisogno da soddisfare; le caratteristiche ed i quantitativi di rifiuti prodotti su scala locale, le destinazioni cui sono inviati i rifiuti, i costi sostenuti e l'analisi del rapporto costi/ricavi consentono di definire il potenziale bacino di utenza (in termini di potenzialità) di un nuovo impianto.

Lo specifico progetto proposto prevede il trasferimento di un'attività esistente, in un sito relativamente prossimo all'attuale sede del proponente, senza significative modifiche delle operazioni di recupero in essere (vengono trattate le stesse tipologie di rifiuti e con le stesse modalità). L'esperienza maturata da Moretto s.r.l. ha consentito di valutare gli effetti del trasferimento sul proprio bacino di utenza e prevedere l'andamento futuro della domanda in relazione agli attuali livelli di soddisfacimento; in funzione di queste valutazioni e in una logica aspettativa di crescita, il nuovo impianto è stato dimensionato per una potenzialità massima di rifiuti in ingresso pari a 25'000 t/anno, corrispondenti ad una potenzialità giornaliera (considerando 250 giorni/anno di attività) di 100 t/giorno, ritenendo che questa potenzialità possa rispondere in modo adeguato e con un congruo margine alla richiesta del mercato locale.

#### ***c) Evoluzione del rapporto domanda/offerta***

Allo stato attuale risulta difficile prevedere l'evoluzione quantitativa della domanda, stante la particolare congiuntura economica negativa che interessa tutti i settori produttivi. Per quanto riguarda i rifiuti metallici, la domanda di recupero è comunque ancora relativamente sostenuta, soprattutto per i rifiuti "industriali", che residuano da comparti produttivi particolarmente consistenti e sviluppati in tutto l'alto vicentino (industria metalmeccanica); per altro verso, grazie ad una

acceresciuta sensibilità ambientale, negli ultimi tempi si avverte l'esigenza di una crescita qualitativa dell'offerta in considerazione del fatto che le attività di recupero dei rifiuti, troppo spesso fittizie, devono invece garantire con affidabilità l'ottenimento di materiali e/o materie prime seconde (M.P.S.) utilizzabili senza determinare problemi per l'ambiente. Su quest'ultimo presupposto si sono, in buona misura, fondate le scelte di Moretto s.r.l. fin dall'avvio della propria attività di recupero, attività che è stata fino ad oggi svolta in modo ineccepibile. Queste scelte non possono quindi che essere confermate e consolidate con un nuovo impianto strutturato, in spazi adeguati, secondo i più moderni criteri tecnici. In definitiva, col nuovo impianto, non si prevede alcuna significativa modifica dell'attuale tipologia dell'utenza, salvo considerare un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, quanto meno nelle legittime aspettative, comunque ristretto ad un "bacino" locale, principalmente nell'ambito dell'interland bassanese.

#### ***d) Articolazione delle attività di realizzazione e di esercizio***

Le attività di "costruzione" edilizia riguarderanno la realizzazione dell'involucro edilizio e delle relative opere interne (aree di stoccaggio dei rifiuti, uffici, locali di servizio,...) e delle opere esterne di pavimentazione dei piazzali e di realizzazione degli impianti fognari e di trattamento delle acque di prima pioggia. Gli allestimenti "tecnologici" sono limitati all'installazione della pressa-cesoia (all'interno del capannone) e della stazione di pesa (esterna) e al montaggio dei carri-ponte, in quanto le operazioni di recupero vengono effettuate manualmente e/o con caricatore a polipo.

Per quanto concerne la "fase di esercizio" è indispensabile premettere che tutte le operazioni previste dal progetto sono le stesse già effettuate nell'impianto esistente (e quindi perfettamente note e collaudate); trattasi di operazioni, estremamente semplici, di stoccaggio, separazione/selezione manuale e/o con caricatore a polipo, smontaggio, pressatura/cesoiatura che non possono produrre alcun impatto in quanto (le operazioni):

- vengono effettuate esclusivamente all'interno di un involucro edilizio (capannone) e quindi in area compartimentata, protetta dall'azione degli agenti atmosferici e dotata di pavimentazione impermeabile e resistente;
- non danno luogo a rilasci incontrollati di liquidi; lo stoccaggio di trucioli ferrosi, potenzialmente in grado di rilasciare colaticci (oleosi), è presidiato da canalette grigliate confluenti in una vasca di raccolta a tenuta in c.a.v., internamente rivestita con resina epossidica resistente all'aggressione chimica, munita di indicatore di livello e di allarme di massimo livello; gli eventuali colaticci trattenuti nella vasca verranno successivamente asportati e conferiti ad impianti autorizzati (di recupero o smaltimento);
- non danno luogo ad emissioni di polveri/fumi in quanto non contemplano processi emissivi (come la frantumazione/macinazione) ne vengono effettuate (le operazioni di stoccaggio e recupero) su rifiuti polverosi;
- non danno luogo ad alcuno scarico diretto o indiretto di "acque industriali" quali reflui di processo, lavaggio, raffreddamento e nemmeno di acque di dilavamento meteorico in quanto non vengono effettuate in area scoperta; cionondimeno i piazzali esterni sono pavimentati e presidiati da una rete di



captazione delle acque meteoriche, collegata ad un impianto di trattamento della “prima pioggia” (decantazione-disoleazione) con recapito in fognatura pubblica;

- non danno luogo ad emissioni acustiche oltre i limiti consentiti in quanto effettuate esclusivamente all'interno dell'involucro edilizio (il progetto non prevede alcuna sorgente fissa esterna di rumore).

In definitiva, sussistono fondati motivi per ritenere che l'esercizio dell'impianto, dal conferimento al trattamento, non possa produrre significativi fattori di impatto; considerato il modesto flusso di vettori determinato dall'esercizio dell'impianto, si può sicuramente sostenere che l'attività comporterà effetti nel complesso ampiamente tollerabili (senza particolari problemi) e che l'ambiente circostante non risentirà in alcun modo dell'attività di recupero prevista.

***e) Criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali***

I criteri guida del processo decisionale sono quelli della conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. (ancorchè in regime ordinario) col massimo allineamento possibile con quanto disposto dai vari strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Per quanto concerne le possibili trasformazioni territoriali conseguenti alla localizzazione dell'impianto in progetto, non si ritiene che l'attività stessa possa avere, né nel breve, né nel lungo periodo, significativi effetti, salvo considerarne il suo consolidamento.

***f) Caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio***

Per le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto si rimanda al *capitolo 4* ed agli elaborati tecnici-grafici di progetto.

Si richiama qui unicamente il fatto che le aree occupate durante le fasi di costruzione e di esercizio coincidono esclusivamente con l'area in disponibilità a Moretto s.r.l..

***g) Condizionamento e vincoli di cui si è dovuto tener conto***

Il progetto dell'impianto rispetta i vincoli posti dal D.Lgs. N. 152/06 e dalla Legge Regionale N. 03/2000. Si richiama in particolare il comma 2 dell'art. 178 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.: “*I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;*
- b) senza causare inconvenienti da rumori ed odori;*
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”*

Queste condizioni sono tutte verificate.

Per quanto concerne la localizzazione, la Legge Regionale N. 03/2000 sancisce che: “*i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti sono ubicati di norma nell’ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici*” (art. 21 - comma 2).

Il sito di progetto ricade nell’ambito della nuova lottizzazione artigianale-industriale di Via Tre Case (Località Baracche) in Comune di Tezze sul Brenta; la zona è classificata “D1/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all’ingrosso ” dal vigente P.R.G. comunale.

#### ***h) Motivazione delle scelte progettuali tra le possibili alternative***

In ordine alle “possibili alternative”, si ribadisce che il “progetto” in discussione scaturisce dalla necessità, per Moretto s.r.l., di trasferire la propria attività di recupero rifiuti in altro sito, idoneo sotto il profilo urbanistico e relativamente prossimo all’impianto esistente. Qualsiasi “alternativa” possibile non può prescindere dalla suddetta necessità, stante il legittimo diritto di dare continuità ad una attività esistente; data l’assenza di siti alternativi all’uopo individuati nell’ambito dello stesso Comune in cui ha sede attuale Moretto s.r.l., è stata reperita un’area produttiva in un Comune limitrofo avente un’estensione adatta a realizzare un impianto conforme agli indirizzi normativi in materia di gestione dei rifiuti, improntati alla totale “compartimentazione” al fine di prevenire possibili impatti ovvero significativi effetti al contorno. Questa scelta localizzativa ha consentito di definire il progetto in modo ottimale sia per quanto riguarda le strutture e gli apprestamenti (finalizzati a massimizzare l’efficienza dell’attività con ampie cautele rispetto alle prescrizioni ed ai vincoli dettati dalla normativa vigente) e le modalità gestionali (mirate al mantenimento di elevati standard di qualità delle M.P.S. ottenute nonchè sotto il profilo della sicurezza ambientale) sia per quanto attiene alla potenzialità dell’impianto, perfettamente compatibile con le strutture e le dotazioni in progetto.

#### ***i) Misure che si intendono adottare per mitigare gli impatti***

Gli impatti in *fase di costruzione* sono prevalentemente, se non unicamente, determinati dalla realizzazione dell’involucro edilizio (capannone) e delle opere di sistemazione (pavimentazione) esterna. Tali impatti, oltre ad essere del tutto analoghi a quelli determinati dalla realizzazione di un qualsivoglia altro fabbricato artigianale-industriale delle stesse dimensioni ed avente medesime dotazioni infrastrutturali di servizio (necessarie per l’esercizio dell’attività), sono senz’altro irrilevanti sia per durata che per entità, posto che le attività di costruzione non prevedono scavi e/o rilevati significativi e, in particolare, non sono certamente tali da alterare la struttura litologica del sottosuolo nè tantomeno da compromettere la circolazione delle acque sotterranee. Infatti, gli scavi più profondi per la costruzione del capannone saranno quelli necessari alla realizzazione delle opere fondazionali, che si spingeranno ad una profondità massima di circa 3 m dal piano campagna, così come quelli necessari per la posa dei manufatti prefabbricati di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, tali cioè da non poter interferire con la falda sotterranea che, nel sito di progetto, si situa ad una profondità di circa 20 m dal piano campagna. L’attività di costruzione delle

strutture dell'impianto in progetto non determina in definitiva alcun impatto di rilievo e non richiede pertanto alcuna misura di mitigazione, fatte salve quelle correntemente adottate per un qualsiasi cantiere edilizio limitatamente alla durata delle diverse fasi di costruzione. Per quanto concerne l'opera compiuta, essa sarà conforme ai parametri del Regolamento Edilizio in un contesto del tutto idoneo al tipo di costruzione, essendo quello di una zona industriale che ospita ed ospiterà vari altri insediamenti produttivi.

La necessità di misure di mitigazione degli impatti in *fase di esercizio* è conseguente ai risultati della loro valutazione, argomento del successivo capitolo 7. In questo contesto (del quadro di riferimento progettuale) ci si richiama a quanto argomentato al punto d), ritenendo che le "misure tecniche di mitigazione" debbano in primo luogo coincidere con gli apprestamenti progettuali finalizzati a prevenire gli impatti dell'esercizio dell'impianto sulle diverse componenti ambientali: atmosfera, suolo, sottosuolo-acque sotterranee, sicurezza e clima acustico; sotto questo profilo è quindi sufficiente richiamarsi ai contenuti del progetto e, in particolare, alle caratteristiche di processo (assenza di emissioni aeriformi, di acque reflue industriali, assenza di operazioni all'esterno dell'involucro edilizio) e alle misure di prevenzione previste (impianto "chiuso", impermeabilizzazione di tutte le aree, trattamento delle acque meteoriche,...) per escludere la necessità di (ulteriori) misure di mitigazione.

**j) *interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente e quelli tesi a riequilibrare eventuali scompensi***

Per quanto concerne "le scelte progettuali dirette ad ottimizzare l'inserimento dell'impianto nel territorio e nell'ambiente circostante, anche riequilibrando eventuali scompensi" e, quindi, in ultima analisi sotto il profilo dell'"impatto visivo" devesi considerare che il progetto prevede la realizzazione di un involucro edilizio avente un ingombro conforme a quanto previsto dalle N.T.A. del Piano di lottizzazione dell'area e del P.R.G.. Considerato che il sito di progetto ricade nell'ambito di una "zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso" e che l'attività sarà svolta esclusivamente all'interno di un involucro edilizio, non si può prefigurare alcun impatto visivo determinato dalla presenza dell'impianto o quantomeno diverso (maggiore) di quello determinato da una qualsivoglia altra struttura industriale di analoghe dimensioni che può essere realizzata nel medesimo contesto territoriale locale. La realizzazione di una cortina alberata "di protezione ambientale", sul lato ovest dell'area consentirà altresì di attenuare l'impatto visivo dalla campagna contermina.

## 7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il quadro di riferimento ambientale è cruciale nella redazione dello SIA e consta nell'analisi dei comparti ambientali soggetti ad impatto importante e delle relative modificazioni indotte. Si tratta infatti di individuare, classificare e valutare gli impatti ambientali attribuibili all'intervento in progetto, confrontando la situazione prima dell'intervento con quella prevedibile dopo la realizzazione e durante l'esercizio del medesimo.

I principali risultati delle analisi raccolte in questo quadro consistono nella valutazione previsionale degli impatti prodotti dall'intervento in progetto sulle componenti ambientali più significative (preliminarmente selezionate) che fungono da "indicatori ambientali" ai fini dello SIA.

L'obiettivo finale è quello di verificare che gli indicatori di qualità di tali componenti non superino, nelle condizioni ambientali del sito dopo l'intervento progettato, le rispettive soglie di accettabilità. Per le componenti ambientali di cui risulti difficile stabilire una soglia di accettabilità si farà riferimento a considerazioni dettate dal buon senso e da ragionevole ponderazione.

Il metodo di valutazione, successivamente descritto e applicato, si basa sull'attribuzione di valori numerici adimensionali ad ogni impatto considerato, ricorrendo a "scale di valori" all'uopo costruite. Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico ponderato, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Va ribadito che lo SIA costituisce un processo interattivo con il progetto e, in particolare, grazie al quadro di riferimento ambientale, è possibile intervenire direttamente sulle cause di interferenza per introdurre eventuali misure di mitigazione atte a ridurre gli impatti ambientali a livelli compatibili con gli standard di accettabilità relativi alle diverse componenti ambientali.

### 7.1 Descrizione dell'Ambiente

La prima parte del "quadro" si occupa della descrizione dei comparti ambientali potenzialmente interessati dal progetto in discussione. Si tratta di individuare, analizzare e valutare i dati scientifici e tecnici di importanza strategica atti a definire il quadro ambientale, cioè lo stato delle componenti e dei fattori della struttura dello specifico sistema ambientale naturale e antropico, nonché dei processi che ne caratterizzano il funzionamento.

Gli obiettivi principali da perseguire in questa fase sono l'inquadramento generale dell'intervento nel territorio e la caratterizzazione dell'ambiente interessato, per l'attribuzione dei livelli di qualità.

Ogni sistema ambientale complesso è formato da diverse *componenti ambientali* che interagiscono tra loro stabilendo un equilibrio che garantisce la sopravvivenza del sistema stesso. Queste componenti fungono da indicatori che consentono di monitorare la qualità presente in relazione alle modificazioni apportate al territorio. Per ciascuna delle componenti ambientali occorre stabilire dei parametri entro i quali sia sostenibile la realizzazione dell'intervento, riguardante nel caso specifico la nuova attività di recupero.

Successivamente, mediante appropriate analisi o valutazioni, saranno stimati gli impatti previsti i cui valori verranno confrontati con i parametri assunti per verificare il superamento o meno degli standard stabiliti. All'occorrenza si potrà intervenire con misure compensative (di mitigazione) per limitare gli impatti e rientrare nei limiti previsti.

Per la valutazione degli impatti si deve porre attenzione ai possibili bersagli ovvero componenti ambientali "sensibili" (ad esempio sistema viario, clima acustico, ecc..) che fungeranno da indicatori di qualità. Ovviamente, tra tutte le componenti ambientali, devono essere selezionate ("screening") quelle "significative" ossia suscettibili di potenziali modificazioni a seguito della realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto sopraesposto, appare opportuno considerare le seguenti componenti ambientali ovvero i seguenti sistemi ambientali complessi rappresentativi della situazione di fatto.

### 7.1.1 Il Sistema Insediativo

Il sito interessato dal progetto è l'area censita in Comune di Tezze sul Brenta al foglio n. 2, mappali nn. 1982, 1986, 1990, 1993, 1996, 1998, 2033, 2071, 2073 e 2075, identificato come "Lotto 4A" nel "Piano Particolareggiato Produttivo D1/24 in Località Baracche, in Via Tre Case" (la cui seconda variante è stata approvata con D.C.C. di Tezze sul Brenta n. 76 del 20/12/2010) che ricade nell'ambito di una "nuova" lottizzazione artigianale industriale classificata Z.T.O. "D1/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso" dal P.R.G. comunale vigente.

Il lotto ha un sedime pari a 12'095 mq e confina:

- a est con la strada di lottizzazione, oltre la quale si estende la pre-esistente zona industriale-artigianale;
- a nord e a sud con altri lotti a destinazione industriale-artigianale;
- ad ovest con area agricola, sul cui margine orientale il Piano Particolareggiato prevede il passaggio di una strada di collegamento fra la S.S. 53 e l'innesto con la S.P.V..

Sul lotto non insistono particolari vincoli urbanistici e/o ambientali, a parte l'esclusione di alcune attività insalubri fra cui anche «*depositi ed impianti di depurazione e trattamento*» di «*rifiuti solidi e liquami*». Stanti le caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti metallici), le operazioni di trattamento (unicamente fisiche) ed i presidi ambientali previsti in progetto, si reputa peraltro possibile il superamento di questa restrizione urbanistica, previa adozione di variante alle N.T.A. del Progetto Urbanistico vigente dell'area in Conferenza dei Servizi di approvazione del progetto. L'area edificabile è una porzione (interna) che dista 5 m dai confini nord e sud e 10 m dai tracciati stradali a lato dei confini est (esistente) ed ovest (in previsione).

Nelle immediate vicinanze del sito di progetto non sono presenti insediamenti abitativi; l'abitazione più prossima è situata a circa 115 m in linea d'aria dal perimetro esterno del sito di progetto.

L' "area vasta" è intesa come la zona più ampia interessata dagli effetti determinati dalla realizzazione del progetto (presenza ed esercizio dell'impianto). Una volta realizzati le opere di urbanizzazione, i raccordi viabilistici e i fabbricati industriali, il contesto insediativo della nuova lottizzazione sarà del tutto analogo, e integrato, a quello dell'adiacente Z.A.I. esistente, ossia sarà quello tipico di qualsiasi altra zona produttiva connotata dalla presenza di stabilimenti e dotata delle necessarie infrastrutture di servizio.

### 7.1.2 Il Sistema Viario

Un sistema ambientale complesso è un ambiente reale risultante dall'insieme di relazioni reciproche tra diversi fattori ambientali, sia naturali che antropici; pertanto può essere considerato un sistema ambientale anche la viabilità della zona in quanto tra la strada e l'ambiente circostante vi è una interazione che permette la coesistenza di entrambi.

L'analisi della rete stradale esistente consente di valutare l'equilibrio che si stabilisce tra l'ambiente e la quantità di mezzi circolanti, individuando i percorsi e valutando eventuali alternative per mitigare gli impatti.

La viabilità di avvicinamento principale è costituita dalla S.S. n.47 "Valsugana" che, correndo in direzione nord-sud, costituisce il collegamento primario con la Città di Bassano (a nord), nonché il raccordo con importanti arterie stradali provinciali quali la SP n.111 "Nuova Gasparona" (a nord) e la S.R. n. 53 "Postumia" (a sud). A circa 4 Km ad est del sito di progetto, la S.P. n. 47 intercetta Via Brega - Via Tre case che, percorsa (in direzione ovest) fino all'altezza della rotatoria con Via Matteotti e Via Enrico Fermi, consente di accedere alla Z.A.I. del Comune di Tezze sul Brenta; in particolare, Via Tre Case attraversa la Z.A.I. e la divide in due porzioni, una a nord e una a sud. L'accesso al sito di progetto avviene percorrendo la viabilità della porzione sud della Z.A.I. (Via Matteotti, Via Einaidi) che si immette nella strada di lottizzazione a servizio dei nuovi lotti artigianali-industriali. La viabilità primaria è intersecata in più punti da un reticolo stradale secondario (comunale) relativamente fitto che consente di raggiungere Via Brega - Via Tre Case e conseguentemente, come anzidetto, accedere alla Z.A.I. e al sito di progetto. In definitiva, il traffico indotto dall'attività del nuovo impianto di recupero di Moretto s.r.l. interesserà la strada già asservita alla Z.A.I. (Via Einaudi, Via Matteotti) nonché Via Tre Case - Via Brega, che sarà percorsa dal 100 % dei vettori in avvicinamento ed in allontanamento dall'impianto.

La viabilità della porzione sud della Z.A.I., costituita da Via Mateotti e Via Einaudi, è stata realizzata per poter sopportare il traffico veicolare pesante generato dall'esercizio delle attività all'interno della Z.A.I. stessa ed è oggettivamente poco trafficata essendo interessata da una media giornaliera di passaggi di mezzi pesanti inferiore al centinaio di mezzi pesanti al giorno; si stima che la viabilità in parola abbia caratteristiche (tracciato e sezione) tali da poter sopportare, senza particolari problemi, un aumento fino a due volte il traffico attuale, potendosi cautelativamente stabilire la "soglia critica del traffico" a 200 passaggi al giorno.

Per la caratterizzazione e la quantificazione del volume di traffico insistente su Via Tre Case – Via Brega, in mancanza di censimenti ufficiali, si fa riferimento a dati di archivio dello Studio relativi ad un'indagine sul traffico effettuata in loc. Brega nei giorni 03 Febbraio 2006 e 09 Febbraio 2006. In questi giorni è stato effettuato un conteggio dei mezzi di trasporto che hanno percorso Via Brega, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30; sono stati rilevati i seguenti passaggi:

- rilevazione del 03/02/06:	
• mezzi pesanti (portata oltre 150 q.li):	n° 77
• autocarri (portata da 35 a 150 q.li):	n° 91
• autocarri leggeri (portata fino a 35 q.li):	n° 115
totale:	n° 283
- rilevazione del 07/02/06:	
• mezzi pesanti (portata oltre 150 q.li):	n° 88
• autocarri (portata da 35 a 150 q.li):	n° 97
• autocarri leggeri (portata fino a 35 q.li):	n° 136
totale:	n° 321
<i>media passaggi giornalieri:</i>	<i>n° 300</i>

Il numero massimo di vettori necessari per l'esercizio dell'impianto può essere stimato a partire dalla potenzialità di trattamento prevista (100 t/giorno) ipotizzando prudenzialmente che:

- ogni vettore abbia una capacità massima di carico di 25 t;
- soltanto il 25% dei vettori venga utilizzato per effettuare operazioni di conferimento e anche di allontanamento (vettori che entrano ed escono carichi).

Per il *conferimento* di 100 t/giorno di rifiuti (*rifiuti in ingresso*) e per l'*allontanamento* di 100 t/giorno di materiali di recupero (*M.P.S./non rifiuti e rifiuti in uscita*) sono quindi necessari:

$$\frac{(100 \text{ t/giorno} + 100 \text{ t/giorno}) \times 75 \%}{(25 \text{ t/vettore})} = 6 \text{ vettori/giorno}$$

Considerando due “passaggi” per vettore (uno in entrata e uno in uscita), l'esercizio dell'impianto in progetto può comportare un incremento massimo del “traffico” veicolare pesante pari ad una *dozzina di passaggi/giorno*, più o meno uniformemente distribuiti nell'arco delle dieci ore di apertura dell'impianto.

Si ritiene realisticamente che, considerato il modesto flusso di vettori per e dall'impianto (6 vettori/giorno), cui corrisponde un incremento di meno del 5 % del traffico in essere su Via Tre Case – Via Brega (12 passaggi/giorno a fronte di 300 passaggi/giorno), la rete viaria di avvicinamento possa sostenere, senza alcun problema, il traffico veicolare determinato dall'esercizio dell'attività in progetto, comunque assimilabile a quello che sarebbe determinato da un qualsivoglia altro stabilimento produttivo di piccole/medie dimensioni insediabile nel medesimo lotto.

---

### 7.1.3 Atmosfera - Clima

---


La qualità dell'aria interagisce con altre componenti ambientali, come la salute pubblica, le attività socio-economiche e la vegetazione in quanto l'atmosfera è sede e veicolo di fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti.

La possibilità di produzione - diffusione di polveri e/o gas ad opera dei rifiuti che si prevede di trattare è da considerarsi realisticamente improbabile stante le caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti solidi metallici), non polverosi, e le operazioni previste, che non danno luogo ad emissioni (stoccaggio, selezione manuale e/o con caricatore a polipo, smontaggio di componenti, pressatura e cesoiatura) e che tra l'altro vengono effettuate all'interno di un capannone con portoni normalmente chiusi.

Per quanto concerne i parametri meteorologici caratteristici dell'area vasta si è fatto riferimento ai dati di archivio dello Studio registrati dalla (più vicina) stazione di telerilevamento di Rosà gestita da A.R.P.A.V. (anno 2005) e ai dati (più recenti) forniti dalla stazione di telerilevamento di Castelfranco Veneto, pure gestita da A.R.P.A.V., riferiti all'anno solare 2009.


Di seguito sono riportati alcuni grafici costruiti con i dati meteorologici registrati dalle due stazioni A.R.P.A.V. suddette; nel merito si specifica che i dati (anno 2005) di direzione e velocità del vento registrati dalla stazione meteo di Rosà sono stati rilevati a 2m dal suolo, mentre gli stessi dati forniti dalla stazione di Castelfranco Veneto (anno 2009) sono stati rilevati a 10 m dal suolo. La **Rosa dei Venti** costruita con i dati di Rosà è quindi meno rappresentativa della situazione anemometrica della zona rispetto a quella di Castelfranco Veneto; dai grafici, si può comunque osservare che la situazione anemometrica riprodotta dalle due stazioni è piuttosto simile e ripetitiva, ciò a reciproca conferma dei dati rappresentati. Per l'anno 2009 sono riportate anche le distribuzioni di frequenza della velocità del vento e della classe di stabilità atmosferica.






**Rosa dei venti- stazione meteorologica ARPAV di Rosà - anno 2005**

**Velocità del vento a 2 m dal suolo**



**Rosa dei venti- stazione meteorologica ARPAV di Castelfranco Veneto - anno 2009**

**Velocità del vento a 10 m dal suolo**





**Distribuzione di frequenza delle velocità del vento e delle classi di stabilità  
dati della stazione ARPAV di Castelfranco Veneto – anno 2009.**

Dai dati dei venti si possono ricavare immediatamente alcune caratteristiche climatologiche e micrometeorologiche della zona.

Dalla rosa dei venti di Castelfranco Veneto si ricava che i venti provengono con maggiori frequenze dai quadranti N-E e N-O e che, in corrispondenza al settore di N-E, si ritrovano anche con maggiori frequenze i valori di velocità più elevati che comunque raggiungono al più circa 5 m/s, ciò indicando che la zona è interessata generalmente da venti a regime di brezza (brezza tesa fino a 5,4 m/s), in tutte le stagioni. La rosa dei venti della stazione di Rosà è sostanzialmente confermata da quella di Castelfranco Veneto anche se le velocità del vento non superano i 3 m/s; ciò è dovuto al fatto che i valori sono stati rilevati a 2 m dal suolo ma, per il resto, i dati risultano perfettamente compatibili con i valori registrati a Castelfranco; in definitiva, dal punto di vista dei venti, la zona in cui si localizza il sito di progetto è sicuramente caratterizzata da venti mediamente a regime di brezza, con maggiori provenienze dal quadrante di NE e quindi diretti verso l'aperta campagna.


Per quanto riguarda le precipitazioni medie-statistiche annuali, facendo riferimento ai dati storici, in particolare i dati raccolti dal Centro Meteorologico di Teolo fra il 1961 e il 1999, si evidenzia come le precipitazioni medie (nell'intero periodo) della zona siano dell'ordine di 1300 mm; nell'ultimo quinquennio del periodo di osservazione (fra il 1995 e il 1999), le precipitazioni medie della zona sono calate a 1200 mm. Quest'ultimo dato è in sostanziale accordo con il valore complessivo annuale delle precipitazioni registrate, nel 2005, dalla stazione di Rosà (1191 mm).



### 7.1.4 Suolo - Sottosuolo

L'area in esame si colloca nell'unità geografica dell'Alta Pianura Veneta, che si sviluppa su un'ampia porzione di territorio, situata ai piedi dei rilievi prealpini, caratterizzata dalla presenza di numerosi corsi d'acqua ad andamento subparallelo, che la attraversano in direzione approssimativamente N-S, almeno fino alla Media Pianura. A questi corsi d'acqua, fra i quali il fiume Brenta che scorre un paio di chilometri ad ovest del sito, si deve la messa in posto di significative quantità di materiali sciolti di provenienza (quindi) fluvioglaciale, che hanno dato origine, a partire dal Quaternario, secondo la sequenza riportata, al materasso alluvionale costituente il sottosuolo dell'unità suddetta.

EVOLUZIONE MORFOLOGICA ALTA PIANURA VICENTINA



L'evoluzione paleogeografica del bacino dell'Alta Pianura Veneta prende origine alla fine del Cretaceo quando l'area, occupata da un mare poco profondo, veniva interessata dagli sforzi orogenetici che hanno portato alla formazione dei rilievi montuosi a settentrione (sollevando e piegando il substrato roccioso) e di un'ampia depressione a meridione; all'inizio del quaternario, periodo in cui le terre risultavano emerse, tutta la pianura veniva interessata da intensi fenomeni di deposito e di erosione ad opera dei ghiacciai e dei fiumi (periodi glaciali) modellando il territorio fino alle attuali condizioni morfologiche. Durante i periodi glaciali (Mindel, Riss, Wurm) potenti depositi morenici venivano costruiti e successivamente demoliti nelle fasi interglaciali distribuendo il materiale in pianura, sopraelevandone il livello.



Il territorio del Comune di Tezze sul Brenta è quindi costituito da terreni pianeggianti di natura alluvionale che raggiungono quote comprese fra 74 m.s.l.m.m. e 71 m.s.l.m.m.. Il sito di progetto si colloca ad una quota di 73 m s.l.m.m. ed occupa un'area posizionata circa al centro del territorio comunale di Tezze sul Brenta su cui non sussistono condizioni morfologiche a rischio per dissesti gravitativi, nè zone a persistente ristagno d'acqua o a rischio di esondazione.

Il sottosuolo si caratterizza per la presenza di uno spesso materasso alluvionale ghiaioso, con ciottoli e sabbia, appartenente alla conoide fluvio-glaciale deposta dal Fiume Brenta che, in tempi preistorici, privo di arginature era libero di divagare nel territorio depositandovi ingenti quantità di materiali.

Da un'analisi della “Sezione idrogeologica BB” della “Carta Geologica del Veneto” (riportata a pagina seguente) si ricava che il sito di progetto si caratterizza per la presenza di depositi alluvionali costituiti da “ghiaia e sabbia prevalenti” (4a).

I sondaggi geognostici eseguiti nel sito di progetto hanno sostanzialmente confermato i dati reperiti in letteratura ovvero la presenza, nel sottosuolo, di un orizzonte ghiaioso sabbioso denso (depositato in epoca quaternaria dal fiume Brenta), avente buone/ottime caratteristiche di resistenza a partire da circa 70 cm dal p.c.. Per maggiori dettagli e approfondimenti si rinvia all'*elaborato 1C* del Progetto Definitivo.

Estratto della Carta Geologica del Veneto e sezione idrogeologica B-B'



- Depositi permeabili: ghiaie sabbiose (a), sabbie (b)
- Depositi impermeabili: limi e argille
- Substrato roccioso

### 7.1.5 Idrogeologia - Acque Sotterranee

La situazione idrogeologica del sottosuolo è strettamente legata alle sue caratteristiche granulometriche e strutturali. Lungo la fascia pedemontana della pianura veneta, dove il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza del materasso alluvionale ad elevata permeabilità, è presente un'unica falda a carattere freatico (acquifero indifferenziato). Procedendo verso sud, la superficie freatica si avvicina progressivamente al piano campagna, fino ad emergere nei punti topograficamente più depressi (fascia delle risorgive); da qui il sottosuolo, strutturato in fitte alternanze di livelli ghiaiosi con lenti argilloso limose, dà luogo alla formazione di un complesso idrogeologico multifalde ad acquiferi sovrapposti.

Come già detto al precedente paragrafo, il sito in esame rientra in quella fascia pedemontana della pianura veneta caratterizzata dalla presenza, nel sottosuolo, di uno spesso materasso alluvionale ghiaioso generato dalle divagazioni del Fiume Brenta.

Le ricerche condotte dal C.N.R. di Padova hanno tuttavia evidenziato come, a nord della fascia delle risorgive, vi siano significative differenze fra le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche delle aree poste in destra Brenta rispetto a quelle in sinistra Brenta.

In destra Brenta, dall'altezza di Schiavon oltre la linea Nord delle risorgive, per una fascia compresa da 1 a 10 Km circa, all'interno del materasso alluvionale ghiaioso si rileva la presenza di un potente orizzonte argilloso, ad una profondità media di 35 m, che determina una situazione di "transizione" tra l'acquifero indifferenziato a Nord ed il sistema multifalde a Sud.

In sinistra Brenta questo orizzonte argilloso non è stato ritrovato ed il materasso alluvionale risulta pertanto indifferenziato e costituito da materiali granulari grossolani ghiaiosi fino a notevole profondità; solo lungo l'allineamento Fontaniva – Castelfranco il letto impermeabile dell'orizzonte ghiaioso comincia a differenziarsi; esso infatti è stato intercettato indicativamente ad una profondità di 50 m nella zona di Cittadella e a 90 m nell'area di Castelfranco dove raggiunge la potenza di circa 10 m.

La struttura stratigrafica in sinistra e destra Brenta risulta pertanto sostanzialmente diversificata e ciò determina in sinistra Brenta una flessione della zona di transizione con conseguente spostamento della linea delle risorgive verso Sud Est.

Il sito di progetto si colloca in sinistra Brenta e a nord della fascia delle risorgive; in tale zona il sottosuolo si caratterizza per la presenza di un potente acquifero indifferenziato con falda libera di oscillare.

L'alimentazione delle acque di falda viene assicurata da apporti di diversa provenienza; tra questi assumono particolare rilevanza le precipitazioni meteoriche, le dispersioni in alveo dei corsi d'acqua e quelle dovute alle pratiche agricole.



Il maggiore contributo alla ricarica della falda è senz'altro apportato dalle dispersioni del Fiume Brenta nel tratto d'alveo posto nella conoide situata allo sbocco in pianura; la lunghezza del tratto disperdente risulta ragguardevole e si può considerare estesa fino alla fascia delle risorgive. Misure sperimentali eseguite in un tratto disperdente di circa 12-13 Km compreso tra Bassano del Grappa e Ponte della Friola hanno consentito di rilevare portate disperdenti pari a circa 6-7 m<sup>3</sup>/s. Questo tipo di alimentazione determina una stretta interdipendenza tra il regime del fiume e quello delle falde sottostanti; nelle zone a ridosso dei tratti d'alveo disperdenti tale interdipendenza si manifesta con oscillazioni rilevanti dei livelli freatici che si riducono allontanandosi dal corso d'acqua. In generale la falda alimentata dal Fiume Brenta risente in modo particolarmente rapido delle variazioni di portata del corso d'acqua stesso cosicché ad ogni fase di piena o di magra del fiume corrisponde un'analogia fase nel regime della falda. Le oscillazioni della superficie freatica avvengono con ritardi ed entità che dipendono dalla distanza del punto di osservazione considerato dalla sorgente di alimentazione (tratto disperdente del fiume) nonché dai parametri idrogeologici dell'acquifero stesso. In linea generale il regime di falda è caratterizzato da due fasi di piena e da due fasi di magra; la prima fase di piena, molto marcata, si verifica nella tarda primavera in corrispondenza dello scioglimento delle nevi e la seconda, più smorzata, in autunno.

In calce al paragrafo è riportato uno stralcio della “*Carta dei deflussi dell'alta Pianura Veneta*” (R. Antonelli e A. Dal Prà ) dal quale si ricava che il sito di progetto è interessato dall'isofreatica a quota assoluta 55 m s.l.m.m., quindi con un franco di 18 m rispetto al piano campagna avente quota altimetrica di 73 m s.l.m.m.; il deflusso idrico sotterraneo avviene mediamente lungo la direttrice da Nord-Ovest a Sud-Est e il gradiente idraulico è pari a 0,3%.


Per quanto concerne la presenza di pozzi di emungimento pubblici (pozzi acquedottistici), il sito di progetto si colloca a circa:

- 1'300 m a nord-ovest di un pozzo in Comune di Tezze sul Brenta - loc. Stroppari;
- 2'000 m a sud-est di un pozzo in Comune di Tezze sul Brenta - loc. Granella;
- 2'800 m a sud-ovest di un pozzo in Comune di Rosà;
- 4'500 m a sud-ovest di un pozzo in Comune di Tezze sul Brenta - loc. S. Antonio.

Il coefficiente di permeabilità e la capacità di drenaggio del terreno presente nel sito di progetto sono stati ricavati sulla base delle caratteristiche granulometriche dei terreni e sulla scorta degli esiti di alcune prove sperimentali effettuate in siti analoghi a quello di progetto. Un valore di permeabilità attendibile per le ghiaie insature presenti nel sottosuolo è da ritenersi mediamente compreso tra 10<sup>-1</sup> e 10<sup>-2</sup> cm/s mentre per i terreni limo sabbiosi superficiali la permeabilità media è da ritenersi compresa tra 10<sup>-3</sup> e 10<sup>-4</sup> cm/s; il drenaggio è da considerarsi buono. La portata media di infiltrazione per metro quadro di superficie può essere assunta pari a 0.6 l/s m<sup>2</sup>.

Al fine di garantire la massima tutela delle matrici suolo-sottosuolo ed acque sotterranee, tutte le attività previste in impianto (stoccaggio e operazioni di recupero) verranno effettuate in area coperta pavimentata (all'interno del capannone); gli stoccaggi saranno effettuati all'interno di box compartimentati, con fondo in calcestruzzo armato ove necessario opportunamente sagomato in modo da corrivare eventuali liquidi insistenti entro una canaletta grigliata confluyente in una vasca di raccolta a tenuta in c.a.v., internamente rivestita con resina epossidica resistente all'aggressione chimica; gli eventuali colaticci trattenuti nella vasca verranno successivamente asportati e conferiti ad impianti autorizzati (per il loro recupero o smaltimento); le aree di manovra dei vettori esterne all'impianto saranno anch'esse pavimentate e dotate di sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia scolanti dalle superfici impermeabilizzate, che verranno recapitate in pubblica fognatura.

### Estratto della Carta dei deflussi freatici dell'alta pianura veneta




## 7.1.6 Idrografia - Acque Superficiali

I caratteri idrografici salienti del territorio comunale di Tezze sul Brenta sono legati principalmente alla presenza del fiume Brenta, che scorre lungo il limite occidentale del territorio comunale con direzione Nord-Sud, ed alla presenza di alcune rogge, canali e fossati che vengono utilizzati sia a scopo irriguo che per lo smaltimento delle acque di pioggia. Molti canali hanno un uso promiscuo e, oltre a svolgere l'importante funzione di ricarica della falda sotterranea, alimentano anche altri corpi idrici situati più a valle. Nonostante l'origine artificiale di questo reticolo idrografico, al suo interno si possono comunque trovare diverse specie ittiche ed anche alcune specie vegetali idrofite. I principali corsi d'acqua che interessano il Comune di Tezze sul Brenta sono il fiume Brenta e la roggia Bernarda che scorre, con direzione nord-sud, seguendo un percorso circa parallelo a quello del Brenta.

Il sito di progetto si colloca a circa 2,5 Km ad est dell'unghia esterna dell'argine del Brenta, in un tratto molto disperdente del fiume che dispone di un ampio alveo di piena (circa 200 m).

Le portate del fiume Brenta vengono monitorate dal Centro Meteo di Teolo con la stazione idrometrica di Cà Barzizza (Comune di Bassano). La figura che segue riporta l'andamento delle portate medie annue rilevate dal 1945 al 2010; si sottolinea come negli anni 2009 e 2010 le portate medie annue rilevate (rispettivamente di 87,2 m<sup>3</sup>/s e 92,5 di m<sup>3</sup>/s) hanno interrotto il trend di continua diminuzione (progressiva) della portata defluita che perdurava fin dall'inizio degli anni '60; in ogni caso il coefficiente di correlazione si mantiene estremamente basso.




Le tabelle che seguono riportano l'andamento delle portate minime, medie e massime rilevate negli anni 2009 e 2010.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2009													
	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Portata massima (m <sup>3</sup> /s)	605.4	169.8	255.8	190.3	605.4	251.0	94.6	128.2	77.4	301.5	76.6	177.7	438.8
Portata media (m <sup>3</sup> /s)	87.2	68.0	85.3	89.3	184.1	174.7	73.9	63.7	46.2	68.2	34.3	46.6	113.0
Portata minima (m <sup>3</sup> /s)	24.0	46.9	37.5	53.4	124.4	108.0	54.4	39.9	33.7	33.3	24.0	26.6	45.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 2010													
	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Portata massima (m <sup>3</sup> /s)	758.4	88.7	80.0	123.2	112.5	497.7	169.5	64.7	181.4	163.7	230.8	727.9	758.4
Portata media (m <sup>3</sup> /s)	92.5	55.7	44.0	52.2	67.7	160.2	77.4	46.0	56.6	59.0	74.5	266.7	148.2
Portata minima (m <sup>3</sup> /s)	31.7	36.8	31.7	31.8	43.0	79.3	49.4	37.4	34.6	34.7	34.1	99.8	59.9

Per la valutazione della situazione inquinologica del corso d'acqua si fa riferimento alla "mappatura della qualità biologica dei corsi d'acqua superficiali della provincia di Vicenza" elaborata dal Dipartimento Agricoltura, caccia e pesca (anni 1987/88) e dal Dipartimento Ecologia (anni 1990/91) dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza. Dall'esame della "mappa di qualità" di seguito riportata, si ricava che il Fiume Brenta presenta, nel tratto in prossimità del sito di progetto, acque poco inquinate (classe 2 IBE). La roggia Bernarda, che deriva acqua direttamente dal fiume Brenta, passa invece da uno stato di qualità delle acque "poco inquinato" ad uno stato "inquinato" a nord ovest del sito di progetto, in Comune di Cartigliano.



Il potenziale contributo all'inquinamento del Fiume Brenta e della rete idrografica secondaria da parte dell'impianto in progetto è da considerarsi realisticamente nullo. L'assenza di scarichi idrici in corpi idrici superficiali ed il fatto che le aree interessate dalle operazioni effettuate sui rifiuti e dalla movimentazione dei vettori siano completamente impermeabilizzate e presidiate, ove necessario, da un sistema di raccolta-contenimento a tenuta (per le aree interne al capannone), e da un sistema di captazione, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia scolanti dalle superfici impermeabilizzate scoperte, esclude ogni possibilità di interessamento diretto delle acque superficiali. Sono inoltre decisamente improbabili anche fenomeni di interessamento indiretto delle acque superficiali in ragione delle seguenti considerazioni:

- tutte le attività svolte in impianto sono effettuate all'interno di un capannone, su superfici pavimentate;
- i rifiuti conferiti in impianto ed i materiali di recupero hanno caratteristiche tali da escludere percolamenti; in ogni caso, le aree di stoccaggio dei rifiuti in grado, almeno potenzialmente, di rilasciare eventuali colaticci sono presidiate da un sistema di captazione e contenimento a tenuta;
- l'impianto di controllo (trattamento) delle acque meteoriche scolanti dalle superfici impermeabilizzate scoperte è in grado di garantire l'accumulo, la decantazione e la disoleazione di tutte le acque meteoriche di prima pioggia che, dopo trattamento, vengono recapitate in pubblica fognatura.

### 7.1.7 Clima Acustico

---

Il suono è dato da una vibrazione molecolare, cioè l'alternanza di compressioni e decompressioni, che si propaga sotto forma di un'onda sinusoidale carica di energia (onda sonora) in un mezzo elastico (come l'aria).

Logicamente il suono può essere fonte di piacere ma può anche recare disturbo e in questo caso si parla di rumore. Il rumore è la causa dell'inquinamento acustico.

Rispetto agli altri tipi di inquinamento, l'inquinamento acustico presenta caratteri particolari dei quali è necessario tenere conto. Innanzitutto, tale forma di inquinamento è temporalmente labile: in termini fisici esso non ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che l'ha determinato (anche se, da un punto di vista psicofisico, le sue conseguenze possono cumularsi). Esso è inoltre spazialmente indeterminato in quanto si distribuisce nello spazio in funzione dei movimenti delle sorgenti che lo generano e delle caratteristiche del mezzo di propagazione (l'atmosfera). Mentre altre forme di inquinamento non sono direttamente percepite a livello soggettivo e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo specifico, l'inquinamento acustico appartiene alla classe dei fenomeni immediatamente percepiti da chi vi è sottoposto. Per questo motivo, il problema spesso acquista rilevanti implicazioni sociologiche in quanto la reattività collettiva al fenomeno non è mai completamente determinata a priori, perchè connessa ai più diversi stati di tensione e di conflitto in atto.

La normativa nazionale in materia di *inquinamento acustico ambientale* è successiva al 1990 (si ricorda al proposito che il primo dispositivo di legge è stato il D.P.C.M. 01/03/91) e si è particolarmente arricchita a partire dal 1995 con la Legge N°447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e con i successivi suoi decreti applicativi:

- a) D.P.C.M. 14/11/1997: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- b) D.P.C.M. 05/12/1997: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- c) Decreto 16 marzo 1998: “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

A livello regionale i criteri di attuazione delle disposizioni statali sono stati stabiliti dalla Legge Regionale 10/05/99, n. 21 recante: “Norme in materia di inquinamento acustico”.

La Legge quadro N°447/95 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e definisce i seguenti limiti:

- *limiti di immissione* (rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente esterno - valori limite assoluti e nell’ambiente abitativo - valori limite differenziali);
- *limiti di emissione* (valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora).

Per quanto riguarda l’impatto acustico determinato dall’attività di recupero in progetto, vi è da evidenziare che l’unica sorgente *esterna* significativa di rumore è data dal traffico di mezzi in entrata e uscita dall’impianto; tutte le altre sorgenti di rumore sono, infatti, *interne* al capannone e sono individuabili nelle operazioni di carico-scarico dei vettori, di movimentazione dei materiali e di selezione con caricatore a polipo nonché nella pressa-cesoia (unica sorgente acustica fissa).

Nonostante l’impianto di recupero in progetto non preveda “sorgenti acustiche” in grado di alterare il clima acustico dell’area contermina al sito, è stata effettuata una valutazione (previsionale) dell’impatto acustico esterno in relazione ai limiti applicabili per l’area potenzialmente interessata dalle emissioni sonore.

La specifica “*Documentazione di impatto acustico*” (argomento dell’**elaborato 2B**, al quale si rimanda per gli approfondimenti), evidenzia come i livelli di rumore (nella configurazione di progetto) risultino compatibili con i limiti di emissione e di immissione fissati (dal D.P.C.M. 14/11/97) per il sito di progetto e per le aree esterne (al sito) nelle quali si possono propagare le emissioni acustiche dell’impianto stesso, in relazione a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Tezze sul Brenta; i limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale possono essere assunti come valori di criticità della zona.

## 7.1.8 Vegetazione, Flora e Fauna

---

L'ambito territoriale in cui si localizza l'impianto in progetto è caratterizzato dalla tipica struttura alluvionale di fondo valle in parte agricolo e in parte produttivo.

Un tempo gran parte della pianura veneta era coperta da foreste di latifoglie, tra le più maestose e produttive dell'intero continente europeo. Oggi, invece, nella pianura veneta il bosco è stato completamente distrutto per far posto alle colture agricole ed agli insediamenti umani. In tutta la pianura veneta, su oltre 1.200.000 ettari di superficie, restano oggi meno di 50 ettari di boschi.

In epoca preromana i boschi coprivano quasi tutta la pianura ma durante l'Impero Romano, in seguito alle opere di centuriazione e bonifica, queste superfici vennero progressivamente ridotte. Tra la fine dell'Impero e il IX sec. d.C. le foreste della pianura videro un'alternanza di fasi di espansione e regresso, in conseguenza dei diversi regimi. Dal IX sec. d.C. le estensioni boschive andarono continuamente diminuendo, fino ad arrivare ai minimi dei giorni nostri.

La conquista del benessere economico ha comportato grandi sacrifici in termini di paesaggio e di ambiente, specie nel Veneto, dove lo sviluppo economico è avvenuto in maniera rapida e imperiosa.

Attualmente i boschi si presentano come piccole isole all'interno delle monoculture cerealicole, in particolare di mais. Si calcola che un bosco, per consentire il manifestarsi delle dinamiche naturali, dovrebbe avere una estensione minima di circa 200 ettari. In queste condizioni si garantirebbe la creazione di habitat idonei a specie esigenti e la presenza di tutte le fasi cronologiche che caratterizzano la vita del bosco.

Le specie arboree più diffuse nella pianura Veneta sono: salici bianchi, pioppi neri, querce, carpini bianchi, farnie, olmi e tigli. In particolare si può osservare che i salici e i pioppi sono dislocati lungo i fiumi o in grandi canali della pianura, mentre gli altri prediligono le aree a falda raramente superficiale.

Spesso i boschi sono stati eliminati per far posto a coltivi o prati stabili, mentre i seminativi, dopo l'apice raggiunto ad inizio secolo, si sono sensibilmente ridotti; sono ancora molto diffusi i prati.

Tutto il vicentino è espressione di quello che è definito come il "modello veneto" dell'economia. Lo sviluppo economico è stato infatti caratterizzato da una crescita senza evidenti lacerazioni sociali e il paesaggio ne è la conseguente espressione.

Gli agricoltori lasciavano i campi gradatamente per diventare artigiani o operai, spesso dividendosi inizialmente tra le due occupazioni.

Negli anni '70-'80 il panorama dell'area era quello tipico della pianura veneta, con una diffusa economia di tipo misto con rilevante componente agricola, che si riflette anche sulla situazione attuale.

Nel contesto in cui si colloca il sito di progetto, l'ambiente naturale è molto frammentato a livello vegetazionale in quanto l'urbanizzazione e l'industrializzazione si sono affermate in maniera massiccia.



Il settore di pianura è sicuramente alterato tanto che della vegetazione originaria non rimangono che sparuti frammenti scarsamente riconoscibili: la maggior parte della superficie è, infatti, oggi edificata o coltivata e l'originario bosco padano è andato praticamente distrutto. Pochi ed alterati resti permangono nelle siepi e nelle alberature campestri.

Il sistema dei fossi e dei canali è andato progressivamente impoverendosi sotto l'aspetto floristico sia a causa della continua manutenzione idraulica che dell'attività antropica.

Il sito di progetto si colloca in un'area, prima destinata ad uso agricolo, sviluppata immediatamente a ridosso della preesistente Zona Artigianale Industriale del Comune di Tezze sul Brenta; l'area è classificata come "D1/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso" dal vigente P.R.G. comunale. Non si rilevano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) entro un raggio di 2 Km di distanza dal sito per cui, come si evince dalla "Attestazione della non necessità di effettuare la V.Inc.A." argomento dell'*elaborato 1G* del *Progetto Definitivo*, in considerazione della distanza e, soprattutto, della tipologia dell'impianto in progetto è da ritenersi esclusa qualsiasi situazione di rischio riconducibile alla componente biotica presente nelle aree protette (ZPS/SIC).

L'analisi del sistema ambientale complesso evidenzia che "in sito":

- non sono presenti biotipi pregiati o di particolare interesse naturalistico,
- non sono presenti specie particolarmente protette da leggi nazionali o regionali o da convenzioni internazionali,

come del resto del tutto attendibile trattandosi di una zona a completamento di un'area industriale consolidata.

La presenza di specie pregiate o protette avrebbe reso necessario uno studio dettagliato con una campagna di misure e rilevamenti sul posto per stabilire in maniera esatta il grado di inquinamento presente e calcolare i limiti sostenibili. Data la mancanza di specie pregiate, non sussiste questa necessità, ritenendosi quindi assolto ogni scopo del presente aspetto del quadro di riferimento ambientale ovvero ritenendo superflua ogni ulteriore specifica valutazione riguardo la vegetazione, la fauna, la flora e gli ecosistemi, sui quali l'intervento in progetto non può produrre alcun effetto significativo.

### 7.1.9 Paesaggio

Il paesaggio è il territorio colto nella sua accezione più vasta e dinamica di ecosistema globale che comprende l'uomo, le sue azioni modificatrici e le origini culturali di tali modificazioni. In altre parole rappresenta tutto ciò che è percepibile visivamente del mondo fisico, arricchito dai valori che su di esso proiettano i vari soggetti percipienti. Ma così come l'intervento dell'uomo plasma e trasforma il paesaggio, è altrettanto vero che il paesaggio naturale condiziona lo sviluppo della civiltà; l'alta pianura vicentina ha conosciuto dal dopoguerra un rapido ed imperioso sviluppo, basato sul modello della piccola-media industria, grazie proprio alla sua localizzazione e alla disponibilità territoriale e di corsi d'acqua.

Il territorio del Comune di Tezze sul Brenta è quello tipico della pedemontana vicentina, caratterizzato da un paesaggio di tipo vallivo con corsi d'acqua a regime prevalentemente torrentizio nei quali gli interventi idraulici hanno portato alla realizzazione di frequenti opere di captazione dell'acqua dai corpi principali ed il suo trasporto attraverso canali irrigui. Progressivamente nel tempo, si è assistito allo sviluppo di aree industriali ed artigianali che hanno surrogato le aree agricole di non particolare pregio.

Gli impianti arborei, i filari isolati e le alberature interpoderali, anche a lato di scoline e capezzagne, sono finiti per diventare elementi paesaggistici minori, seppure prima connotativi dell'articolazione e dell'animazione del paesaggio agricolo.

Come già anticipato, il sito di progetto si colloca in un'area classificata come "zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso", addossata ad una preesistente e consolidata Zona Artigianale Industriale. L'attuale "paesaggio" percepibile nel sito, già fortemente connotato dalla presenza dei fabbricati dell'esistente Z.A.I., immediatamente a ridosso del confine est della nuova lottizzazione, non subirà alcuna significativa modifica a seguito della realizzazione del progetto proposto, sia con riferimento all'attuale visualità percepibile che in proiezione futura; viene infatti unicamente prevista la realizzazione di un nuovo capannone analogo agli esistenti (presenti a est del sito) e che, in proiezione futura, sarà affiancato da fabbricati (delle attività che si andranno ad insediare nella nuova lottizzazione produttiva) sui lati nord e sud, mentre sul lato ovest sarà costeggiato dalla strada di "collegamento tra la variante alla SS 53 e l'innesto con la S.P.V."

La realizzazione della cortina alberata di protezione ambientale, prevista sul lato ovest, consistente in un filare arboreo abbinato ad una siepe di essenze autoctone sarà in grado di mitigare il residuale impatto visivo/paesaggistico percepibile dalla campagna.

Per quant'altro, non si segnalano in zona elementi culturalmente rilevanti (siti sacri, storici, artistici), nè ulteriori elementi di particolare pregio naturalistico.

Data l'assenza di importanti aspetti paesaggistici, l'analisi sulla componente paesaggio non può che limitarsi a valutare gli effetti visivi della struttura edilizia che non potranno nella sostanza modificare l'aspetto di un'area già connotata dalla presenza di insediamenti produttivi.

### **7.1.10 Salute Pubblica**

---

Lo studio degli impatti su questa componente ambientale prende in considerazione il rischio a cui sono esposti gli individui che potenzialmente possono venire a contatto, direttamente o indirettamente, con l'impianto in discussione.

È quindi importante identificare le cause di rischio per la salute umana connesse all'esercizio dell'impianto con particolare riferimento ai seguenti aspetti generali:

- presenza di sostanze tossiche e radioattive;
- presenza di agenti patogeni biologici;
- emissioni aeriformi;
- emissioni di rumore e vibrazioni.

L'analisi di questi fattori consente di valutare da un punto di vista concettuale il coefficiente di rischio per la salute pubblica, utilizzando le valutazioni fatte per le altre componenti ambientali, in particolare per l'atmosfera e per il clima acustico.

### 7.1.11 Traffico, trasporti

La rete viaria è un sistema ambientale complesso di fondamentale importanza perché interagisce con altre componenti ambientali quali: il clima acustico, l'atmosfera, la salute pubblica e le attività socio-produttive.

Pertanto, la valutazione dell'impatto sul traffico è importante perché si ripercuote su tutta una serie di componenti e un eventuale impatto negativo potrebbe determinare sinergie considerevoli.

La rete viaria esistente, come già detto in precedenza, sopporta la mole di traffico attualmente circolante e, in particolare, si stima che Via Tre Case – Via Brega riuscirebbe a conservare il medesimo standard di qualità (soglia sostenibile - limite di criticità) anche a seguito di un incremento del traffico fino al 50% dell'attuale flusso veicolare. In altre parole, se il traffico si mantiene compreso entro tale limite, le altre componenti ambientali non risentono significativamente dell'impatto; infatti nelle giornate feriali, 450 passaggi/giorno di mezzi pesanti nell'arco temporale compreso fra le 07:00 e le 19:00 (che si ottengono incrementando del 50% gli attuali 300 passaggi/giorno) corrispondono mediamente a poco più di 30 passaggi all'ora, tali da non poter incidere sulle componenti ambientali che interagiscono con il traffico.

L'esercizio dell'attività di recupero di Moretto s.r.l., a pieno regime, comporterà un incremento massimo del "traffico" veicolare pesante pari a *una dozzina di passaggi/giorno* distribuiti nell'arco della giornata lavorativa; questo incremento, che corrisponde a meno del 5 % dell'attuale flusso veicolare pesante insistente su Via Tre Case – Via Brega, non potrà avere alcun significativo impatto sulle componenti ambientali interagenti con il traffico.

La restante rete viabilistica di avvicinamento è costituita da strade strutturate per servire una zona industriale (Via Mateotti, Via Einaudi) e da strade provinciali che presentano carreggiate, tracciati e soglie di criticità ben superiori a quelle di Via Tre Case – Via Brega; quindi il flusso veicolare indotto dall'esercizio dell'impianto in progetto non può produrre alcun impatto significativo su queste arterie stradali.

### 7.1.12 Attività Socio-Produttive

---

La realizzazione del progetto non deve interferire con le attività correnti della popolazione locale e non deve creare i presupposti o le condizioni per le quali la popolazione viene indotta a cambiare le proprie abitudini/attività.

Nella zona, solo una minoranza della popolazione è dedita all'agricoltura (che rappresenta spesso una seconda attività) mentre la maggior parte dei residenti adulti è occupata nelle attività produttive e commerciali del Comune di Tezze sul Brenta e dei Comuni limitrofi.

Per non interferire con le attività socio-produttive, l'attività dell'impianto di cui si discute NON deve:

- essere fonte di rischio per la salute pubblica e quindi per la popolazione occupata;
- essere di intralcio con il normale esercizio delle attività (trasporti);
- dar luogo ad oneri per la popolazione.

In buona sostanza la realizzazione del progetto in discussione, che di fatto si concretizza nel trasferimento di un'attività di recupero svolta in un Comune limitrofo, non potrà avere alcuna incidenza, se non positiva, sulla popolazione locale e sulle attività socio-produttive, garantendo il proseguimento ed il consolidamento di un'attività di recupero a favore di aziende del territorio, senza essere fonte di rischio per la popolazione e per l'ambiente (non vi sono emissioni in atmosfera e nemmeno scarichi di acque industriali) e con interventi aggiuntivi (sul territorio) perfettamente compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistica e con il contesto locale.

Il limite di criticità di questa componente coincide con i limiti fissati per le componenti ambientali interagenti quali: la salute pubblica ed i trasporti. Il mantenimento delle attuali condizioni per le attività circostanti e l'accrescimento del benessere socio-economico sono standard di qualità che devono essere perseguiti per questa componente ambientale.

## 7.2 Metodo di valutazione degli impatti

---

Alla descrizione dell'ambiente potenzialmente coinvolto segue, con i metodi di seguito descritti, la stima delle variazioni dello stato dei sistemi ambientali potenzialmente indotte dalla realizzazione del progetto proposto.

In questa fase, facendo riferimento al comma 3 dell'art.5 del D.P.C.M. 27/12/88, in relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato nonché ai livelli di approfondimento pertinenti per la tipologia di intervento in esame, il quadro di riferimento ambientale:

- stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti determinati dall'intervento sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;

- descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti;
- definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
- illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di "emergenza particolare".

In tale fase di previsione vengono confrontati, utilizzando adeguate scale di giudizio, il livello qualitativo in assenza ("ante intervento") e il livello qualitativo in presenza ("post intervento") dell'impianto in discussione. A tal fine le modificazioni ambientali sono confrontate con "scale di importanza" che permettono una valutazione oggettiva ed omogenea degli impatti prodotti.

Per la valutazione degli impatti, si devono considerare tutte le "fasi di vita" dell'impianto che sono (nel caso più generale):

1. **FASE DI COSTRUZIONE (Azioni di progetto)**
2. **FASE DI GESTIONE (Azioni di esercizio)**
3. **FASE DI DECOMMISSING (Azioni di post-esercizio)**

Nel caso specifico, trattandosi di un intervento che prevede la costruzione di quello che può essere considerato, almeno per quanto concerne la struttura edilizia, un capannone industriale, le "fasi di vita" da considerare (e in effetti considerate) sono soltanto la prima e la seconda in quanto l'ultima (che di fatto coinciderebbe principalmente con lo smantellamento dell'infrastruttura) può essere ragionevolmente trascurata per le seguenti evidenti ragioni:

- l'infrastruttura, ossia il capannone, verrà realizzata in un'area compatibile (zona artigianale-industriale) nel rispetto degli standard urbanistici previsti ed ha caratteristiche tecnico-dimensionali per sopravvivere all'attività di recupero rifiuti in discussione essendo facilmente riconvertibile ad altri usi produttivi;
- anche l'area esterna pavimentata ha caratteristiche tecnico-dimensionali per "sopravvivere" all'attività in discussione, in quanto asservita al capannone riconvertibile ad altri usi produttivi,

con ciò venendo meno la necessità (e la convenienza) di uno smantellamento delle strutture. Non sono nemmeno da prevedere, in un'eventuale fase di post-esercizio, degli interventi di bonifica del sito essendo stato lo stesso, fin dall'inizio, adeguatamente protetto con idonea pavimentazione impermeabile e resistente presidiata, ove necessario, da sistemi di captazione interni (di eventuali colatici) ed esterni (delle acque meteoriche).

In definitiva si ritiene di dover considerare unicamente le **azioni di progetto** e quelle **di esercizio**.

L'impatto viene valutato sia per ogni singola componente ambientale sia complessivamente per la fase considerata.

La valutazione si effettua assegnando un valore numerico adimensionale ad ogni impatto considerato, valore che viene determinato in base ad apposita "scala di riferimento".

Per ottenere infine un'indicazione dell'impatto globale che il progetto determina sull'ambiente interessato si devono sommare gli impatti "singoli" per ottenere un impatto "globale" da confrontare con un'ulteriore apposita "scala di riferimento". Questo metodo permette di esprimere in maniera sintetica ed omogenea, attraverso un valore numerico, gli impatti stimati tenendo conto di tutti i parametri considerati.

Naturalmente, in tutte le fasi di valutazione, vengono adeguatamente considerati gli interventi di prevenzione e di mitigazione degli impatti previsti in progetto, in modo da fornire un quadro quanto più possibile rappresentativo della situazione reale.

Nel caso in cui, per determinate componenti ambientali, l'impatto dovesse risultare maggiore dell'accettabile o tale da provocare il superamento degli standard di qualità prestabiliti, nel progetto verranno implementati ulteriori interventi, tali da ridurre l'impatto stesso.

### **7.3 Valutazione dell'Impatto Ambientale - FASE DI COSTRUZIONE**

Riprendendo sinteticamente quanto già argomentato al capitolo 4, l'impianto sarà realizzato su un sedime di circa 12'000 mq di un'area con destinazione urbanistica produttiva all'interno di una (nuova) Lottizzazione Artigianale Industriale, il cui progetto urbanistico è stato approvato dall'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta.

All'interno di quest'area sarà costruito un fabbricato industriale con una superficie utile di 5'800 mq e un'altezza utile pari a 10,50 m comprendente anche un blocco uffici-servizi.

La superficie scoperta, a meno della fascia verde perimetrale, sarà impermeabilizzata con massetto di calcestruzzo armato e sarà sagomata con opportune pendenze atte a confluire le acque meteoriche entro caditoie all'uopo raccordate all'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia che sarà realizzato sull'angolo sud-est del sito.

Le attività di realizzazione dell'impianto di recupero propriamente detto riguarderanno semplicemente l'installazione della pesa, della pressa-cesoia, il montaggio dei carri-ponte e la realizzazione degli impianti di servizio (in primo luogo quello elettrico).

Data l'esiguità delle attività di realizzazione dell'impianto, le "azioni di progetto" suscettibili di produrre impatti sulle diverse componenti ambientali si identificano in pratica soltanto nelle diverse fasi di costruzione della struttura edilizia, delle pavimentazioni interne ed esterne e delle reti fognarie comprendendo anche la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia; più in dettaglio possono essere considerate le seguenti "azioni":

- lo scavo per le fondazioni;
- la realizzazione delle fondazioni;
- i rintocchi;
- il montaggio delle strutture prefabbricate;
- la costruzione (in opera) del muro in c.a. di tamponamento perimetrale del capannone, alto 8,00 m dal pavimento;
- il completamento della tamponatura con la pannellatura metallica e gli infissi,
- la pavimentazione interna del capannone comprese le opere di captazione e raccolta dei colaticci;
- la realizzazione delle opere interne (compartimentazioni) e di finitura;
- la realizzazione dei sottoservizi (in particolare le reti fognarie) e delle vasche per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e del sistema di dispersione nell'immediato sottosuolo delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali delle coperture;
- la stabilizzazione con materiale arido idoneo e la pavimentazione dell'area esterna;

I più significativi fattori di impatto (sulle relative componenti ambientali) determinati da queste "azioni" sono i seguenti:

- traffico veicolare pesante (viabilità);
- produzione e diffusione di polveri (atmosfera, salute pubblica);
- emissione di rumori e vibrazioni (clima acustico, salute pubblica).

Ovviamente, poiché i fattori di impatto non interessano tutte le possibili componenti ambientali ma solo alcune, la valutazione previsionale viene effettuata soltanto per le componenti interessate da possibili impatti che sono:

- atmosfera,
- clima acustico,
- salute pubblica,
- viabilità,

potendosi trascurare altre componenti ambientali quali:

- paesaggio,
- suolo,
- sottosuolo - acque sotterranee,
- acque superficiali,
- vegetazione, flora e fauna,
- attività socio-produttive,

perché obiettivamente non interessate dalle azioni di progetto.

La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

<b>IMPATTO</b>	<b>Valore</b>
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L'impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata (es. livello di rumore per il clima acustico), si riferisce ad un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa.

L'impatto **moderato** si riferisce ad un valore, al di sotto del limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **marcato** corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni.

L'impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione.

### **7.3.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI COSTRUZIONE**

Per le componenti ambientali interessate dalla "fase di costruzione" vengono considerate scale di riferimento con i valori indicati al paragrafo precedente.

Per l'**atmosfera** la scala di riferimento nella fase di costruzione sarà basata sul numero di mezzi presenti contemporaneamente in cantiere, utilizzati prevalentemente per la movimentazione e il trasporto di materiali (escavatori, pale, camion, ecc..) in quanto tali mezzi sono responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse.

A tale riguardo, è opportuno precisare che, per mantenere idonei standards di qualità dell'aria all'interno del cantiere, durante i "movimenti di terra" (in conformità ai piani operativi di sicurezza) devono essere adottate adeguate misure preventive (ad esempio bagnatura delle superfici) atte a minimizzare la produzione di polveri aerodisperse e quindi anche a mitigare l'impatto ambientale all'esterno del cantiere.



La scala di riferimento viene in definitiva riferita al numero di mezzi presenti in cantiere come segue:

Numero di mezzi	Condizione	Valore
0 - 5	A	1
6 - 10	B	2
11 - 15	C	3
> 15	D	4

Nella fase di costruzione, gli impatti sulla componente ambientale **flora e fauna** sono in buona sostanza dovuti alla sottrazione (occupazione) di porzioni di suolo agricolo e alla possibile interferenza dell'esecuzione delle opere con specie animali e vegetali presenti in sito. Dato che, per la realizzazione delle opere previste in progetto, non è richiesta l'occupazione di aree esterne al lotto già destinato ad uso produttivo e che quindi verrà impegnata unicamente l'area di intervento, si ritiene di non dover effettuare la valutazione dell'impatto specifico, ritenendosi in definitiva esclusa qualsiasi interferenza delle azioni di progetto sulla componente ambientale in questione.

Particolare attenzione viene riservata al **clima acustico** in quanto ogni sua alterazione, determinata da rumori e vibrazioni, come già spiegato in precedenza, si ripercuote su diversi sistemi ambientali complessi e, conseguentemente, anche sulla salute pubblica.

La scala di riferimento dell'impatto acustico nella fase di realizzazione può essere stabilita sulla base della pressione acustica (o della potenza sonora) delle macchine di cantiere. Fermo restando che il livello di rumorosità del cantiere deve essere compreso entro determinati limiti di sicurezza, appare opportuno stabilire una scala di riferimento basata sul livello equivalente di rumore ambientale al perimetro del cantiere, come segue:

Livello equivalente (dBA)	Condizione	Valore
< 70	A	1
70 ÷ 75	B	2
75 ÷ 80	C	3
> 80	D	4

Nel caso in cui, per necessità inderogabili di cantiere, si dovesse ricorrere all'impiego di macchine e/o apparecchiature di particolare elevata potenza sonora, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la deroga dai limiti con istanza al Comune competente. Nella valutazione dell'impatto sul clima acustico non sarà considerata questa eventualità, in quanto eventualmente riferibile a trascurabili intervalli temporali.

Date la tipologia del cantiere, che non richiede particolari lavorazioni e/o uso di sostanze che possano produrre emissioni diverse da quelle che si hanno in qualsiasi altro cantiere, durante la fase di costruzione, la qualità della componente **salute pubblica** è correlabile a fattori di impatto già considerati per le componenti atmosfera (emissioni di gas di scarico e polveri) e clima acustico (rumore e vibrazioni).

La scala proposta fa quindi riferimento alla somma dei valori già considerati distintamente per le componenti ambientali che comunque si riflettono sulla salute pubblica:

<b>Salute Pubblica</b> Somma Atmosfera + Clima Acustico	<b>Valore</b>
2 - 3	1
4 - 5	2
6 - 7	3
8	4

Per la componente **viabilità** può essere assunto un limite di criticità per Via Tre Case – Via Brega corrispondente a 40 passaggi/ora di mezzi pesanti in orario diurno (07:00 - 19:00) delle giornate feriali.

La scala di riferimento che si propone per la fase di costruzione tiene conto del flusso veicolare che può essere determinato dalle attività di realizzazione dell'impianto in relazione alle condizioni del traffico veicolare attualmente insistente su Via Tre Case – Via Brega (che si attesta su valori prossimi al 60 % delle soglie di criticità fissate). La scala di riferimento può essere costruita con riferimento al traffico aggiuntivo determinato dall'attività di cantiere su Via Tre Case - Via Brega nel periodo diurno (dalle ore 07.00 alle 19.00) dei giorni feriali.

<b>Incremento passaggi</b> (mezzi pesanti)	<b>Condizione</b>	<b>Valore</b>
fino a 30 passaggi/giorno in orario diurno	A	1
da 30 a 60 passaggi/giorno in orario diurno	B	2
da 60 - 150 passaggi/giorno in orario diurno	C	3
oltre 150 passaggi/giorno in orario diurno	D	4

Nella quantificazione del traffico si ritiene di computare soltanto i mezzi che effettuano trasporti da o verso il cantiere, escludendo quindi i mezzi di servizio che stazionano più o meno permanentemente all'interno del cantiere, ciò essendo giustificato dal fatto che questi ultimi non interferiscono con la viabilità ordinaria in quanto la loro mobilità è limitata entro il perimetro del cantiere.

L'impatto sul **paesaggio** è sostanzialmente correlabile alla presenza di ostacoli/strutture in elevazione in grado di modificare la visualità. Durante la fase di costruzione, eventuali strutture interferenti col "paesaggio" sono utilizzate per brevi intervalli temporali, limitati alla fase di realizzazione di opere specifiche (ad esempio la gru per il montaggio delle strutture). Questa particolarità rende superflua una valutazione specifica, necessaria invece per la successiva fase di esercizio in cui le strutture in elevazione sono definitive/permanenti.

Non essendo prevista l'esecuzione di scavi, per la realizzazione di strutture e/o per la posa in opera di manufatti, a profondità superiori ai 3 m dal piano campagna (quindi sicuramente non in grado di interferire con la circolazione delle acque sotterranee) e nemmeno il riporto o il rimaneggiamento di materiali in grado di provocare un peggioramento qualitativo delle caratteristiche del **suolo**, del **sottosuolo** o delle **acque sotterranee**, per queste componenti, non viene effettuata la valutazione degli impatti in fase di costruzione, ritenendosi esclusa qualsiasi interferenza.

Ogni azione di progetto in fase di costruzione inciderà sulle diverse componenti ambientali e gli effetti (ancorchè temporanei) di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di costruzione) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, in tutta la fase di costruzione, l'impatto (potenziale) prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni di progetto (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

### 7.3.2 Stima degli impatti - FASE DI COSTRUZIONE

Per quantificare l'impatto globale prodotto è necessario innanzitutto identificare le azioni "di progetto" che hanno impatti significativi sulle componenti ambientali considerate stabilendo l'entità dei fattori di impatto, cui segue la stima degli impatti sulle relative componenti ambientali utilizzando le scale di riferimento adottate, per sommare infine i contributi di ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'altra scala di riferimento (o meglio di comparazione) che permette di formulare un giudizio sulla sua entità complessiva (impatto lieve, moderato, marcato e grave).

#### **Atmosfera**

Coerentemente con i criteri di valutazione degli impatti di cui al paragrafo precedente per la componente atmosfera, le azioni di progetto che possono comportare significative quantità di mezzi pesanti presenti contemporaneamente in cantiere e quindi in grado di produrre impatto sulla componente in questione (in quanto responsabili della produzione di gas di scarico e, per la movimentazione di materiali litoidi, di polveri aerodisperse) sono:

- lo scavo per le fondazioni;
- la realizzazione delle opere in c.a.;
- il montaggio delle strutture prefabbricate;
- i rinterri e la stabilizzazione del fondo con materiale litoide arido;
- la pavimentazione dell'area esterna.

Viene stimato mediamente l'impiego contemporaneo di 4 mezzi pesanti (2 camion e 2 escavatori) presenti simultaneamente in cantiere che può arrivare ad un massimo di 5 (3 camion e 2 escavatori) in occasione di particolari "azioni di progetto" quali lo scavo per le fondazioni, che comunque avranno una persistenza molto limitata nel tempo.

Il valore di impatto sulla componente atmosfera risulta quindi pari al valore 1, essendo soddisfatta la condizione A di cui al paragrafo precedente per la specifica componente ambientale in esame, per tutta la durata della realizzazione delle opere previste in progetto.

### **Clima acustico**

Premesso che ogni attività di costruzione è caratterizzata dalla presenza di sorgenti di rumore prevalentemente identificate nei macchinari, nelle attrezzature e nei mezzi di cantiere oltrechè nel passaggio di automezzi pesanti per il trasporto di materiali occorrenti alla realizzazione delle opere, si prevede che la maggior parte del rumore prodotto nell'area sia dissipato nell'ambito della stessa e in definitiva che il livello di pressione acustica al perimetro del cantiere risulti mediamente inferiore ai 65 dB(A) pur potendo raggiungere, temporaneamente, livelli di rumorosità superiori in occasione del passaggio di automezzi e durante le fasi di carico/scarico dei materiali.

Considerato che soltanto alcune delle "azioni di progetto" comportano un flusso veicolare intenso ma comunque limitato a brevi intervalli temporali (determinato in buona sostanza dal conferimento in cantiere dei materiali e dei manufatti), viene assegnato un valore di impatto sulla componente ambientale clima acustico pari ad 1; sarà infatti soddisfatta, per tutto il tempo necessario al completamento della fase di costruzione, la condizione A fissata al paragrafo precedente.

### **Viabilità**

Il flusso veicolare pesante determinato dall'insieme delle "azioni di progetto" si attesterà mediamente su valori prossimi ai 15 passaggi/giorno (per tutta la durata della fase di realizzazione delle opere) e potrà raggiungere valori massimi (di picco) di 30 passaggi/giorno in occasione di quelle "azioni di progetto", comunque di breve durata, che necessitano di un intenso conferimento o allontanamento di materiali dal cantiere (allontanamento del terreno asportato durante gli scavi, trasporto di calcestruzzo per le strutture in opera e per le pavimentazioni e/o di stabilizzato, conferimento in cantiere delle strutture prefabbricate, ecc.).

Il traffico veicolare pesante determinato dai conferimenti di materiali o dall'allontanamento di terre da scavo dall'area, varia in generale in funzione della disponibilità di superfici sgombre da adibire a deposito del materiale ovvero della tempistica richiesta per la regolare esecuzione delle opere. Nel caso specifico, pur disponendo di un'ampia area da destinare a deposito, la tempistica necessaria all'esecuzione delle opere (realizzazione delle fondazioni e posa in opera delle strutture nonché realizzazione delle strutture in elevazione e delle pavimentazioni) richiede che il conferimento e l'allontanamento dei materiali dall'area sia il più possibile costante e regolarmente distribuito nell'arco della giornata lavorativa, cosicché sono previsti flussi orari medi pari a  $1 \div 2$  passaggi/ora per l'intera durata del cantiere e quindi, considerando una durata media giornaliera di attività del cantiere pari a 8 ore, un ammontare complessivo giornaliero di una quindicina di passaggi/giorno.

Coerentemente con i criteri di valutazione fissati al paragrafo precedente, si avrà *impatto lieve sulla componente viabilità* (valore pari a 1).

### Salute pubblica

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla "salute pubblica" viene determinato rispetto ai valori riferiti al clima acustico (valore pari a 1) ed alla componente "atmosfera" (valore pari a 1). Nella scala di riferimento costruita per la "salute pubblica" si ricava pertanto un valore di impatto pari a 1 (*impatto lieve sulla componente salute pubblica*).

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

<b>Impatto</b>	<b>Somma impatti singoli</b>	<b>Valore</b>
Lieve	4 - 6	1
Moderato	7 - 10	2
Marcato	11 - 13	3
Grave	14 - 16	4

I valori di impatto (singolo) già identificati sono riassunti nella tabella che segue.

<b>Componenti Ambientali</b>	<b>Impatto Singolo</b>
Atmosfera	1
Clima acustico	1
Viabilità	1
Salute pubblica	1

La somma dei contributi su ciascuna componente ambientale risulta pertanto pari a 4, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale determinato dalla fase di costruzione e quindi dalle relative azioni di progetto risulta lieve**, ovvero trascurabile sulla base delle considerazioni esposte.

#### **7.4 Valutazione dell'Impatto Ambientale - FASE DI ESERCIZIO**

Per la valutazione degli impatti nella “**fase di esercizio**”, viene considerato l'impianto di recupero nella sua configurazione finale di progetto e quindi per la potenzialità massima prevista a regime (essendo questa la più gravosa condizione di esercizio) e per le operazioni previste (**azioni di esercizio**). Nella fase di esercizio appare peraltro inutilmente complicativa e quindi controproducente la valutazione riferita ad ogni singola operazione, sembrando più opportuna la considerazione dell'impianto nel suo complesso in quanto è l'insieme di tutta sequenza di operazioni previste che determina l'impatto sulle diverse componenti ambientali.

L'organizzazione dell'impianto prevede l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- a) procedure di accettazione del carico (ispezione, controllo radiometrico, pesatura,...), conferimento, scarico;
- b) messa in riserva (R13) dei rifiuti da recuperare;
- c) operazioni di selezione/separazione (R4):
  - cernita con caricatore a polipo/selezione manuale “negativa” (per separare le componenti indesiderate),
  - differenziazione materiali/separazione metalli (manuale e/o con caricatore a polipo),
  - operazioni manuali di smontaggio, eliminazione di rivestimenti (da cavi), tranciatura, ecc..;
- d) eventuale pressatura e cesoiatura (con pressa-cesoia);
- e) messa in riserva del metallo e degli altri materiali selezionati,
- f) caricamento vettori, ispezione dei carichi in uscita (pesatura, controllo materiali,...) ed avvio agli impianti di riutilizzo delle M.P.S. e dei “non rifiuti” ottenuti (conformi alle specifiche richieste) o ad ulteriori impianti di recupero dell'aliquota di rifiuti selezionati (ceduti come tali).

I più significativi fattori di impatto sulle relative componenti ambientali, determinati dalle azioni di esercizio sono determinati da:

- scarichi idrici (sottosuolo – acque sotterranee),
- emissione di rumori (clima acustico, salute pubblica),
- traffico veicolare pesante (viabilità, salute pubblica).
- impatto visivo (paesaggio).

In definitiva, poiché i fattori di impatto non interessano tutte le componenti ambientali considerate ma solo alcune, la valutazione viene effettuata solo per le componenti interessate da possibili impatti che sono:

- sottosuolo – acque sotterranee,
- clima acustico,
- salute pubblica,
- paesaggio,
- viabilità,

potendosi trascurare altre componenti ambientali quali:

- atmosfera,
- suolo,
- acque superficiali,
- vegetazione, flora e fauna,
- attività socio-produttive,

per le ragioni già esposte al *par. 7.1*, in quanto l'esercizio dell'impianto non può produrre, su queste componenti ambientali, alcun impatto o comunque alcuna modifica peggiorativa del loro attuale stato di qualità.

La scala di riferimento scelta per valutare l'impatto va da 1 a 4.

<b>IMPATTO</b>	<b>Valore</b>
lieve	1
moderato	2
marcato	3
grave	4

L'impatto **lieve**, relativo alla componente ambientale considerata (es. livello di rumore per il clima acustico), si riferisce ad un valore di entità tale da non produrre significative modificazioni della componente ambientale stessa.

L'impatto **moderato** si riferisce ad un valore, al di sotto del limite di criticità stabilito, che produce un impatto percettibile ma non significativo.

L'impatto **marcato** corrisponde o è prossimo al valore di criticità stabilito; il raggiungimento di tale soglia produce un impatto significativo in relazione al quale potrebbero aversi effetti negativi ovvero danni.

L'impatto **grave** corrisponde ad un valore superiore al limite di criticità ed è quindi suscettibile di produrre alterazioni gravi della componente ambientale considerata.

Il verificarsi di impatti con valori compresi nelle ultime due fasce (impatti marcato e grave) comporterà inevitabilmente la necessità di prevedere appropriate misure di mitigazione.

Diversamente, nel caso (auspicato) in cui gli impatti risultino lievi o moderati, si ha conferma dell'idoneità delle misure previste al fine del mantenimento dei valori al di sotto della soglia di criticità.

#### **7.4.1 Scale di riferimento delle componenti ambientali considerate - FASE DI ESERCIZIO**

Per le componenti ambientali interessate dalle “azioni di esercizio” vengono considerate *scale di riferimento* con i valori già indicati al paragrafo precedente.

Per la valutazione dell'impatto sulla componente **sottosuolo - acque sotterranee** è ragionevole correlare il “valore di impatto” alla presenza di un'adeguata impermeabilizzazione dell'area d'impianto nonché alla tipologia ed alla consistenza degli scarichi idrici previsti; particolare attenzione è stata quindi riservata ai sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche scolanti dai piazzali pavimentati esterni (quantunque destinati unicamente alla movimentazione dei vettori) che rappresentano le uniche emissioni liquide dell'impianto; infatti l'impianto in discussione non da luogo a reflui liquidi e tutte le aree di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti sono collocate all'interno di un involucro edilizio dotato di pavimentazione impermeabile e resistente prudenzialmente presidiata, ove necessario da sistemi (a tenuta) di raccolta di eventuali colaticci che vengono quindi accumulati e conferiti (come rifiuti prodotti) ad altri impianti di recupero/smaltimento autorizzati.

Quantunque l'assenza di scarichi di acque reflue industriali (di processo/lavaggio/raffreddamento) e l'assenza di stoccaggi e di operazioni sui rifiuti in area scoperta (con esposizione agli agenti meteorici) rendano alquanto improbabili sversamenti inquinanti e costituiscano circostanze, di per se stesse, sufficienti a fugare ogni preoccupazione dal punto di vista inquinologico, è altrettanto vero che la protezione delle falde sotterranee richiede la massima attenzione in sede di progettazione, quando (come nel caso in esame) il sito sia ubicato in zona di ricarica, dove l'acquifero è maggiormente vulnerabile.

Questa attenzione è stata rivolta alla protezione attiva di ogni area, interna ed esterna, dell'impianto e alla previsione ed adeguato dimensionamento di sistemi di raccolta e trattamento anche delle acque meteoriche scolanti dai piazzali che, ancorchè non interessati da attività di stoccaggio e da lavorazioni, devono essere impermeabilizzati e resistenti (pavimentati); si è infine ritenuto prudenzialmente opportuno prevedere la raccolta ed il trattamento, con recapito finale in pubblica fognatura, della “prima pioggia” in modo da minimizzare (compatibilmente con quanto “sopportabile” dall'impianto pubblico e quindi con quanto assentibile dal gestore della rete fognaria) il volume di acque meteoriche “di supero” da scaricare per dispersione negli strati subsuperficiali del suolo.



In generale, per la definizione della scala di riferimento, si tiene conto del livello di “*protezione*” del sottosuolo (naturale o artificiale) contro possibili infiltrazioni, dell’assenza o della presenza (e in questo caso anche della qualità) di scarichi nel suolo-sottosuolo e, per le acque meteoriche, discriminando le *acque di dilavamento* da quelle (comunque) di *prima pioggia* e di *seconda pioggia* nonché della presenza o meno di *sistemi di trattamento* delle acque meteoriche stesse. La scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulle componenti sottosuolo-acque sotterranee si basa in definitiva sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: assenza di scarichi diretti nel suolo e nel sottosuolo di acque reflue “industriali”; eventuale presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento nei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- A-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte le aree dell’impianto; assenza di scarichi idrici di acque reflue “industriali” nel suolo-sottosuolo; captazione di tutte le acque meteoriche insistenti sulle aree scoperte (necessariamente impermeabilizzate); eventuale presenza di scarichi negli strati subsuperficiali del suolo di sole acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e di acque meteoriche di seconda pioggia provenienti da aree scoperte impermeabilizzate sulle quali non devono insistere depositi ne lavorazioni non protetti dagli agenti atmosferici;
- B-1: con adeguato livello di protezione naturale delle acque sotterranee: presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate / controllate con sistemi atti a garantire il rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- B-2: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): protezione/impermeabilizzazione di tutte le aree dell’impianto; presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali”, comprese le acque meteoriche di dilavamento, trattate/controllate con sistemi atti a garantire concentrazioni residue di inquinanti di un ordine di grandezza inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’ Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- C: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali” (anche meteoriche di dilavamento) trattate/controllate in modo da garantire (soltanto) il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii.;
- D: in presenza di falde sotterranee vulnerabili (non naturalmente protette): presenza di scarichi nel suolo o nell’immediato sottosuolo di acque reflue “industriali” (anche meteoriche di dilavamento) NON trattate/controllate, contenenti anche sostanze pericolose.

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

Condizioni	Valore
A-1 / A-2	1
B-1 / B-2	2
C	3
D	4

Per quanto concerne il “**Clima acustico**”, ci si riferisce allo specifico documento (*elaborato 2B*) recante la “*documentazione di impatto acustico*” determinato da un’attività che non prevede sorgenti acustiche (fisse) esterne e ipotizzando la presenza di un’unica sorgente (puntiforme) fissa interna, dislocata al centro del capannone, avente una potenza sonora di 116 dB(A), qual’è la pressa-cesoia utilizzata da Moretto s.r.l., prudenzialmente senza considerare la riduzione dei livelli di emissione per funzionamento a tempo parziale nell’arco del periodo di riferimento diurno.

Le valutazioni effettuate consentono di stimare l’impatto acustico “atteso”, determinato dall’attività in progetto, rispetto ai limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in relazione a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Tezze sul Brenta.

Rimandando gli approfondimenti allo specifico documento, dovendo ricavare un giudizio sintetico, è sembrato in questa sede opportuno correlare il “valore di impatto” all’esito del confronto dei livelli di rumore attesi con i limiti previsti per la classe del sito. Con questa impostazione viene stabilita una scala di riferimento basata sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: assenza di sorgenti acustiche fisse esterne;
- B: rispetto tanto dei “limiti assoluti” quanto dei “limiti differenziali”, se applicabili, in corrispondenza dei recettori abitativi più prossimi;
- C: possibilità di violazione dei “limiti assoluti” con rispetto dei “limiti differenziali”;
- D: possibilità di violazione tanto dei “limiti assoluti” che di quelli “differenziali” (in corrispondenza dei recettori abitativi).

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

Condizioni	Valore
A + B	1
B	2
C	3
D	4

Per quanto riguarda la “**Salute pubblica**”, date le caratteristiche dei rifiuti accettabili, si esclude la presenza di agenti patogeni e di radiazioni (ionizzanti e non) e, in particolare, di materiali radioattivi ai sensi del D. Lgs. 17/03/90, N. 230. Le caratteristiche dei rifiuti trattati (rifiuti metallici non combustibili) e l’assenza di trattamenti che dissipano elevate energie (come la frantumazione/macinazione) consentono di escludere rischi specifici correlabili a incendi/esplosioni; in ogni caso la *prevenzione degli incendi* sarà attuata in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia sotto il controllo del competente Comando VV.FF. di Vicenza. Relativamente a questo aspetto ovvero, più in generale, in merito ad incidenti i cui effetti potrebbero estendersi al perimetro esterno dell’impianto, si rimanda allo specifico documento “*piano di sicurezza*” (*elaborato 1B* del Progetto Definitivo) redatto in conformità al disposto dell’art. 22 - punto 2- lett. d) della L.R. 21/01/00, N. 3.

Dato che tutti gli stoccaggi e tutte le operazioni effettuate sui rifiuti sono svolti all’interno del capannone, dotato di portoni normalmente chiusi e poichè non vi sono trattamenti in grado di produrre emissioni in atmosfera, si può ragionevolmente escludere la dispersione nell’ambiente esterno di sostanze potenzialmente nocive.

In definitiva, il potenziale impatto sulla salute pubblica rimane sostanzialmente correlabile alle *emissioni acustiche* che incidono sulla componente “clima acustico” e in questo senso è già stato considerato.

Per quanto riguarda la componente **Paesaggio**, in questa sede ci si limita a considerare la modificazione della “visualità” determinata dalla presenza dell’involucro edilizio, non essendo prevista alcuna altra infrastruttura in area esterna. Con questa impostazione, la scala di riferimento per l’impatto sul paesaggio sarà correlata all’entità dell’interferenza visuale determinata dall’introduzione della nuova struttura in elevazione; la scala dovrà inoltre considerare gli effetti positivi di eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell’interferenza (quali ad esempio barriere arboree perimetrali,...).

In ogni caso, in base a quanto rilevato in sito e per quanto desumibile dalla cartografia del Piano di lottizzazione di Via Tre Case, è possibile affermare con ragionevole certezza che la visuale non risentirà in maniera apprezzabile della presenza di un ostacolo alto una quindicina di metri a partire da una distanza di un centinaio di metri. Naturalmente tale dato serve unicamente come termine di

riferimento per costruire una scala di valutazione dell'impatto visivo, fermo restando che la valutazione deve anche necessariamente tener conto del contesto territoriale, delle disposizioni e dei vincoli previsti dai locali strumenti di pianificazione urbanistica nonché degli eventuali interventi di inserimento paesaggistico e/o mitigazione dell'interferenza visiva. La scala di riferimento per la valutazione dell'impatto sulla componente "paesaggio" può in definitiva essere basata sul verificarsi delle condizioni di seguito rappresentate.

- A: le opere previste dal progetto hanno un'altezza massima non superiore a 15 metri, rispettano le prescrizioni e gli specifici vincoli dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio e di ogni altro strumento di pianificazione territoriale applicabile e risultano in continuità spaziale (presenza di strutture/ostacoli morfologicamente analoghi e comunque di dimensioni confrontabili) con l'esistente contesto infrastrutturale limitrofo; sono previsti interventi di mitigazione dell'interferenza visiva conformi a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione territoriale per l'inserimento dell'opera nel contesto paesaggistico locale.
- B: le opere previste in progetto sono conformi ai vincoli ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale ma configurano discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli interventi di mitigazione dell'interferenza visiva, pur conformi alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione territoriale, riescono ad attenuare solo in parte l'impatto visivo determinato dall'opera compiuta nel contesto paesaggistico "a corto raggio".
- C: le opere previste in progetto NON rispettano i vincoli e le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, pur rispettando la destinazione urbanistica, e configurano significative discontinuità spaziali rispetto al paesaggio di contorno; gli interventi di mitigazione non riescono ad attenuare l'impatto visivo determinato dall'opera compiuta nel contesto paesaggistico "a corto raggio".
- D: le opere previste in progetto configurano marcate discontinuità spaziali nel contesto territoriale e paesaggistico e determinano interferenze visive a lungo raggio (oltre i 500 metri).

I "valori di impatto", nella solita scala da 1 a 4, possono essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella tabella sottoriportata.

<b>Condizioni</b>	<b>Valore</b>
A	1
B	2
C	3
D	4

Per quanto riguarda la componente “**Viabilità**” il limite di criticità per Via Tre Case – Via Brega è stato stabilito, prudenzialmente, in 450 passaggi al giorno di mezzi pesanti nel periodo diurno (07:00-19:00) delle giornate feriali; la restante rete viabilistica di avvicinamento è costituita da strade strutturate per servire una zona industriale (Via Mateotti, Via Einaudi) e da strade provinciali che presentano carreggiate, tracciati e soglie di criticità ben superiori a quelle di Via Tre Case – Via Brega. La valutazione dell’impatto sulla componente viabilità sfrutta pertanto una scala di riferimento basata sul limite di criticità stabilito per Via Tre Case – Via Brega; tale limite, che considera il traffico pesante totale sostenibile dalla rete viaria, deve essere compreso nella sua utilità a ponderare il traffico indotto dall’impianto per la quota di incidenza (nella situazione definitiva di progetto) sul traffico complessivo. In definitiva, tenendo conto di una ragionevole graduazione del “contributo aggiuntivo”, la scala di riferimento per la valutazione dell’impatto sulla componente viabilità può essere basata sul verificarsi delle seguenti condizioni:

- A: all’esercizio dell’impianto in progetto è associabile un incremento del traffico veicolare pesante non superiore al 5% dell’esistente, rimanendo quindi significativamente sotto la soglia di criticità;
- B: l’incremento del traffico veicolare pesante determinato dall’esercizio dell’impianto in progetto è inferiore al 25 % dell’esistente, rimanendo quindi inferiore alla soglia di criticità;
- C: l’incremento del traffico veicolare pesante determinato dall’esercizio dell’impianto in progetto è inferiore al 50 % dell’esistente, incremento cui corrisponde il raggiungimento della soglia di criticità prestabilita;
- D: l’incremento del traffico veicolare è tale da comportare il superamento della soglia di criticità.

I “valori di impatto”, nella solita scala da 1 a 4, possono quindi essere attribuiti in base al verificarsi delle diverse condizioni, come indicato nella seguente tabella.

<b>Condizioni</b>	<b>Valore</b>
A	1
B	2
C	3
D	4

Si ritiene di poter trascurare una specifica valutazione dell’impatto sulla componente **atmosfera** per le motivazioni già espresse al *par. 7.1.3* ossia in quanto la natura dei rifiuti accettabili e le operazioni di trattamento previste sono tali da escludere la produzione di emissioni aeriformi e perchè tutte le operazioni (compreso lo stoccaggio) vengono effettuate all’interno di un capannone dotato di portoni normalmente chiusi.

Anche la valutazione per la componente **suolo** può essere trascurata in quanto ripetitiva di considerazioni già fatte per la componente sottosuolo-acque sotterranee in relazione al suo livello di protezione; si ritiene inoltre di non dover considerare l'incidenza di eventuali deposizioni all'esterno del sito dato che il processo di recupero non ha emissioni in atmosfera e il progetto non prevede la presenza di depositi scoperti e/o l'effettuazione di lavorazioni (sui rifiuti) in aree esterne al capannone esposte agli agenti atmosferici. In linea di principio l'assenza di emissioni in atmosfera e le cautele assunte quali l'impermeabilizzazione e la compartimentazione del sito nei confronti delle acque meteoriche si configurano come cautele atte a garantire il mantenimento di idonei standard di qualità per il suolo. Anche per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche del suolo, non si possono configurare significative modificazioni ad opera dell'intervento in progetto e, in ogni caso, non si può ragionevolmente palesare alcuna variazione per quanto riguarda la stabilità e la sicurezza dei terreni circostanti.

Non si possono nemmeno ipotizzare impatti di sorta su **ecosistemi, vegetazione, flora e fauna** per i seguenti motivi:

- 1) il nuovo impianto ed il suo funzionamento non introducono fattori additivi di interferenza su un'area già connotata dalla presenza di una zona produttiva;
- 2) il progetto non prevede di sottrarre superficie agricola o in qualche misura interessata da ecosistemi, vegetazione, flora e fauna, insistendo su una porzione di terreno classificata dal P.R.G. comunale come "zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso";
- 3) le considerazioni già svolte al paragrafo 7.1 sono tali da escludere qualsivoglia azione negativa del progetto di che trattasi sulle componenti ambientali in questione.

Non essendo previste derivazioni di acqua e nemmeno scarichi in corpi idrici superficiali, non è prevedibile alcuna alterazione della qualità e/o del regime idraulico degli stessi; si ritiene conseguentemente di poter trascurare la valutazione degli impatti per la componente **acque superficiali**.

L'esercizio dell'impianto in progetto non può in alcun modo interferire con il normale svolgimento delle attività della popolazione locale e/o delle imprese presenti e future nell'ambito della zona produttiva e non è sicuramente in grado di creare presupposti oppure condizioni tali da indurre modifiche di abitudini/attività; può conseguentemente essere trascurata la valutazione dell'impatto sulla componente **attività socio – produttive**.

Ogni azione di esercizio inciderà su diverse componenti ambientali e gli effetti di ogni azione andranno a sommarsi producendo un impatto complessivo relativo a tutta la fase (di gestione) considerata.

In altre parole, oltre a valutare singolarmente le modificazioni determinate su ciascuna componente ambientale, si andrà a considerare anche complessivamente, per la fase di esercizio dell'impianto, l'impatto potenzialmente prodotto. Ciò consente di effettuare dapprima un'analisi specifica in cui si correlano azioni (cause) e impatti (effetti) e successivamente una stima globale dell'impatto prodotto.

## 7.4.2 Stima degli impatti - FASE DI ESERCIZIO

Per quantificare l'impatto globale atteso, è necessario prima stimare gli impatti sulle componenti ambientali interessate, utilizzando le scale di riferimento di cui al paragrafo precedente, e infine sommare i contributi determinati da ciascun fattore di impatto.

L'impatto globale viene quindi valutato mediante un'altra scala di riferimento (o meglio di comparazione), opportunamente costruita, che permette di formulare un giudizio sulla sua entità (impatto lieve, moderato, marcato e grave), contraddistinta dai soliti valori numerici (da 1 a 4).

### Sottosuolo - acque sotterranee

L'impianto è un *sistema chiuso*, idraulicamente compartimentato rispetto all'ambiente esterno (ovvero rispetto a qualsiasi possibile recettore), protetto da potenziali corrivazioni di acque (meteoriche) dall'esterno perché a quota superiore rispetto ai piazzali esterni; le aree adibite allo stoccaggio ed alle altre operazioni effettuate sui rifiuti sono tutte pavimentate e interne all'involucro edilizio; dove necessario, il pavimento delle aree di stoccaggio sarà opportunamente sagomato in modo da corrivare eventuali liquidi insistenti entro una canaletta grigliata afferente ad una vasca di raccolta a tenuta in c.a.v., internamente rivestita con resina epossidica resistente all'aggressione chimica; gli eventuali colaticci trattenuti nella vasca verranno quindi asportati e conferiti ad impianti autorizzati (per il loro recupero o smaltimento). Le aree esterne di manovra dei vettori saranno anch'esse pavimentate e dotate di sistemi di captazione, accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia scolanti dalle superfici impermeabilizzate, che verranno recapitate in pubblica fognatura. È in definitiva escluso lo scarico di liquidi (provenienti dai rifiuti o dai mezzi di movimentazione) in qualsivoglia corpo idrico recettore ed anche il contatto fra le acque meteoriche ed i rifiuti trattati.

Il processo di recupero non dà luogo alla formazione di reflui e quindi non vi è alcuno scarico di acque industriali (di processo, lavaggio e raffreddamento). Le uniche emissioni liquide che potrebbero interessare la circolazione idrica sotterranea sono costituite dalle acque meteoriche dei pluviali delle coperture dell'involucro edilizio e dalle acque meteoriche di 2<sup>a</sup> pioggia scolanti dai piazzali esterni (non interessati da depositi e da operazioni di recupero di rifiuti); queste acque vengono smaltite mediante dispersione negli strati sub-superficiali del suolo.

Conformemente al criterio di valutazione di cui al paragrafo precedente, essendo soddisfatta la condizione "A2", il valore di impatto sulla componente ambientale "sottosuolo-acque sotterranee" risulta pari a 1 (impatto lieve).

### Clima Acustico

Per la stima dell'impatto sul clima acustico ci si riferisce ai risultati della valutazione di *impatto acustico* argomento dell'*elaborato 2B*.

Premesso che il progetto non prevede la presenza di sorgenti acustiche fisse esterne, le conclusioni dello studio, al quale si rimanda per gli eventuali approfondimenti, evidenziano che:

- in relazione alla classificazione acustica del Comune di Tezze sul Brenta, al perimetro dell'impianto, sono rispettati i limiti assoluti di emissione (65 dBA) e di immissione (70 dBA) previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 in periodo diurno (nel quale viene svolta l'attività);
- i livelli di emissione attesi nel periodo diurno danno luogo a livelli di rumore, calcolati in corrispondenza dei recettori sensibili (abitativi), inferiori a 50 dBA e pertanto, ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 non è applicabile il criterio differenziale, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile.

In conclusione, conformemente al criterio di valutazione assunto al paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione "A+B" per cui il valore di impatto sulla componente ambientale "clima acustico" risulta pari a 1 (impatto lieve).

### **Salute Pubblica**

Come già detto al paragrafo precedente, il valore di impatto sulla "salute pubblica" viene determinato con riferimento ai valori stimati per il "clima acustico"; anche per la componente "salute pubblica" si ricava pertanto un valore di impatto pari a 1 (impatto lieve).

### **Paesaggio**

Ricordando che:

- l'intervento in progetto è previsto all'interno di un'area compresa in zona classificata dal P.R.G. Comunale come Z.T.O. "*DI/24 - zona produttiva per insediamenti di tipo industriale, artigianale di produzione e commerciale all'ingrosso*";
- il progetto rispetta quanto previsto dal P.R.G., dal P.A.T. e dal Piano di Lottizzazione dell'area nonché i parametri del Regolamento Edilizio, risultando in definitiva del tutto conforme alle disposizioni degli Strumenti di Pianificazione Territoriale;
- il progetto prevede la realizzazione di un capannone di altezza massima fuori terra (ingombro esterno) non superiore a 15 m,
- in conformità a quanto disposto dagli strumenti di pianificazione, lungo il perimetro esterno dell'area di impianto (lati nord, sud ed ovest), viene previsto il mantenimento di una fascia "verde" di protezione ambientale che, valutata l'essenza arborea di prevista piantumazione e considerate le modalità di messa in dimora dei diversi livelli vegetativi, consentirà di attenuare notevolmente l'impatto visivo determinato dalla presenza del capannone (soprattutto dal lato ovest, che confina con l'area agricola) ed inserire al meglio le opere in progetto nel contesto visivo locale;

non è ipotizzabile alcun impatto significativo sotto il profilo paesaggistico.



Peraltro, la presenza strutture in elevazione in un sito collocato nell'ambito di una Zona Artigianale Industriale, non può prefigurare significativi elementi di discontinuità spaziale/morfologica, dato che la zona al contorno è e sarà interessata dalla presenza di edifici analoghi di dimensioni confrontabili; la presenza delle fasce "verdi" alberate perimetrali consentirà peraltro di mitigare ogni residuo impatto visivo.

Conformemente al criterio di valutazione assunto, di cui al paragrafo precedente, risulta soddisfatta la condizione "A" e quindi il valore di impatto sulla componente ambientale "paesaggio" risulta pari a 1 (impatto lieve).

### **Viabilità**

A pieno regime, l'esercizio dell'attività di recupero in progetto comporterà il transito al più di 6 vettori/giorno ossia, considerando che ogni vettore deve necessariamente entrare ed uscire dall'impianto, un incremento del traffico veicolare della zona pari a 12 passaggi/giorno più o meno regolarmente distribuiti nell'arco della giornata lavorativa; questo incremento corrisponde a meno del 5% dell'attuale traffico veicolare pesante insistente su Via Tre Case – Via Brega.

A fronte di questo incremento del traffico veicolare, la viabilità principale e quella di accesso al sito, costituita da Via Matteotti e Via Einaudi non evidenzieranno alcuna criticità in nessuna ora del giorno.

Risultando quindi soddisfatta la condizione "A" del criterio di valutazione assunto (di cui al paragrafo precedente), il valore di impatto sulla componente "viabilità" risulta pari ad 1 (impatto lieve).

Gli impatti sulle componenti ambientali interessate possono infine essere sommati per ottenere un valore che, rapportato nella solita scala di riferimento (da 1 a 4) utilizzando la tabella di comparazione sotto riportata, ci permette di esprimere un giudizio sull'entità dell'impatto complessivo.

<b>Impatto</b>	<b>Somma impatti singoli</b>	<b>Valore</b>
Lieve	5 – 8	1
Moderato	9 – 12	2
Marcato	13 – 16	3
Grave	17 – 20	4

I valori di impatto (singolo) già ricavati sono riassunti nella tabella che segue.

<b>Componenti Ambientali</b>	<b>Impatto Singolo</b>
Sottosuolo - acque sotterranee	1
Clima acustico	1
Salute pubblica	1
Paesaggio	1
Viabilità	1

La somma degli impatti singoli (su ciascuna componente ambientale) risulta pari a 5, valore in base al quale si può concludere che **l'impatto ambientale complessivo previsto a seguito dell'intervento in progetto risulta lieve** e che pertanto le misure di prevenzione/mitigazione degli impatti previste in sede progettuale sono sufficienti a garantire la tutela dell'Ambiente e della Popolazione.

L'estensore